

REGIONE
TOSCANA



Centro Nazionale
per il Volontariato



266/91

*Manuale sintetico
per l'applicazione
della Legge 266/91 e della
legislazione regionale
della Toscana
sul volontariato*

COPIA UNICA



REGIONE
TOSCANA



Centro Nazionale
per il Volontariato



266/91

*Manuale sintetico
per l'applicazione
della Legge 266/91 e della
legislazione regionale
della Toscana
sul volontariato*

Hanno collaborato alla realizzazione della presente pubblicazione:

M.ELETTA MARTINI	Presidente Centro Nazionale per il Volontariato
MARIANGELA ARNAVAS	Assessore Sicurezza Sociale Regione Toscana
GIOVANNI NERVO	Presidente Fondazione Zancan
LUCIANA SACCONI	Funzionario Dipartimento Affari Sociali
LAMBERTO TOZZI	Dirigente Sicurezza Sociale Regione Toscana
MARILENA GORGONI	Università di Pisa - Dipartimento Discipline Privatistiche Consulente CNV
ROSSANA CASELLI	Sociologa - Consulente CNV
ELA MAZZARELLA	Direttore Centro Nazionale per Volontariato
SIMONE ZORN	Funzionario Regione Toscana
NICOLA FANUCCHI	Assicuratore - Consulente CNV
ALBERTO BECHELLI	Presidente Consulta Regionale Volontariato
STEFANO RAGGHIANI	Commercialista Consulente CNV
ALFREDO CASOTTI	Presidente Consiglio Naz.le Ordine dei Consulenti del Lavoro
ANNIBALE ZACCAGNINI	Funzionario Ufficio IVA di Firenze
STEFANO PARDINI	Ricercatore CNR presso Università di Pisa Dipartimento Discipline Privatistiche - Consulente CNV

Catalogazione nella pubblicazione (CIP) a cura della Biblioteca della Giunta regionale toscana:

Manuale sintetico per l'applicazione della legge 266/91 e della legislazione regionale della Toscana sul volontariato

I. Toscana. Dipartimento delle politiche sociali e del lavoro II. Centro Nazionale per il Volontariato
1. Associazioni di volontariato - Legislazione
344.50664

Edizioni Regione Toscana

Stampa: Centro Stampa Giunta Regionale - Via di Novoli, 73/a - 50127 Firenze

INDICE

<i>Premessa</i>	Pag. 7
VOLONTARIATO OGGI: MOTIVAZIONI E PROMOZIONE	» 9
COSTITUZIONE DI UNA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	» 14
Statuto e forma giuridica	
L'ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE: VANTAGGI E GRAVAMI	» 24
LE CONVENZIONI	» 28
QUESTIONI DI CARATTERE ASSICURATIVO	» 46
I registri degli aderenti e la polizza tipo	
QUESTIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO CONTABILE	» 50
Libri Contabili e Libri Sociali - Adempimenti Fiscali - Il Bilancio - Dichiarazione dei Redditi degli Enti non Commerciali - Agevolazioni Fiscali	
ACQUISTI A TITOLO GRATUITO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO	» 60
RAPPORTI DI IMPIEGO DIPENDENTE ED AUTONOMO	» 63
Rimborsi spese ai volontari	
QUALE FORMAZIONE PER I VOLONTARI	» 70
VOLONTARIATO COME ATTIVITÀ SOCIALE INTEGRATA CON I PUBBLICI SERVIZI	» 76
I CENTRI DI SERVIZIO	» 80
APPENDICE	» 91
<ul style="list-style-type: none"> • Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato • Testo coordinato della Legge Regionale Toscana sul Volontariato • L. R. 26 aprile, n. 28 "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici. Istituzione del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato" con le successive Leggi Regionali 10 giugno 1994, n. 44, 28 dicembre 1994, n. 111, 15 aprile 1996, n. 29. • Decreti assicurativi • Ministero Finanze. Direzione Generale delle Imposte Dirette. Circolare 25.2.92, n. 3 • Decreto attività commerciali e produttive marginali • Documento dell'Osservatorio Nazionale del Volontariato dove si ammette l'iscrizione dei gruppi di Self-Help ai Registri Regionali • Decreto Centri di Servizio • Dalla Banca-Dati delle Organizzazioni di Volontariato del C. N. V.: la Toscana Solidale 	

REGIONE TOSCANA



Giunta Regionale

*L'Assessore all'Istruzione,
Formazione Professionale,
Politiche Sociali e Immigrazione*

Mi è gradito offrire alla cittadinanza, alle Organizzazioni del privato-sociale, agli Enti pubblici il presente lavoro che costituisce utile supporto per gli adempimenti organizzativi e amministrativi del volontariato.

Nell'intendimento di voler valorizzare le libere espressioni di solidarietà della società civile, mi auguro che la pubblicazione soddisfi le esigenze e le aspettative di quanti avranno modo di servirsene.

Dr. Paolo Benesperi

Firenze, 10 luglio 1996

50121 Firenze, Via Farini, 8
Tel. 055/4382111
Tel. 055/4382623

PREMESSA

La Regione Toscana - Dipartimento Politiche Sociali e del Lavoro, in collaborazione con il Centro Nazionale per il Volontariato, ha organizzato nei giorni 20, 27 maggio e 3 giugno 1995 un "Seminario di Approfondimento sulla Applicazione della Legge 266/91 e sulla Legge Regionale Toscana 28/93" aperto ai rappresentanti di tutte le organizzazioni iscritte al Registro Regionale del Volontariato della Regione Toscana.

Le problematiche emerse durante il Seminario hanno messo in evidenza che l'emanazione della Legge 266/91 e delle conseguenti leggi regionali hanno determinato la necessità di una revisione dal punto di vista giuridico, amministrativo e fiscale delle organizzazioni di volontariato.

Lo scopo della presente pubblicazione, redatta sulla base dei contenuti delle varie relazioni esposte, del dibattito e degli studi successivi è quello di agevolare le organizzazioni di volontariato nell'opera di aggiornamento ed adeguamento alle nuove normative che regolano il volontariato.

La presente pubblicazione, aggiornata anche ai contenuti della L. R. 29/96 modificativa della L. R. 28/93 sul volontariato, non può offrire certezza assoluta in materia, peraltro in continua evoluzione.

Consapevoli di non aver affrontato tutti gli aspetti e le problematiche relative all'applicazione della legge, rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione sia necessaria alle organizzazioni.

Regione Toscana - Dipartimento delle Politiche Sociali e del Lavoro

Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze

Tel. (055) 4383279 - Fax (055) 4383002

Centro Nazionale per il Volontariato

Via A. Catalani, 158 - 55100 Lucca

Tel. (0583) 419500 - Fax(0583) 419501 - <http://cnv.cpr.it> - e mail: cnv@cnv.cpr.it

Il volontariato nel significato assunto dalla legge 266/91 è l'attività prestata in modo personale, spontaneo, e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà".

La legge considera soltanto il volontariato associato. Occorre dire che esiste anche il volontariato individuale e familiare che non è preso in considerazione dalla legge.

Comunque elementi costitutivi del volontariato per la LEGGE 266 sono:

- l'intervento personale;
- la spontaneità;
- la gratuità;
- la continuità, garantita dalla forma associata;
- il carattere di servizio: "per fini solidarietà".

Il volontariato si colloca nel quadro più vasto del terzo settore, o terzo sistema che comprende, oltre al volontariato, anche l'associazionismo sociale, la cooperazione sociale, le istituzioni private non profit, le fondazioni.

Il documento della C.E.I. "Democrazia economica, sviluppo e bene comune" vede nel terzo settore uno dei tre pilastri, insieme con lo stato e il mercato su cui si può fondare un nuovo modello di stato sociale.

Per comprendere il fenomeno del

volontariato occorre tener presenti altri tre aspetti.

Bisogna distinguere fra il volontariato tradizionale (in campo laico: le Pubbliche Assistenze, la Croce Rossa, il Soccorso Rosso;

in campo ecclesiale: le Misericordie, le Conferenze di S. Vincenzo, le Confraternite) e il nuovo volontariato che incomincia ad affiorare negli anni '60-'70 e ha una vera esplosione negli anni '80. Accenno soltanto a tre differenze:

- il primo ha moduli fissi che si ripetono, il secondo varia da gruppo a gruppo, anche se poi vanno ricostituendosi nuove aggregazioni (es. AVO, AIDO, ecc.);
- il primo è nettamente assistenziale, il secondo assume facilmente un ruolo politico per aggredire le cause del bisogno, anche se anche il primo poi risente di questa esigenza;
- il primo tende a operare in modo autonomo, il secondo tende a collegarsi con le istituzioni del territorio.

Un secondo aspetto da considerare è la diversità di ambiti cui si ritrova il volontariato. Almeno cinque:

- il volontariato nei servizi alla persona (assistenza, sanità, educazione);
- il volontariato per la tutela dell'ambiente (ex. WWF, Italia Nostra, movimenti ambientalisti, animalisti, Verdi);
- il volontariato per la tutela dei beni culturali;

- il volontariato di protezione civile;
- il volontariato internazionale per la cooperazione allo sviluppo.

Il quarto e quinto ambito sono regolati all'interno della legge per la protezione civile e per la cooperazione allo sviluppo; i primi tre sono regolati dalla legge quadro sul volontariato 266/91.

Un terzo aspetto da considerare è la mobilità del fenomeno del volontariato: molte associazioni nascono e muoiono; altre si trasformano da associazioni di volontariato a comunità, a cooperative di solidarietà sociale, alle volte mantenendo al loro interno anche il volontariato, altre volte passando a forme di lavoro remunerato per dare ai servizi maggiore garanzia di continuità e professionalità.

Nelle considerazioni che seguono si fa riferimento solo al volontariato in stretto come ne parla la legge 266/91, e in modo più specifico al volontariato nei servizi alla persona.

Il ruolo del volontariato e cioè che cosa ci si aspetta dal volontariato e che cosa deve essere in grado di fare

Ci sembra sia andato definendosi un triplice ruolo, mentre in realtà la legge 266/91 ne considera uno soltanto.

La legge si riferisce al ruolo di integrazione dei servizi delle istituzioni (esempi: AVO, AVIS., ecc)

Infatti l'articolo 1 dice che: "La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conse-

guimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento di Bolzano e dagli Enti locali".

Ed è compressibile perché questa legge per fortuna regola soltanto il rapporto del volontariato con le istituzioni pubbliche e, nel quadro generale, garantisce uno status sociale al volontariato, come è detto nell'art. 1 e alcune facilitazioni fiscali come è detto all'art. 8. Ma il volontariato ha anche altre due funzioni: di anticipazione e di stimolo delle istituzioni.

Un flash su ciascuna di esse.

Funzione di anticipazione

Quando il Gruppo Abele ha posto il problema dei tossicodipendenti non poteva certo adeguarsi alle "finalità di carattere sociale, civile e culturale dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali", perché questi non avevano ancora colto il fenomeno come un problema che li toccava nella loro responsabilità: questo è avvenuto per tutti i bisogni emergenti nella società.

Un'applicazione intelligente e lungimirante della legge deve tendere a favorire e incoraggiare le iniziative innovative o anticipatrici del volontariato, anche se non sono ancora sotto il controllo il controllo dell'Ente locale.

Funzione di stimolo alle istituzioni

Alcuni anni fa in una riunione di volontari in una città dell'Emilia Romagna è stato posto questo problema: i volontari andavano ad imboccare i vecchi in una grande casa di riposo del Comune, con molte centinaia di ricoverati.

Si accorsero che gli infermieri invece di aiutare gli anziani non autosufficienti ad alzarsi per i loro bisogni naturali, preferivano lasciarli a letto: era meno faticoso cambiare le lenzuola; ma quanto umiliante per quei vecchi! I volontari mi hanno posto il problema: "dobbiamo far finta di non vedere e continuare ad andare? Dobbiamo richiedere l'intervento della direzione? Se non otteniamo nulla dobbiamo denunciare pubblicamente la situazione ovviamente facendosi mettere alla porta?".

Anche questo è un apporto originale del volontariato - la tutela della dignità e dei diritti degli anziani - che la legge 266 non prevede.

Una gestione intelligente e lungimirante della legge dovrebbe consentirlo e favorirlo, come forma concreta di partecipazione democratica.

Questa funzione si allarga anche a promuovere una politica sociale rispondente ai diritti e ai bisogni dei cittadini.

Un esempio. In una linea di politica sociale si tende a mantenere gli anziani nei loro ambiente di vita. Ma nel caso in cui un Comune favorisca piuttosto il ricovero della popolazione anziana, il volontariato, se è cosciente e maturo, si dedicherà anche gli anziani in casa di riposo perché guarda anzitutto la persona, ma darà la precedenza all'aiuto a domicilio e condurrà una battaglia culturale e politica per promuovere l'assistenza domiciliare integrata, l'ospedalizzazione a domicilio, il day hospital, le RSA di piccole dimensioni, e in questo può trovarsi in contrasto con le istituzioni perché mette a nudo una contraddizione. Nessuno oggi ha il corag-

gio di dire che preferisce la casa di riposo: ma i 10.000 miliardi della finanziaria del 1989 sono stati destinati ai posti letto, non all'assistenza domiciliare e le dimensioni delle RSA sono di 60 posti, ma possono giungere ai 120.

Un'applicazione intelligente e lungimirante della L. 266 deve consentire un'azione dialettica del volontariato anche sulle linee di politica sociale: favorirà la maturazione democratica della società e sarà tanta salute anche per le istituzioni e per i partiti.

Forze e limiti del volontariato.

Nell'attuale generalizzata esaltazione del volontariato, che talvolta sa un po' di moda, sia l'Ente pubblico sia il volontariato devono avere una realistica consapevolezza sia della forza, sia della debolezza del volontariato.

La forza sta nelle motivazioni, nella prontezza ad intervenire, nell'atteggiamento di disponibilità che non è condizionato dall'orario, dal mansionario, dal contratto di lavoro come può avvenire per il normale lavoro remunerato.

La fragilità sta nella difficoltà di garantire la professionalità e la continuità. Essere volontario significa essere disponibile a fare un servizio gratuitamente, con significa necessariamente avere la competenza necessaria.

Questo obbliga l'Ente pubblico a non affidare al volontariato compiti per cui i volontari non siano adeguatamente preparati, e il volontariato ad assumersi soltanto compiti che è in grado di assolvere, e obbliga l'uno e l'altro a curare con particolare

impegno la formazione dei volontari: c'è di mezzo il diritto del cittadino ad avere servizi validi: l'Ente pubblico e il volontariato sono strumenti al servizio del cittadino.

Il volontariato di sua natura non può garantire i diritti dei cittadini: c'è, se può finché c'è, finché può. L'istituzione pubblica (lo Stato, le Regioni, il Comune, la USL) hanno compiti irrinunciabili che garantiscono i diritti dei cittadini come vuole la Costituzione: compiti di programmare dei servizi per tutti: l'eventuale pagamento parziale o totale dei servizi secondo il proprio reddito è un altro problema; compiti di reperimento, di valorizzazione, di coordinamento delle risorse esistenti nella comunità; compiti di vigilanza e di controllo per garantire l'effettiva realizzazione e la qualità dei servizi.

Questi sono compiti irrinunciabili dell'Ente pubblico. E' opportuno ricordarlo sia al volontariato perché non ceda mai alla tentazione di sostituirsi all'Ente pubblico; sia all'Ente pubblico perché non sfugga alle sue responsabilità occorre evitare il pericolo di passare da una ubriacatura di pubblico degli anni '70 ad una ubriacatura di privato che si profila negli anni '90, perché al centro devono stare i diritti dei cittadini.

Lavoro volontario e lavoro pagato.

Nel volontariato c'è implicito un pericolo di poca chiarezza. L'oggetto dell'azione volontaria è un lavoro dato gratuitamente e spontaneamente. Perciò il volontariato è un'espressione di solidarietà. Ma anche i servizi pubblici con personale pagato sono espressione di solidarietà.

sociale. La cultura comune tende a riconoscere un valore rilevante al lavoro gratuito dei volontari e attribuisce meno valore etico al lavoro pagato degli operatori.

Io credo che questa sia una distorsione culturale. Il lavoro ha valore etico perché è lavoro umano, non perché è gratuito: il lavoro gratuito potrà dare un valore aggiunto, ma non costitutivo.

La vocazione dell'uomo non è di fare il volontario, ma di far progredire la creazione e l'ambiente umano con il suo lavoro con cui provvede a se stesso e alla sua famiglia. L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro pagato, non sul volontariato. I credenti poi sanno che il lavoro umano è partecipazione all'azione di Dio creatore; la vocazione del laico cristiano non è di fare il volontario ma di costruire, migliorare e gestire le istituzioni umane insieme con tutti, a servizio di tutti con lo spirito e gli atteggiamenti di servizio, di disponibilità, di rispetto del volontario. Lo spirito di servizio non si riferisce soltanto al lavoro volontario, ma anche al lavoro degli operatori sociali e sanitari, all'attività degli amministratori, dei sindacalisti, dei politici. Il volontariato ha soprattutto il compito storico di far riscoprire e diffondere nel tessuto sociale il valore e la gioia del servizio.

Il volontario per poter esprimere il meglio di sé ha bisogno di libertà. L'Ente pubblico deve essere rispettoso, come vuole la legge, della autonomia del volontariato deve essere geloso della sua autonomia: la libertà è l'ossigeno per il volontariato, senza libertà muore. Ciò comporta però anche alcune cose molto concrete.

Autonomia non significa chiusura del volontariato in se stesso, nel suo protagonismo: al contrario significa tutela della propria identità per poter dare un apporto originale come si esprime la legge.

Libertà e autonomia significa che l'Ente pubblico e l'associazione di volontariato quando stabiliscono una convenzione operano come due soggetti alla pari, con compiti e responsabilità diverse, però ambedue espressioni della società civile a servizio del bene comune. Significa che gli operatori pubblici devono considerare i volontari come colleghi, alla pari, anche se i volontari assumono ruoli subalterni e integrativi. Significa che gli amministratori devono evitare ogni forma di strumentalizzazione politica, soprattutto in tempo di elezioni. Significa che il volontariato deve mantenersi libero anche di fronte ai contributi economici.

Un'associazione di volontariato è sicura di mantenersi libera se non conta soltanto sul contributo pubblico, ma si garantisce anche altre risorse che possono provenire dalle quote dei soci e da liberi donatori: può essere un modo per far recepire i problemi alla comunità e responsabilizzarla. Un volontariato parassita dello Stato è già morto.

Dalle cose finora dette risulta abbastanza chiaramente quali debbano essere le motivazioni del volontariato: il servizio alle persone e alla comunità.

Significato del servizio

Ci possono essere due scogli da superare: la ricerca di compensazioni e il protagonismo individuale o di gruppo.

Il bisogno affettivo e dell'affermazio-

ne di sé sono bisogni fondamentali della persona umana e quindi anche un volontario li porta con sé, ma devono essere autoconosciuti e autocontrollati per evitare il pericolo di servirsi delle persone invece di servirle.

Il protagonismo di gruppo, mentre è una forza propulsiva, può diventare anche un pericolo per la chiarezza di motivazioni nel volontariato, quando ciò che costa di più non fosse la qualità del servizio che si presta, ma l'affermazione, il prestigio, i riconoscimenti del gruppo.

Questo è uno degli ostacoli più rilevanti al coordinamento dei gruppi di volontariato per realizzare programmi comuni di formazione, di intervento, di azione politica.

E' risulta anche abbastanza chiaramente che la promozione del volontariato deve essere autopromozione. La Regione, il Comune, la USL, gli operatori sociali, la parrocchia possono favorire la promozione del volontariato, facendo conoscere i bisogni, fornendo consulenze, mettendo a disposizione strumenti di lavoro, ma il volontariato nasce vivo e vitale se nasce da sé: chi lo può generare sono altri volontari che ad esempio ogni anno, promuovono una leva per volontari, presentato bisogni, esperienze, possibilità di impegno.

Il volontariato nato in cattività, cioè dentro le strutture burocratiche non ha molte possibilità di impegno.

Non dobbiamo però dimenticare mai che è un fenomeno molto complesso e in continuativa rapida trasformazione.

Dobbiamo perciò mantenerci costantemente in atteggiamento di ricerca, di ascolto sempre disponibili al cambiamento.

COSTITUZIONE DI UN'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO Statuto e Forma Giuridica

Cosa significa organizzazione?

La legge quadro sul volontariato, la n. 266/91, e, sulla scia di questa, la legge regionale toscana, la n. 28/93 e le successive modifiche, si occupano della disciplina del volontariato organizzato, non della disciplina del volontariato prestato dal singolo, né del volontariato amicale, ma esclusivamente dell'attività di volontariato prestata attraverso organizzazioni che abbiano i requisiti indicati dall'art. 3 della legge quadro, ripreso dall'art. 3 della legge regionale toscana.

Utilizzando l'espressione organizzazione (art. 3 legge quadro) il legislatore ha inteso non solo escludere la rilevanza ai fini della disciplina, del volontariato non organizzato, ma ha altresì voluto consentire il più ampio margine di libertà all'esercizio dell'autonomia privata nella scelta o nella creazione della forma giuridica ritenuta più rispondente alle finalità perseguite. Dico nella scelta o nella creazione della forma giuridica perché non esiste, nel nostro ordinamento, un principio che stabilisca che un ente collettivo organizzato che non persegua uno scopo economico, uno scopo di lucro, debba necessariamente rispondere a certi requisiti tipicizzati dal legislatore. Se, cioè, un ente organizzato intenda svolgere un'attività lucrativa deve necessariamente costituirsi secondo le forme previste dal codice civile, qualora si voglia costituire un ente, il quale non si proponga l'obiettivo di svolgere un'attività economica, i privati non hanno gli stessi vincoli: i privati possono cioè creare un ente atipico.

Il termine organizzazione è, però, di per sé neutro, in quanto, pur alludendo ad una struttura, ad organi, ad un complesso di organi, necessariamente collegati tra loro, non offre parametri tali da consentire di stabilire se un ente collettivo organizzato per ciò solo costituisca un'organizzazione di volontariato; tanto meno è tale da imporre che un ente di volontariato debba costituirsi secondo lo schema dell'associazione. E' vero che molti elementi che si possono trarre dalla legge inducono alla scelta del "tipo" associativo però il legislatore introducendo l'espressione organizzazione non ha imposto ai privati una scelta nel senso dell'associazione.

Quale forma giuridica potrebbe assumere un'organizzazione di volontariato?

In linea di principio, ove non si aggiungessero altri elementi qualificanti, l'organizzazione di volontariato potrebbe assumere qualunque forma giuridica purché organizzata: **associazione, fondazione, comitato, società**. Un limite, comunque, la legge, (confrontiamo l'art.3 di entrambe le normative) : la compatibilità con lo scopo **solidaristico**:

Art. 3, 2° co. legge quadro

Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più opportuna al perseguimento dei loro fini, salvo il limite della compatibilità con lo scopo solidaristico

E non è l'unico limite che incontrano. Infatti, attraverso una lettura sistematica degli artt. 2, 1° co. e 3, 2° co della legge quadro, può trarsi uno punto ulteriore atto a circoscrivere il tipo di organizzazione: l'assenza di uno scopo di lucro, anche indiretto, che vale a connotare l'attività di volontariato, la quale costituisce, a sua volta, il fine in vista del quale l'organizzazione di volontariato si costituisce. E', pertanto necessario, tenere a mente questi due punti, l'uno negativo, l'assenza dello scopo di lucro, anche indiretto, ed uno positivo, il perseguimento dello scopo solidaristico lo scopo di solidarietà, onde stabilirne i rapporti e verificare se questi siano di coincidenza, totale o parziale, o di totale estraneità.

Art.2, 1° co. legge quadro:

Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo, gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà

Dal confronto dell'articolo 2 della legge nazionale e di quella regionale emerge che quest'ultima al secondo comma specifica le possibili aree di intervento includendo anche tutte le attività di rilevante interesse sociale.

Art. 3, 1° co. legge regionale

Sono riconoscibili come organizzazioni di volontariato quelle costituite nelle forme e con le caratteristiche di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266, al fine di svolgere, senza scopo di lucro, le attività di cui all'art. 2, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni gratuite dei propri aderenti

Art. 2, 1° e 2° co. legge regionale

Ai fini della presente legge si intendono attività di volontariato quelle prestate, in modo personale, spontaneo, gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte. (totale coincidenza) Costituiscono attività di cui al comma 1, le prestazioni volte al raggiungimento delle finalità di interesse generale indicate dall'art. 1 e che si esplicano in azioni direttamente volte alla prevenzione e alla rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività o per servizi di rilevante interesse sociale

Cosa implica la necessità che manchi uno scopo di lucro anche indiretto?

Abbiamo detto che per aversi organizzazione di volontariato occorre che manchi lo scopo di lucro anche indiretto e che sia, invece, presente lo scopo solidaristico.

In aggiunta, occorre domandarsi per quale ragione l'assenza del fine di lucro non sia stata riproposta in sede di delimitazione degli ambiti di libertà nell'adozione della veste giuridica dell'organizzazione. Questa questione è idonea a riproporre la distinzione tra lucro soggettivo e lucro oggettivo introdotta dalla dottrina in tema di società.

Occorre distinguere la causa del contratto dalle motivazioni soggettive psicologiche dei singoli soci. In altri termini la società è un contratto con cui più persone svolgono un'attività economica non necessariamente lo svolgimento di quest'attività è finalizzato alla distribuzione degli utili. Questo cosa vuol dire e perché interessa ai nostri fini? In teoria qualora non si aggiungessero altri limiti, un'organizzazione di volontariato si potrebbe costituire come società, svolgere un'attività economica, e poi i soci, con un patto c.d. parasociale, potrebbero accordarsi per devolvere gli utili così conseguiti per realizzare una delle finalità indicate dall'art. 2 della legge quadro e della legge regionale. Il discorso va impostato in questi termini: il legislatore non parla di assenza di fini di lucro tout court, ma ha richiesto l'assenza di fini di lucro anche indiretto. Come dicevo prima, questa distinzione ci può portare a quella che la dottrina fa in sede di società e che se dovesse essere accolta ci spiegherebbe perché il requisito dell'assenza dello scopo di lucro figuri nella definizione dell'attività di volontariato ma non nel contenuto minimo degli accordi degli aderenti, dell'atto costitutivo e dello statuto. Questo argomento rischia, nondimeno di perdere la propria carica suggestiva, ove solo si rifletta che la mancanza dello scopo di lucro ricompare tra gli elementi che costituiscono il contenuto minimo degli accordi degli aderenti, dell'atto costitutivo e dello statuto (art. 3, 3° co.).

Art. 3, 3° co. legge quadro:

Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo e nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite agli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione

Art. 3, 3° co. legge regionale

Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto delle organizzazioni di volontariato devono essere espressamente previsti i requisiti di cui al comma 1, nonché la sede dell'organizzazione

del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti

Cos'è lo scopo solidaristico?

Procedendo per gradi, occorre definire lo **scopo solidaristico**. Un aiuto in tal senso ci viene dalla sentenza della **Corte Costituzionale del 28 febbraio 1992, n.75** che, sollecitata dai ricorsi proposti dalle province autonome di Trento e Bolzano, si è espressa a favore della legittimità costituzionale dell'art. 1, 2° co. Essa ha stabilito che lo scopo solidaristico si pone in rapporto diametralmente opposto rispetto al calcolo utilitaristico che muove la maggior parte delle azioni umane, rappresentando il superamento del limite atomistico della libertà individuale al fine di costruire un tessuto connettivo di rapporti sociali e legami tra gli uomini che vada oltre quelli imposti da doveri pubblici o da comandi dell'autorità, sì che costituendo, del pari un modo di essere della persona umana e dell'azione sociale di persone che a tal fine si riuniscono. Se questo è il significato di scopo solidaristico solo a prezzo di forzature interpretative possiamo identificarlo con l'assenza di scopo di lucro. Tuttavia, data l'impossibilità di individuare e contrassegnare più o meno rigidamente ciò che ne costituisce espressione e ravvisandosene la necessità onde evitare che si traduca ed esaurisca in un'affermazione di principio val la pena di chiedersi se sia o meno opportuno avvalersi della ricorrente distinzione in seno agli enti collettivi tra enti a scopo di lucro ed enti a scopo non lucrativo.

Lo **scopo di lucro** è più o meno pacificamente identificato con lo scopo della divisione degli utili cui fa riferimento l'art. 2247 c.c. per definire il contratto di società (art. 2247 c.c.)

Art. 2247 c.c.:

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili

Tuttavia, parte della dottrina, optando per una lettura amputata dell'art. 2247 ha ritenuto di dover scorporare dall'elemento causale del contratto di società e relegare nel campo delle motivazioni soggettive lo scopo della divisione degli utili, così distinguendo uno scopo della società-causa del contratto, dallo scopo dei soci. In altri termini, lo scopo di lucro da tratto distintivo delle società parrebbe esserne divenuto elemento puramente eventuale ed aggiuntivo, che anche qualora dovesse figurare a pena di nullità, finirebbe, potrebbe, finire con il tradursi in una clausola di stile, qualora con un patto parasociale, pienamente valido, fosse consentito ai soci di pattuire la non divisione degli utili e la loro totale devoluzione per finalità solidaristiche.

E ciò a patto che si accolga una nozione ristretta di scopo di lucro, ch  se di quella si dovesse adottare una nozione pi  lata, riferibile ad un vantaggio economico latamente considerato, si correrebbe il rischio di accrescere l'indeterminatezza delle forme giuridiche rispetto i contenuti economici.

Pu  un'organizzazione di volontariato assumere la veste giuridica della societ  cooperativa?

Anche qualora si intendesse aderire a quella dottrina che ritiene che lo scopo di lucro connoti la causa del contratto societ , risulterebbe difficile escludere che un particolare tipo di societ , quelle cooperative, costituiscano organizzazioni di volontariato, sia quando procurino ai soci servizi di carattere culturale, assistenziale e ricreativo, sia quando, superato il requisito della mutualit  pura, che non costituisce la regola, ma sempre pi  spesso l'eccezione, si ritenga che il rapporto di scambio tra la societ  e l'utente possa validamente intercorrere con un non socio. Ma che cosa vale a caratterizzare la cooperativa e a distinguerla dagli altri tipi di societ . La societ  cooperativa nasce per fornire ai soci occasioni di lavoro, e prestazioni a condizioni pi  favorevoli di quelle che potrebbero trovare sul mercato attraverso contratti di scambio tra la societ  ed i soci (mutualit  pura). La cooperativa nasce, quindi, con una finalit  mutualistica. Tuttavia, stante che questi contratti di scambio, possono anche intercorrere con non soci (mutualit  spuria divenuta da eccezione la regola) e considerando che la cooperativa potrebbe anche non svolgere un'attivit  economica in senso stretto, ma tendere ad assicurare ai soci ed ai non soci servizi di carattere assistenziale, culturale e ricreativo, se ci limitassimo al dato letterale della legge quadro anche una societ  cooperativa potrebbe costituire un'organizzazione di volontariato. Quello che invece ci induce ad escluderlo   la circostanza che in ogni caso una societ  cooperativa nasce per svolgere un'attivit  che ha una caratterizzazione economica. E noi sappiamo che un'organizzazione di volontariato non pu  svolgere solo un'attivit  economica, pu  svolgere *anche* un'attivit  economica, come deduciamo indirettamente dall'art. 5 che   quello in cui si disciplinano le risorse dell'ente: tra i proventi di un'organizzazione di volontariato vi possono essere quelli derivanti da attivit  produttive cosiddette marginali.

Vero   che ci  che induce ad escludere che le organizzazioni di volontariato possano assumere veste societaria   la circostanza che in ogni caso (anche quindi nel caso di societ  cooperative) l'ente si costituisce al fine di svolgere un'attivit  economica. E se non   escluso che le organizzazioni di volontariato possano esercitare un'attivit  economica, anche un'attivit  economica come si evince dall'art. 5, non   loro consentito di ridurre, meglio di limitare a questo la loro attivit .

L'organizzazione di volontariato nasce per svolgere attivit  di volontariato: cio  quella prestata in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidariet . Anche una societ  cooperativa, il cui statuto escludesse la ripartizione degli utili tra i soci, e che svolgesse un'attivit  di carattere non stret-

tamente patrimoniale, il cui scopo mutualistico consistesse, appunto, nella procurare ai soci (ed ai non soci) servizi di carattere esclusivamente culturale, assistenziale, ricreativo non si sottrarrebbe alla censura che comunque si costituisce al fine di creare un'impresa per conto proprio. Esiste, del resto, una circolare del Ministero delle Finanze che esclude che un'organizzazione di volontariato possa assumere veste societaria, anche cooperativa.

Possono i gruppi di mutuo aiuto e di *self-help* considerarsi organizzazioni di volontariato?

Del resto, a questo punto va opportunamente considerato che lo scopo di lucro cui allude la legge per escluderne la ricorrenza non pu  essere quello della divisione degli utili. Una previsione di questo genere sarebbe stata quantomeno ridondante, stante che l'attivit  di volontariato   incompatibile con l'esercizio di un'attivit  economica in via principale. Non avrebbe avuto senso da parte del legislatore dire che un'organizzazione di volontariato non pu  dividere gli utili, perch  questo discende dall'esclusione che un'organizzazione di volontariato possa svolgere un'attivit  economica. Se ne deduce che lo scopo di lucro cui allude la legge   quello pi  ampio di fine egoistico.

Allora lo scopo di lucro non   idoneo a fungere da criterio alla stregua del quale individuare, sia pure in negativo, le organizzazioni di volontariato. Due sono, invece, gli elementi da considerare, il tipo di attivit  per cui l'ente si costituisce e il titolo per cui la si presta. Riguardo al titolo occorre precisare che solo quando il negozio associativo (rapporto tra ente e singolo associato) sia a titolo gratuito, cio  quando il vantaggio sia rivolto ad esclusivo beneficio di terzi e non a se stessi, neppure in via indiretta (ed un vantaggio indiretto potrebbe essere un risparmio di spesa o un allentamento del carico familiare, es. *self help*) allora e solo allora potrebbero dirsi integrati gli estremi dell'attivit  di volontariato.

Il Documento dell'Osservatorio (vedi in appendice) proprio con riguardo ai **gruppi di mutuo aiuto e di *self help* ha ammesso che possano costituire organizzazioni di volontariato solo quando le prestazioni siano rivolte anche a vantaggio di terzi.** Perch  un gruppo di *self help* nasce attraverso un gruppo di persone che condivide lo stesso problema: ad esempio i parenti che hanno un portatore di handicap a carico. Se le prestazioni fossero esclusivamente limitate agli aderenti vi sarebbe uno scopo di lucro indiretto inammissibile per un ente di volontariato.

Le organizzazioni di volontariato possono costituirsi come fondazioni e comitati?

Escluse le societ , c'  da chiedersi se le organizzazioni di volontariato possano assumere una qualunque altra forma giuridica, in specie quella di **fondazioni, associazioni, comitati.**

Il fatto che l'organizzazione di volontariato debba avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali dei propri aderenti   un ostacolo alla possibilit  di assumere la forma giuridica della fondazione, nella quale la dottrina tradizionale   solita ravvisare una prevalenza dell'elemento patrimoniale su quello personale. Nondimeno, la struttura della fondazione ha subito una radicale trasformazione che l'ha portata ad appros-

simarsi al modello associativo. Se alla luce delle recenti esperienze in tema di fondazione (si allude alle fondazioni organizzazione in cui l'elemento personale costituito dall'apparato degli amministratori consente di leggere in chiave diversa il rapporto elemento personale patrimoniale, non più sbilanciato tutto a scapito del primo, e sempre più frequentemente costituite attraverso un negozio plurilaterale) appare possibile superare la tralocia opinione che in essa difetti l'elemento personale, è, pur sempre, difficile ravvisare in esse i connotati minimi delle organizzazioni di volontariato.

Che ruolo avrebbero all'interno di essa i volontari? E' escluso che siano i destinatari dell'attività della fondazione, la quale allora non sarebbe una fondazione di volontariato, bensì una fondazione che eroga fondi a favore del volontariato. Dovrebbe invece pensarsi ad un apparato amministrativo che gestisce ed organizza i fondi per svolgere per loro tramite attività di volontariato, avvalendosi delle prestazioni dei volontari, i quali, all'interno della fondazione, verrebbero ad assumere un ruolo di propulsione dinamica che li renderebbe attori della vita dell'ente a fianco degli amministratori e come questi in posizione necessaria e necessariamente servente rispetto al patrimonio ed alla sua destinazione allo scopo. La fisionomia che ne risulta è quella di un ente spurio a cavallo tra la fondazione e l'associazione, con un consiglio di amministrazione eletto in parte dal fondatore ed in parte dall'assemblea dei volontari e con poteri limitati, per un verso dalle previsioni contenute nell'atto costitutivo, per un altro dalle concorrenti facoltà dei volontari aderenti, a loro volta più o meno limitate se confrontate con quelle dell'assemblea degli enti associativi.

Con riguardo alle fondazioni si pone un'altra questione. Ci si chiede se, benché il riconoscimento della personalità giuridica non figuri in via autonomia tra i requisiti dell'organizzazione di volontariato, ad una fondazione sprovvista del riconoscimento non debba negarsi l'iscrizione nei registri regionali di cui all'art. 6, in quanto non rispondente a quanto previsto in sede di codice civile per le fondazioni. Infatti, l'art. 3, 3° co., detta un contenuto minimo dell'atto costitutivo e dello statuto il quale non si sostituisce, bensì si aggiunge alla disciplina codicistica. Se dovesse ritenersi che il riconoscimento della personalità giuridica sia elemento formale necessario delle fondazioni ne conseguirebbe che in caso di difetto la fondazione non potrebbe ottenere l'iscrizione nel registro. Ottenere la personalità giuridica significa sottoporsi ad una serie di controlli dell'autorità amministrativa: controlli non solo al momento della costituzione, ma in tutte le fasi della vita dell'ente.

In un certo modo connessa alla questione delle fondazioni è quella relativa ai comitati. Il comitato per sua natura non è un ente a struttura aperta come invece la legge quadro richiede sia un'organizzazione di volontariato, come si deduce indirettamente dalla previsione secondo cui nello statuto di un'organizzazione di volontariato debbano essere indicati i criteri di ammissione di nuovi membri. In aggiunta il comitato è tendenzialmente un ente che nasce per il perseguimento di uno scopo non duraturo, ciò sarebbe natural-

mente in contrasto con la disciplina sul volontariato che parlando di organizzazione ha richiesto una certa stabilità strutturale. Del resto, la dottrina ritiene che quando il comitato persegue uno scopo duraturo esso si trasformi in un'associazione ovvero in una fondazione, siccome deliberato dai suoi componenti. Una recente sentenza della Corte di Cassazione del giugno 1994, riconoscendo la capacità del comitato di acquistare beni immobili (a titolo oneroso) apre nondimeno la possibilità che anche il comitato presenti quei requisiti di stabilità, implicitamente richiesti ad un'organizzazione di volontariato.

Insomma, pur avendo in linea di principio consentito alle organizzazioni di volontariato di scegliere una qualunque struttura, in linea di fatto tale libertà è profondamente erosa dalle previsioni di cui all'art. 3, 3° comma: sicché, una volta escluse le società, la scelta potrebbe unicamente cadere sulle fondazioni (con il dubbio relativo al riconoscimento) o sulle associazioni, ovvero sui comitati, sulla scia della pronuncia della Cassazione; al punto da potersi affermare che tenuto conto dei requisiti aggiuntivi imposti rispetto a quelli *stricto iure* richiesti dal codice l'unica vera alternativa sia quella di darsi una struttura associativa senza l'obbligo del riconoscimento e con la più ampia capacità agli acquisti prevista dall'art. 5.

Cosa deve contenere l'atto costitutivo dell'organizzazione?

Intanto occorre considerare che la disciplina della legge *de qua* non si sostituisce, bensì si aggiunge a quella di diritto comune. Se ad. es. un'organizzazione di volontariato volesse costituirsi come associazione non riconosciuta sarebbe soggetta alla disciplina prevista dagli artt. 36 e ss. del codice civile.

La legge detta solo un contenuto minimo: assenza di fini di lucro che si riferisce al c.d. lucro soggettivo, cioè al fine perseguito dai membri dell'organizzazione; democraticità della struttura che, pur non avendo un contenuto ben determinato, costituisce un principio ispiratore di tutta la disciplina delle formazioni sociali siccome delineati in sede politico-costituzionale. Stabilire ciò che ne costituisce espressione non può che risultare dalla combinazione dinamica, meglio la lettura in chiave democratica, degli altri elementi: elettività delle cariche, obblighi di trasparenza, approvazione del bilancio da parte dell'assemblea. Il ricorso al principio di democraticità consente di risolvere la questione relativa alla possibilità di riservare a taluni membri, in conseguenza di una posizione privilegiata, conseguita magari mercè un maggiore apporto contributivo o un'anzianità di iscrizione, le cariche sociali. Non solo l'art. 3 impone la elettività delle cariche, ma a monte prevede un principio democratico che deve regolare la vita dell'ente. Questo significa che le cariche sociali devono essere attribuite dall'assemblea e che sono elettive, cioè non possono essere riservati ad alcuni membri (ad es. fondatori)

La gratuità delle cariche discende dalla definizione dell'attività di volontariato, e significa che le cariche sociali possono essere ricoperte solo dai membri dell'ente, escludendosi i lavoratori dipendenti o autonomi che le organizzazioni di volontariato possono assumere con i limiti di cui all'art. 3, 4° co.

Art. 3, 4° co. legge quadro

Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolte.

Quali sono i diritti e gli obblighi dei volontari?

Per ciò che concerne i diritti degli iscritti occorrerà che l'atto costitutivo indichi il contenuto del diritto di voto, di assemblea, di iniziativa e di controllo, nel pieno rispetto del principio democratico. Quanto agli obblighi questi dovrebbero limitarsi allo svolgimento dell'attività di volontariato in maniera tendenzialmente continuativa, sempre non a tempo pieno, dovendosi escludere un obbligo contributivo che sarebbe incompatibile con il carattere spontaneo di questa. Si discute se esista un diritto all'iscrizione da parte di chi sia in possesso dei requisiti per ottenerla. La dottrina è portata ad escluderlo, in quanto la clausola dello statuto che stabilisce i criteri di ammissione ha un'efficacia interna, che non si traduce in un obbligo a contrarre da parte dell'ente. Ciò nondimeno, in un ente il cui scopo sia connotato in modo così determinante da finalità ideali potrebbe seriamente dubitarsi della legittimità di clausole statutarie di ammissione che stabilissero requisiti diversi ed ulteriori rispetto a quello della seria disponibilità a prestare la propria attività gratuitamente e per pura vocazione solidaristica e parimenti di eventuali deliberazioni di non ammissione che non siano comprovate da motivazioni di ordine tecnico-strutturale.

Art. 3, 2° della legge regionale

Le organizzazioni di volontariato possono avvalersi di prestazioni di lavoratori dipendenti od autonomi, solo per lo svolgimento di attività per cui sia richiesta una specifica professionalità, o in caso di particolari esigenze dell'organizzazione, di attività necessarie ad assicurarne il regolare funzionamento.

SCHEMA RIEPILOGATIVO

E' pertanto da considerarsi **Organizzazione di Volontariato** ogni organismo liberamente costituito che svolge attività senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, tendente a conseguire finalità di carattere sociale, civile e culturale e che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Lo Statuto che rappresenta la formalizzazione degli accordi presi dalle persone che intendono dar vita all'organizzazione deve contenere gli elementi previsti dal codice civile: la denominazione dell'organizzazione, lo scopo, il patrimonio, la sede, le norme generali sull'ordinamento e sull'amministrazione.

Per la Legge 266/91 i requisiti richiesti ad un'organizzazione di volontariato che devono essere specificati nello statuto sono:

- l'assenza di fini di lucro;
- la democraticità della struttura;
- l'elettività delle cariche associative;
- la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti nonché l'indicazione dei loro diritti ed obblighi;
- l'obbligo di formazione del bilancio (dal quale devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti);
- le modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti.

Si consiglia inoltre di inserire nello Statuto la previsione di scioglimento dell'organizzazione, la cessazione o estinzione e la destinazione dei beni che residuano dopo la chiusura secondo gli orientamenti indicati nella stessa legge quadro.

Si veda in appendice lo schema di statuto tipo.

L'ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE: VANTAGGI E GRAVAMI

L'articolo 6 della legge 266/91 stabilisce che l'istituzione e la tenuta dei "registri generali" delle organizzazioni di volontariato sono disciplinati dalle Regioni e dalle Province Autonome. Non si tratta di un aspetto nuovo, perché vi sono già state delle leggi regionali che prevedevano l'iscrizione in determinati albi o registri delle organizzazioni di volontariato aventi sede nelle singole regioni.

Le leggi regionali, oltre alla istituzione dei registri prevedono anche le modalità di iscrizione nei registri stessi. L'iscrizione al registro non è un obbligo per le organizzazioni, è però una condizione necessaria per godere di determinate agevolazioni; presenta vantaggi ma allo stesso tempo comporta anche dei gravami.

Sotto l'aspetto giuridico, il diritto all'iscrizione al Registro Regionale, è un diritto soggettivo; tale iscrizione si presenta come il diritto ad essere ammessi, ad essere iscritti al Registro. L'articolo 6, comma 3, della legge 266/91, precisa che le organizzazioni di volontariato, che abbiano i requisiti di cui all'art.3, e che allegghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto hanno diritto di essere iscritte ai Registri. Trattasi pertanto di un diritto che è immediatamente "operativo"; una Regione non potrebbe iscrivere una organizzazione di volontariato dopo una certa data, o sotto condizione.

Quali sono in sintesi i vantaggi dell'iscrizione al registro regionale?

Le organizzazioni iscritte al Registro

- possono beneficiare delle agevolazioni fiscali;
- possono accedere ai contributi pubblici;
- possono stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici;
- possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti allo svolgimento della propria attività anche se l'organizzazione è priva di personalità giuridica, ed accettare donazioni e lasciti testamentari (con beneficio di inventario) di beni da destinare esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'organizzazione stessa;
- possono partecipare alle consultazioni per la programmazione degli interventi nel settore in cui l'organizzazione di volontariato opera;
- possono organizzare corsi di formazione per i propri volontari con contributo pubblico;
- possono partecipare ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale organizzati dalle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali;
- possono elaborare progetti sperimentali da sottoporre all'approvazione per eventuale finanziamento (totale o parziale) all'Osservatorio Nazionale per il Volontariato. Ogni

anno l'Osservatorio emana una specifica Circolare con la quale determina le modalità per la presentazione dei progetti di cui all'art.12, comma 1, lettera d) della legge quadro. (Per conoscere il testo della Circolare e la scadenza per la presentazione della domanda che varia di anno in anno è possibile rivolgersi alla Segreteria del Centro Nazionale per il Volontariato t. 0583/419500);

- possono avvalersi del diritto all'informazione e all'accesso ai documenti delle Amministrazioni dello Stato, ivi comprese le Aziende Autonome, gli Enti Pubblici ed i concessionari di pubblici servizi (legge 7 agosto 1990, n.241);
- possono usufruire della flessibilità dell'orario di lavoro da parte dei propri aderenti.

Quali sono i gravami che presenta l'iscrizione al Registro Regionale?

- La tenuta dei libri sociali;
- la formazione del bilancio dal quale devono risultare i contributi e i lasciti ricevuti;
- l'indicazione delle modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;
- il dovere di assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi;
- conservazione della documentazione relativa alle risorse economiche con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Le organizzazioni aventi sede nella Regione Toscana a chi devono presentare la domanda di iscrizione e quali documenti devono allegare ?

Con le modifiche apportate alla L. R. 28/93 dalla L. R. n. 29 del 15 aprile 1996 è stato istituito un registro regionale delle organizzazioni di volontariato articolato in sezioni provinciali. A tale registro possono iscriversi tutte le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio della Regione Toscana che siano costituite da almeno 6 mesi. Il termine di 6 mesi non è richiesto per le organizzazioni aderenti ad associazioni o federazioni regionali iscritte.

La domanda di iscrizione deve pertanto essere presentata non più al Presidente della Giunta Regionale come era previsto dalla normativa precedente, ma al Presidente della Provincia nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo e dello Statuto ovvero dell'accordo degli aderenti dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'organizzazione;
- elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- relazione concernente l'attività associativa svolta e quella in programma;
- bilancio consuntivo afferente l'esercizio finanziario precedente ed approvato dall'assemblea, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale;
- dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale concernente la determinante prevalenza dei volontari rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e dei professionisti convenzionati.

Il Presidente della Provincia, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti dalla normativa vigente, adotta il decreto per l'iscrizione dell'organizzazione nella sezione provinciale del registro regionale, indicando le attività per le quali l'iscrizione stessa è disposta. Nel caso non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine il Presidente della Provincia adotta il decreto motivato di diniego.

Questi provvedimenti sono comunicati all'organizzazione richiedente, al Sindaco del comune ove ha sede legale l'organizzazione e al Presidente della Giunta Regionale, entro 30 giorni dalla data della loro adozione.

Una volta che l'organizzazione è iscritta al Registro Regionale è sottoposta a successive revisioni periodiche per mantenere l'iscrizione al registro Regionale ?

La legge regionale toscana sul volontariato prevede che per consentire la verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione al registro regionale, le organizzazioni di volontariato inviino entro il 30 giugno di ogni anno alla Provincia in cui hanno sede legale:

- la dichiarazione del legale rappresentante con la quale si attesta che gli accordi istitutivi, l'atto costitutivo e lo Statuto, l'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, il numero dei volontari rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e dei professionisti convenzionati sono rimasti immutati o si attestano le modificazioni intervenute;
- la relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare;
- la copia del bilancio consuntivo afferente l'esercizio precedente, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale, approvato dall'assemblea.

La Provincia può negare l'iscrizione ?

Si la Provincia può negare l'iscrizione, adottando decreto motivato di diniego, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda; può inoltre disporre la cancellazione dal registro. Il Presidente della Provincia, qualora abbia accertato, dalle verifiche effettuate, che un'organizzazione di volontariato iscritta al registro regionale non è più in possesso di uno o più requisiti previsti dalla presente legge o che, nonostante diffida non ha adempiuto agli obblighi di presentazione della documentazione per la verifica del permanere dei requisiti dispone la cancellazione della stessa dal registro con decreto motivato.

Tale provvedimento è comunicato all'organizzazione interessata, al comune in cui ha sede l'organizzazione ed alla Giunta Regionale per la pubblicazione, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È da notare che la cancellazione dal registro regionale comporta per regione, enti locali ed altri enti pubblici l'obbligo di risoluzione dei rapporti convenzionali in atto con l'organizzazione stessa.

Contro entrambi i provvedimenti è ammesso, entro 30 gg., il ricorso al TAR; la decisione del TAR è appellabile al Consiglio di Stato entro 30 gg. dalla notifica.

Si precisa che il diniego dell'iscrizione al Registro Regionale può essere effettuato soltanto per motivi di legittimità. Si pensi, ad esempio, ad una organizzazione di volontariato che non presenti lo Statuto, o ad una organizzazione che non abbia i requisiti stabiliti dall'art. 3 della L.266/91. Il provvedimento negativo si deve quindi basare sul parametro di legittimità, e non di merito, cioè di opportunità, di valutazione etica o politica sull'organizzazione o sull'attività di essa.

Il provvedimento di diniego della iscrizione deve ovviamente essere motivato. Ciò si ricava implicitamente dall'art. 6 comma 4, L. 266/91 che prevede la necessità del provvedimento motivato per la cancellazione dal Registro. Oltre a questo, la necessità del provvedimento motivato deriva dalla prescrizione generale di cui all'art. 3 della L.241/90.

Il provvedimento di diniego è un atto impugnabile davanti al giudice amministrativo. Non è previsto alcun ricorso amministrativo alla regione, in sede di opposizione o di ricorso gerarchico, né è previsto un ricorso amministrativo in via straordinaria al Capo dello Stato. È un atto impugnabile davanti al TAR.

Si deve notare che i termini per il ricorso sono ridotti a 30 gg. dalla data di comunicazione rispetto ai normali termini di 60 gg. E' inoltre previsto che il TAR non decida in udienza pubblica, ma in Camera di Consiglio, entro un termine di 30 gg. dalla data di deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta; e, se essi non ne fanno richiesta, in loro assenza.

La sentenza del TAR è notificata ai ricorrenti ed è appellabile entro 30 gg. al Consiglio di Stato. Anche in questo caso i termini sono ridotti rispetto ai normali termini di 60 gg., ed il Consiglio di Stato procede con le stesse modalità del TAR.

Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti processuali, le indicazioni di legge sono piuttosto scarse. A parte queste norme speciali, di carattere derogatorio, si seguono le regole normali della giustizia amministrativa.

Per quanto riguarda le organizzazioni iscritte al registro regionale del volontariato, segnaliamo la possibilità di poter entrare a far parte della **consulta regionale del volontariato** pur non essendo associazioni o federazioni regionali o nazionali operanti in almeno 6 province, infatti con le modifiche apportate alla normativa regionale dalla L.R. n.29 del 15 aprile 1996, all'art. 7, comma 4 del testo coordinato della legge regionale sul volontariato (riportato in appendice) troviamo scritto che la Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato è composta da:

- due membri, uno effettivo e uno supplente, designati da ciascuna delle associazioni o federazioni rappresentative iscritte nella sezione del registro regionale di cui all'art.4, comma 9 (associazioni o federazioni regionali o nazionali - aventi sede legale in Toscana - che rappresentano organizzazioni che esercitano attività in almeno 6 Province);

- ed anche da due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dalle consulte provinciali del volontariato, con le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti, e scelti tra rappresentanti di organizzazioni non aderenti ad associazioni o federazioni regionali di cui all'art.4, comma 9, purché iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

LE CONVENZIONI

Il Termine "convenzione" equivale al termine contratto, patto, intesa, accordo.

Con la convenzione si stipula un accordo dal quale discendono per le parti reciproci diritti e obblighi.

La legge 266/91 all'art.7 stabilisce che le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi al Registro regionale possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici. Le convenzioni assumono un ruolo di particolare rilevanza, sia per la realizzazione dei fini di solidarietà, sia per gli specifici problemi che la loro concreta utilizzazione comporta.

Le convenzioni rappresentano infatti uno dei mezzi di incentivo e di sostegno dell'attività del volontariato, ma allo stesso tempo per il rapporto che si viene a creare tra organizzazioni ed enti pubblici c'è il rischio di una eccessiva "burocratizzazione" del volontariato che sarebbe certamente in contrasto con i principi espressi dalla L. 266/91.

Quali sono gli articoli della legge quadro che riguardano le convenzioni?

- L'art. 7 che detta norme in generale sui soggetti che possono concretamente stipulare una convenzione, sull'oggetto e su alcuni contenuti minimi che questa deve avere.

- L'art. 10, co. 2, lettera c) ed e) che demandano alla Regione la predisposizione dei requisiti organizzativi e dei criteri di scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni e la scelta delle condizioni e forme di finanziamento di sostegno alle attività di volontariato.

- L'art. 5 che indica tra le risorse economiche delle organizzazioni di volontariato i rimborsi derivanti dalle convenzioni.

- L'art. 4 che impone l'assicurazione degli aderenti per le organizzazioni che stipulano convenzioni.

Quali sono i soggetti che possono stipulare le convenzioni ?

Il base all'art. 7 della L. 266/91 possono stipulare convenzioni:

a) lo Stato, le Regioni, le Province Autonome, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici

b) le organizzazioni di volontariato iscritte che dimostrino attitudine e capacità operativa.

La valutazione sulla attitudine operativa e sulla capacità operativa delle singole organizzazioni di volontariato non è il risultato di una esclusiva valutazione degli enti e soggetti di cui al punto a), ma tale valutazione deve basarsi su requisiti e criteri che saranno

stabiliti dalle leggi regionali e provinciali. Questi requisiti e criteri sono come degli addendi che danno luogo ad una sommatoria di priorità, con la conseguenza che l'ente pubblico stipulante dovrà provvedere ad un vaglio, in ordine alla singola organizzazione di volontariato, sia per l'attitudine operativa, sia per la capacità operativa.

Qual'è il contenuto delle convenzioni ?

Innanzitutto precisiamo che tutte le convenzioni dovranno essere redatte con atto scritto. All'art.7, co. 2 della L. 266/91 sono stabiliti i vari punti di questo contenuto.

a) La convenzione deve contenere disposizioni che siano rivolte a garantire l'esistenza, la permanenza, delle condizioni necessarie, affinché le attività oggetto della convenzione siano svolte con continuità; quindi l'obiettivo principale e necessario della convenzione è che l'attività sia svolta in modo continuativo e non sia interrotta.

Pertanto la convenzione dovrà prevedere:

a1) le attività che saranno svolte dalla organizzazione di volontariato;

a2) il modo continuativo dello svolgimento dell'attività;

a3) l'individuazione delle condizioni necessarie perché le attività suddette siano concretamente svolte;

E' necessario precisare che la convenzione non può prevedere ipotesi generiche, o promesse, ma deve contenere la precisa determinazione delle attività e dei presupposti perché essa sia concretamente svolta in modo continuativo

b) Devono essere contenute disposizioni dirette a garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Si fa in questo caso riferimento alle varie situazioni di fatto collegate con l'attività di volontariato, per esempio situazioni di gravamio, nonché logicamente il rispetto dei diritti della persona dettati dalla nostra Costituzione. Non può pertanto essere prevista alcuna attività che possa limitare o ferire la dignità della persona.

c) Le convenzioni devono inoltre prevedere le "forme di verifica delle prestazioni".

Le prestazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato devono poter essere verificate. La norma non stabilisce espressamente chi deve effettuare queste verifiche, ma è coerente ritenere che ciò spetti all'ente che stipula la convenzione con l'organizzazione di volontariato.

Si tratta di forme di "verifica", quindi di valutazione del complesso delle prestazioni svolte; pertanto anche di "verifica" dei risultati ottenuti.

d) Le convenzioni devono prevedere le forme di controllo della qualità delle prestazioni svolte.

Si tratta di controlli sulla qualità delle prestazioni stesse.

e) Le convenzioni devono prevedere le modalità di rimborso delle spese.

f) E' inoltre previsto, art.7 co. 3, che la copertura assicurativa degli aderenti è elemento essenziale della convenzione.

La convenzione deve, perciò, contenere delle disposizioni che prevedono la copertura assicurativa e la determinazione degli oneri a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione.

Si può in questo caso allegare il contratto di assicurazione.

g) E' ulteriormente stabilito che: "gli oneri relativi devono essere a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione".

Gli oneri devono essere chiaramente espressi.

Oltre alle parti (a-g) delle convenzioni sopra elencate che sono stabilite per legge come parti obbligatorie, si possono aggiungere altre parti che si presentano opportune. Si tratta delle parti riguardanti "l'efficacia della convenzione (ciò per sapere esattamente quali sono i soggetti che sono vincolati alla sua osservanza); l'interpretazione della convenzione (specie in riferimento alla convenzione-tipo, allo statuto dell'organizzazione, e alle leggi regionali e statali); la modificazione della convenzione; e infine le disposizioni finali e transitorie.

- L'efficacia della convenzione è paragonabile all'efficacia dei contratti. Le convenzioni di cui alla legge 266/91 hanno efficacia diretta per le parti stipulanti (c.c. 1372 - il contratto ha forza di legge), ed hanno una efficacia indiretta anche per gli "utenti", in quanto è sulla base della convenzione che si svolge l'attività, o parte dell'attività, delle organizzazioni di volontariato.
- L'interpretazione della convenzione segue le regole di fondo della interpretazione dei contratti (art. 1362 e seguenti del c.c.), inoltre le disposizioni di queste convenzioni devono essere interpretate anche alla luce dei "requisiti e criteri" - previsti dall'art.10, comma 2, lettera d) - che saranno stabiliti dalle leggi regionali ed anche alla luce della stessa L.266/91.
- La modificazione della convenzione consiste in una modificazione della convenzione precedentemente stipulata. La convenzione dovrà pertanto prevedere i termini di procedimento per l'eventuale modifica della convenzione stessa.

Abbiamo specificato le parti obbligatorie che deve contenere una convenzione stipulata ai sensi della L. 266/91, ma nello specifico la legge regionale Toscana sul volontariato cosa prevede?

Ai sensi dell'art.10, co. 2 della Legge Regionale le convenzioni devono contenere:

a) indicazione delle attività oggetto del rapporto convenzionale;

b) indicazione del numero dei volontari adibiti alla erogazione delle prestazioni oggetto delle attività in convenzione ed il numero degli eventuali lavoratori dipendenti ed autonomi;

c) modalità e tempi di impiego delle persone di cui alla lettera b);

d) nomi dei responsabili dell'attività in oggetto;

e) disposizioni che garantiscano il rispetto dell'obbligo di assicurazione per gli aderenti che esplicano l'attività di volontariato in convenzione

f) elenco dei beni immobili, delle attrezzature, delle risorse che l'organizzazione possiede o usa per lo svolgimento dell'attività in oggetto;

g) indicazioni delle spese rimborsabili, le modalità e i tempi di accertamento di rimborso delle spese;

h) le disposizioni per assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità;

i) disposizioni che garantiscano il rispetto da parte del personale dell'organizzazione di volontariato della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente;

l) nel caso in cui le prestazioni si svolgano all'interno di strutture pubbliche o di strutture convenzionate con gli enti locali, deve essere contenuta una clausola con cui si autorizza e si disciplina l'accesso alle strutture di cui sopra da parte del personale dell'organizzazione di volontariato, nonché le modalità per l'acquisizione da parte dell'amministrazione interessata all'autorizzazione dell'accesso stesso;

m) disposizioni atte a garantire la comunicazione di eventuali variazioni degli elementi di cui alle lettere b),c), d), f), da parte dell'organizzazione verso l'amministrazione;

n) durata della convenzione e modalità di disdetta della stessa.

È importante ricordare che la normativa della Regione Toscana prevede che gli "oneri delle convenzioni devono essere rendicontati all'ente erogante con cadenza periodica e/o finale".

Possono essere previste delle convenzioni tipo ?

Certamente. Le convenzioni-tipo possono essere stabilite dai vari enti.

Non potrebbe lo Stato (ad esempio con una legge o un decreto ministeriale) stabilire lo schema di convenzione tipo per i rapporti tra regioni e volontariato. Ugualmente non potrebbe la Regione approntare delle convenzioni-tipo da stipulare tra province e organizzazioni.

La Regione Toscana ha predisposto una convenzione - tipo ?

La Regione ha predisposto due schemi di convenzione-tipo: A e B

Schema tipo di convenzione fra Enti pubblici ed Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro regionale per:

- A) - interventi integrativi di servizi di pubblico interesse;
 - interventi di emergenza legati ad avvenimenti eccezionali
- B) - interventi inerenti lo svolgimento di uno specifico progetto di pubblico interesse legato al bisogno sociale:
 - affidamento di utenti in stato di bisogno;

Questi schemi sono stati predisposti da un gruppo di lavoro degli Uffici della Regione Toscana ed hanno valore puramente indicativo come supporto agli Enti pubblici territoriali. Non sostituiscono gli schemi tipo di convenzione o accordi regionali in vigore per specifici interventi (trasporto sanitario - sangue - dialisi ecc...). Essi possono essere utilizzati per tutti i settori di presenza del volontariato:

a) socio - sanitario: attività sanitaria, anziani, handicappati, infanzia, minori, tossicodipendenti, ex detenuti, extracomunitari, nomadi, emigranti, sostegno alle famiglie e alla coppia, difesa dei diritti, studenti.

b) culturale: sostegno e supporto presso biblioteche, pinacoteche, archivi, musei, aree archeologiche o di interesse archeologico, monumenti, centri teatrali della musica e spettacolo, valorizzazione delle tradizioni locali, centri studi, ecc.. il tutto riferito, comunque, ad interventi resi come servizio alla collettività e come bisogno di crescita culturale.

c) ambiente: interventi di sostegno e supporto (anche in regime di urgenza e calamità) per il recupero e la salvaguardia della flora, fauna, territorio, come servizio di volontariato rivolto al benessere della collettività, in collaborazione con gli Enti pubblici preposti.

d) protezione civile: ogni intervento in stato di emergenza e teso alla prevenzione, in collaborazione con gli Enti pubblici per l'antincendio, soccorso alpino, soccorso in mare, soccorso speleologico, soccorso stradale, comunicazioni radio calamità naturali, supporto ai raduni sociali ecc.

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E NON, ED ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI AI SENSI DELLA L. 266/91 E L.R.T. 28/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE PER ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE O DI INTERVENTI DI EMERGENZA LEGATI AD AVVENIMENTI ECCEZIONALI E/O IMPREVEDIBILI.

In data _____

TRA

L'Ente Pubblici con sede in _____ Via _____
_____ Cod.fisc. _____ nella persona del legale
rappresentante (carica) _____

Sig. _____ nato a _____
(Prov. _____) il _____ residente a _____ (Prov. _____)
munito dei poteri per quest'atto allo sottoscrizione in forza di deliberazione del _____
n. _____ assunta dal (organo deliberante) _____

esecutiva ai sensi di legge

E

L'Organizzazione di volontariato denominata _____
_____ con sede nel Comune di _____ (Prov. _____)
Cod.Fisc. _____ nella persona del legale
rappresentante (carica) _____ Sig. _____

_____ nato a _____
(Prov. _____) il _____ residente a _____
(Prov. _____) a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie.

Preso atto che l'Organizzazione sopra nominata è regolarmente iscritta al registro regionale del volontariato ex L.R.T. 28/93 con D.P.G.R. n. _____
del _____ e che non sono in corso procedure di revoca; che l'Organizzazione opera prevalentemente nel settore _____
ed inoltre nei settori _____

ART. 1

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l'Ente Pubblico contraente e l'Organizzazione di volontariato sopra indicata per:

- intervento integrativo in servizi di pubblico interesse;
- intervento in situazione di emergenza legato ad avvenimenti eccezionali e/o imprevedibili;

in spirito di collaborazione e partecipazione della medesima alla realizzazione delle seguenti prestazioni (indicare il tipo e la qualità e modalità degli interventi di cui viene concordata l'attuazione da parte dell'Associazione):
periodo da _____ al _____
giorni settimanali n. _____

ART. 2

Per lo svolgimento delle attività o prestazioni di cui sopra l'Organizzazione garantisce la disponibilità di un numero di volontari aderenti (ed eventualmente di un numero di dipendenti o professionisti) come sotto indicato, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati:

Ruolo	N. Volontari	N. Dipendenti Prof. Convvenz.
_____	_____	_____

I volontari, soci dell'Organizzazione, sono prevalenti per numero e prestazioni rispetto ai dipendenti e/o liberi professionisti.

Il personale di cui sopra sarà impiegato con le seguenti modalità e tempi _____

Il responsabile o i responsabili delle attività indicate nella presente convenzione è/sono _____

Tutto il personale volontario operante nella Organizzazione è regolarmente assicurato ai sensi degli art. 4 e 7 3° comma della Legge 11.08.91 n. 266 e decreti ministeriali attuativi.

Il rapporto con l'eventuale personale dipendente o libero professionista è regolato dai contratti di lavoro in vigore e delle normative previdenziali e fiscali in materia.

ART. 3

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Ente contraente si impegna a corrispondere all'Organizzazione il seguente corrispettivo ai sensi dell'art. 5 della L.266/91

1 il seguente contributo onnicomprensivo finalizzato esclusivamente al sostegno dell'attività o progetto di cui trattasi determinato in L. _____
(_____), a fronte del contestuale rilascio di ricevuta.

Salvo diversi accordi così determinati _____

L'Ente contraente si impegna alla liquidazione dell'importo sopra indicato entro 90 giorni dalla presentazione della ricevuta.

N.B. Tale tipo di contributo onnicomprensivo è, di norma, riservato ad iniziative sporadiche, limitate nel tempo, occasionali o determinate da eventi eccezionali.

2 Il seguente rimborso delle spese derivante la stipula della convenzione di cui trattasi così determinato:

a) spese relative al funzionamento della sede - escluso personale - (in quota parte proporzionale all'entità della convenzione): affitto, servizi, utenze, segreteria, manutenzione, cancelleria, rappresentanza, indicate presuntivamente in totale L. _____

b) oneri derivanti il rimborso delle spese ai volontari: viaggi auto propria (vedi tabelle ACI) - mezzi pubblici ordinari - missioni - rappresentanza - indumenti - (per attività soggette a rapida usura) il tutto secondo il regolamento dell'Associazione ai sensi delle leggi vigenti, indicati presuntivamente in L. _____

c) oneri derivanti dall'Assicurazione dei volontari impiegati (in quota parte) indicati presuntivamente in L. _____

d) oneri relativi il personale dipendente o libero professionale indicato nella convenzione in regola con le norme di legge (in quota parte rispetto alla convenzione)

Descrizione _____

Indicati presuntivamente in L. _____

e) oneri per attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività e loro manutenzione (da inventariarsi).

Descrizione _____

Indicati presuntivamente in L. _____

f) oneri per materiale divulgativo, informativo, formativo per la collettività e/o il servizio

Specificare _____

Indicati presuntivamente in L. _____

g) oneri per altro (specificare) _____

Indicati presuntivamente in L. _____

Totale generale presuntivamente indicato in L. _____

L'Ente contraente si impegna alla liquidazione dell'importo totale sopra indicato entro 90 giorni della rendicontazione delle spese.

Detta rendicontazione verrà effettuata a cadenza semestrale mediante presentazione all'Ente contraente dell'elenco dettagliato delle spese sostenute dall'Organizzazione, a firma del Presidente, ed il contestuale rilascio di ricevuta.

Alla rendicontazione è accompagnata relazione contenente l'indicazione delle modalità con cui l'attività è stata svolta, tempi e risultati ottenuti.

ART 4

L'Ente contraente si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, le attività in svolgimento anche sotto il profilo della qualità, possibilmente alla presenza dei responsabili del progetto.

Eventuali osservazioni devono essere comunicate all'Organizzazione per scritto entro 15 giorni dalla verifica affinché l'Organizzazione adotti i necessari provvedimenti in merito.

Per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente l'Ente contraente ha la facoltà di recedere dalla convenzione dandone comunicazione scritta all'Organizzazione.

ART 5

Ai sensi dell'art. 11 della Legge R.T. 28/93, l'accesso ai locali dell'Ente contraente e

l'uso della documentazione da parte dei responsabili dell'Organizzazione e/o del personale impegnato nell'attività oggetto della presente convenzione sono concordanti con i responsabili dei servizi di riferimento. Analogamente l'eventuale accesso di personale dell'Ente contraente ai locali di proprietà o in uso dell'Organizzazione e l'uso di attrezzature o documentazione ivi presenti sono concordate tra i responsabili dell'Organizzazione e i responsabili dei servizi dell'Ente contraente.

ART 6

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione l'Ente contraente concede in comodato all'Organizzazione che accetta le attrezzature/locali seguenti

_____ in regola circa la normativa vigente in materia di sicurezza.

La manutenzione ordinaria dell'attrezzature/locali predetti compete all'Associazione mentre quella straordinaria è di competenza dell'Ente contraente ai sensi dell'art. 1803 e seg. del Cod.Civ.

ART 7

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione l'Organizzazione mette a disposizione i seguenti beni immobili, attrezzature, risorse in regola circa la normativa vigente in materia di sicurezza; _____

ART 8

L'organizzazione assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale impegnato della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza, e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

ART 9

L'Organizzazione garantisce la tempestiva comunicazione all'Ente contraente di eventuali variazioni concernenti:

- numero, modalità e tempi di impiego di volontari o professionisti adibiti all'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- nominativi dei responsabili;
- beni mobili ed immobili concessi in uso oggetto della convenzione.

ART. 10

L'Ente contraente garantisce la tempestiva presenza ed intervento per quanto di propria competenza istituzionale ed avoca e se la competenza del coordinamento, del controllo e verifica.

ART. 11

Per eventuali interventi di emergenze imputabili ad avvenimenti eccezionali e imprevedibili che richiedono l'intervento immediato, la convenzione, previo accordo breve fra le parti, deve essere perfezionata nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge.

ART. 12

La presente convenzione ha la durata dal _____ fino al _____.
Eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti nel rispetto delle norme di legge in materia.

SCHEMA-TIPO B

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E NON, ED ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI AI SENSI DELLA L. 266/91 E L.R.T. 28/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DI UNO SPECIFICO PROGETTO DI PUBBLICO INTERESSE (COMUNITA' RESIDENZIALI - CENTRI ESTIVI RESIDENZIALI - CENTRI DIURNI DI OSPITALITA' PER LA SOCIALIZZAZIONE, RIABILITAZIONE, ATTIVITA' ERGOTERICHE - COMUNITA' AGRICOLE - CENTRI DI SERVIZIO (MENZA, LAVANDERIA, SOSTEGNO, ECC.) - CENTRI CULTURALI - FORMATIVI O PER L'AFFIDAMENTO DI UTENTI IN STATO DI BISOGNO.

In data _____

TRA

L'Ente Pubblici con sede in _____ Via _____
_____ Cod.fisc. _____ nella persona del legale
rappresentante (carica) _____
Sig. _____ nato a _____
(Prov. _____) il _____ residente a _____ (Prov. _____)
munito dei poteri per quest'atto allo sottoscrizione in forza di deliberazione del _____
_____ n. _____ assunta dal (organo deliberante)

esecutiva ai sensi di legge

L'Organizzazione di volontariato denominata _____
_____ con sede nel Comune di _____ (Prov. _____)
Cod.Fisc. _____ nella persona del legale
rappresentante (carica) _____ Sig. _____
_____ nato a _____
(Prov. _____) il _____ residente a _____
(Prov. _____) a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie.
Preso atto che l'Organizzazione sopra nominata è regolarmente iscritta al registro regionale del volontariato ex L.R.T. 28/93 con D.P.G.R. n. _____ del _____ e che non sono in corso procedure di revoca; che l'Organizzazione opera prevalentemente nel settore _____ ed inoltre nei settori _____

ART. I

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l'Ente Pubblico contraente e l'Organizzazione di volontariato sopra indicata per:

- per l'affidamento di utenti in stato di bisogno con modalità descritte.
- lo svolgimento del seguente progetto:

a) Struttura:

- gestione di presidi di accoglienza a carattere residenziale;
- gestione di presidi di accoglienza a carattere residenziale estivo;
- gestione di Centri diurni per attività di:
 - socializzazione - riabilitazione - tempo libero - educazione
 - ergoterapia - formazione professionale - attività produttive marginali finalizzate all'inserimento sociale
- gestione di centri di servizio per attività di:
 - sostegno - orientamento
 - mensa, lavanderia lavori simili

- gestione di comunità agricole per attività ergoterapiche e formative finalizzate all'integrazione sociale
- centri culturali - formativi
- altro (specificare) _____

b) Utente

- infanzia
- minori (disagio, disadattati, carcere)
- disagio familiare
- emarginazione
- anziani (autosufficienti e non)
- handicap fisico
- handicap psichico
- tossicodipendenze - alcool
- regime libertà vigilata
- nomadi
- extracomunitari
- difesa dei diritti
- altro (specificare) _____

c) Modalità

L'attività è svolta in spirito di collaborazione e partecipazione e si concorda la seguente tipologia, qualità e modalità di svolgimento dell'intervento:

periodo da _____ al _____
giorni settimanali n. _____

ART. 2

Per lo svolgimento delle attività o prestazioni di cui sopra l'Organizzazione garantisce la disponibilità di un numero di volontari aderenti (ed eventualmente di un numero di dipendenti o professionisti) come sotto indicato, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e delle professionalità previste dalla normativa vigente per i centri di accoglienza.

Ruolo

N. Volontari

N. Dipendenti
Prof. Convenz.

I volontari, soci dell'Organizzazione, sono prevalenti per numero e prestazioni rispetto ai dipendenti e/o liberi professionisti convenzionati.

Il personale di cui sopra sarà impiegato con le seguenti modalità e tempi _____

Il responsabile o i responsabili delle attività indicate nella presente convenzione è/sono _____

Tutto il personale volontario operante nella Organizzazione è regolarmente assicurato ai sensi degli art. 4 e 7.3° comma della Legge 11.08.91 n. 266 e decreti ministeriali attuativi. Il rapporto con l'eventuale personale dipendente o libero professionale è regolato dai contratti di lavoro in vigore e delle normative previdenziali e fiscali in materia.

ART. 3

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Ente contraente provvede al rimborso delle spese sostenute dall'Organizzazione ai sensi dell'art. 5 della L. 266/91

a) spese derivanti il funzionamento della struttura ospitante - escluso personale - : affitto, servizi, utenze, segreteria, manutenzione, cancelleria, rappresentanza, assicurazioni generali, indicate presuntivamente in totale L. _____

b) oneri derivanti il rimborso delle spese ai volontari: viaggi auto propria (vedi tabelle ACI) - mezzi pubblici ordinari - missioni - rappresentanza - indumenti - (per attività soggette a rapida usura) ecc. il tutto secondo il regolamento dell'Organizzazione ai sensi delle legge, indicati presuntivamente in L. _____

c) oneri derivanti dall'Assicurazione dei volontari impiegati ai sensi della normativa vigente, indicati presuntivamente in L. _____

d) oneri derivanti il personale dipendente o libero professionale indicato nella convenzione in regola con le norme di legge

Descrizione _____

Indicati presuntivamente in L. _____

e) oneri per attrezzature, beni mobili, materiale vario necessarie allo svolgimento delle attività e loro manutenzione (da inventariarsi).

Descrizione _____

Indicati presuntivamente in L. _____

f) oneri per materiale divulgativo, informativo, formativo educativo e di tempo libero per attività ergoterapiche

Descrizione _____

Indicati presuntivamente in L. _____

g) oneri per spese di vitto. Descrizione (tabella dietetica ecc.) _____

Indicati presuntivamente in L. _____

h) oneri per effetti personali, pulizia, studio, formazione:

Descrizione _____

Indicati presuntivamente in L. _____

i) oneri per spese per il tempo libero e trasporto degli utenti

Indicati presuntivamente in L. _____

l) oneri per materiale sanitario - protesico - visite mediche specialistiche (non comprese nel SSR) _____

Indicati presuntivamente in L. _____

m) oneri per altro (specificare)

Indicati presuntivamente in L. _____

Totale generale presuntivamente indicato in L. _____

- utenti previsti n. _____ (min. _____ max _____)

- ore di permanenza al centro degli utenti: n. ore _____

per utenti n. _____ per giorni alla settimana n. _____

per settimane annue n. _____

Dalla descrizione delle spese sopraindicate secondo le ore, i giorni di presenza dell'utente presso la struttura, si concorda un rimborso spesa giornaliero pro-capite pari a L. _____ (_____)

L'Ente contraente si impegna alla liquidazione dell'importo delle rette risultanti entro 90 gg. dalla presentazione della ricevuta

La rendicontazione dovrà avvenire presentando all'Ente contraente, trimestralmente, prospetto riepilogativo delle effettive presenze degli utenti presso la struttura e dell'importo risultante con il rilascio della ricevuta.

A tali documenti è accompagnata relazione contenente l'indicazione delle modalità con cui l'attività è stata svolta.

ART. 4

L'Ente contraente si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, le attività in svolgimento anche sotto il profilo della qualità, possibilmente alla presenza dei responsabili del progetto.

Eventuali osservazioni devono essere comunicate all'Organizzazione per scritto entro 15 giorni dalla verifica affinché l'Organizzazione adotti i necessari provvedimenti in merito.

Per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente l'Ente contraente ha la facoltà di recedere dalla convenzione dandone comunicazione scritta all'Organizzazione.

ART. 5

Ai sensi dell'art. 11 della Legge R.T. 28/93, l'accesso ai locali dell'Ente contraente e l'uso della documentazione da parte dei responsabili dell'Organizzazione e/o del personale impegnato nell'attività oggetto della presente convenzione sono concordanti con i responsabili dei servizi di riferimento. Analogamente l'eventuale accesso di personale dell'Ente contraente ai locali di proprietà o in uso dell'Organizzazione e l'uso di attrezzature o documentazione ivi presenti sono concordate tra i responsabili dell'Organizzazione e i responsabili dei servizi dell'Ente contraente.

ART. 6

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione l'Ente contraente concede in comodato all'Organizzazione che accetta le attrezzature/locali seguenti

in regola circa la normativa vigente in materia di sicurezza e dei parametri regionali previsti per le comunità o Centri di Assistenza.

La manutenzione ordinaria delle attrezzature/locali predetti compete all'Associazione mentre quella straordinaria è di competenza dell'Ente contraente ai sensi dell'art. 1803 e seg. del Cod. Civ.

ART. 7

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione l'Organizzazione mette a disposizione i seguenti beni immobili, attrezzature, risorse in regola circa la normativa vigente in materia di sicurezza e dei parametri regionali previsti per le Comunità o Centri di Assistenza;

ART. 8

L'Organizzazione assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale impegnato della normativa regionale, vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza, e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

ART. 9

L'Organizzazione garantisce la tempestiva comunicazione all'Ente contraente di eventuali variazioni concernenti:

- numero, modalità e tempi di impiego di volontari o professionisti adibiti all'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione;

- nominativi dei responsabili;

- beni mobili ed immobili concessi in uso oggetto della convenzione.

ART. 10

L'Ente contraente garantisce la tempestiva presenza ed intervento per quanto di propria competenza istituzionale ed avoca a se la competenza del coordinamento, del controllo e verifica.

ART. 11

La presente convenzione ha la durata dal _____ fino al _____

Eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti nel rispetto delle norme di legge in materia.

Quali sono i requisiti e i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato?

Secondo la Legge Regionale Toscana sul volontariato danno titolo di priorità i seguenti requisiti:

- a) qualificazione del personale volontario in relazione alle prestazioni da erogare con particolare riguardo alla frequenza di corsi di formazione professionale;
- b) sede dell'organizzazione nell'ambito territoriale dell'Amministrazione con la quale si stipula la convenzione;
- c) prevalenza dell'impiego di volontari rispetto al personale dipendente;
- d) continuità di presenza degli stessi operatori tale da garantire un adeguato svolgimento dell'attività prestata in convenzione in relazione alle finalità da perseguire.

QUESTIONI DI CARATTERE ASSICURATIVO I registri degli aderenti e la polizza tipo

Che cosa impone la legge sul Volontariato in materia di assicurazione?

L'art. 4 della legge quadro sul volontariato 11.8.91 n. 266 sancisce l'obbligatorietà per le organizzazioni di volontariato di assicurare i propri aderenti. In seguito due decreti ministeriali (14.2.92 e 16.11.92) hanno stabilito le norme sul funzionamento delle polizze di assicurazione.

Quali associazioni sono obbligate a stipulare le polizze?

La legge non chiarisce se l'obbligatorietà riguarda tutte le organizzazioni, soltanto quelle iscritte nel registro regionale oppure soltanto quelle di cui all'art. 7 della legge quadro (che operano cioè in convenzione con gli enti pubblici).

Premesso che l'obbligatorietà dell'assicurazione prescinde dal tipo di attività svolta, noi riteniamo che l'obbligatorietà debba intendersi soltanto per le associazioni che, essendo iscritte al registro regionale, hanno una stabile organizzazione e che quindi si prevede possano avere una certa durata nel tempo.

Ricordiamo che, quando l'attività di volontariato è oggetto di una convenzione con un Ente l'onere della polizza è a carico dell'Ente convenzionante (USL, comune, ecc.). Se la convenzione riguarda solo una parte dell'attività dell'organizzazione il rimborso da parte dell'Ente sarà proporzionalmente ridotto.

Quali garanzie deve prestare la polizza?

La legge prevede che il volontario debba essere assicurato contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi. Naturalmente le garanzie debbono essere operanti soltanto durante lo svolgimento dell'attività di volontariato per conto della associazione di cui il volontario fa parte.

La polizza responsabilità civile deve riguardare sia la responsabilità dell'associazione in quanto tale che quella personale dei singoli associati.

La polizza infortuni e malattie devono coprire, come detto, gli associati in quanto volontari a prescindere dalle attività professionali che essi svolgono normalmente (il pompiere e l'impiegato che svolgono la stessa attività di volontariato devono pagare lo stesso importo e beneficiare delle medesime garanzie).

Mentre è facilmente verificabile il nesso di causalità nell'assicurazione responsabilità civile ed in quella infortuni, non si può dire altrettanto dell'assicurazione malattie. Risulterà molto difficile capire se la polmonite contratta da tizio sia riconducibile alla sua atti-

vità prestata per l'associazione di volontariato X oppure no. In effetti esiste in questo campo un vuoto legislativo che ci auguriamo venga presto colmato.

Quali sono i volontari che debbono essere assicurati?

La legge fa riferimento a "tutti gli aderenti". Noi riteniamo che debbono considerarsi tali tutti quei volontari che svolgono praticamente e personalmente l'attività di volontariato propria dell'organizzazione. Non deve essere assicurato quel socio sostenitore o simpatizzante che, pur pagando una quota di iscrizione, non partecipa attivamente all'attività dell'associazione se non per riunioni sporadiche o cene sociali.

I soci devono essere identificati nell'apposito registro previsto dalla legge.

Come deve essere tenuto e a che cosa serve il registro degli aderenti previsto dalla legge?

Il registro degli aderenti non è altro che un quaderno del quale devono essere numerate tutte le pagine e che deve essere vidimato prima di essere posto in uso da un notaio o dal segretario comunale (più economico).

Bisogna elencare sul registro tutti i volontari che devono essere assicurati sulla base di quanto detto prima precisando nome, cognome luogo e data di nascita.

Nel caso di variazioni di nominativi è necessario indicare i nuovi volontari e deperare quelli che non svolgono più attività per l'associazione.

In ogni caso, è necessario barrare con un rigo il registro appena sotto all'ultimo nominativo elencato.

La legge fa riferimento a polizze cumulative e numeriche. Cosa significa?

Le polizze dovranno far riferimento al citato registro degli aderenti per quanto concerne il numero delle persone da assicurare e devono prevedere l'eventuale regolazione del premio da pagare sulla base dei volontari che hanno svolto l'attività per l'organizzazione durante l'anno. Per cui non dovranno essere elencati nel contratto di assicurazione i singoli soci ma soltanto il numero totale dei volontari attivi ed eventualmente il numero massimo di quelli che sono in servizio contemporaneamente: la Pubblica Assistenza che avesse 500 soci di cui 100 volontari attivi, dovrà assicurare 100 volontari attivi (ed indicarli nel registro degli aderenti) di cui x in servizio contemporaneo (esempio 10).

Il costo dell'assicurazione dovrà essere calibrato anche alla quantità dell'impegno dei volontari nell'associazione: diverso è il caso dell'associazione con 100 volontari che dedicano all'attività 1 ora al mese del proprio tempo e quello dell'associazione con 100 volontari che vi dedicano 2 ore al giorno.

Altro parametro da tenere in considerazione dovrà essere il rischio che corrono i volontari: attività culturali come l'animazione dei musei pagheranno un premio assicurativo meno elevato rispetto alle guide alpine.

L'assicuratore dovrà anche considerare se all'interno della medesima associazione ci

sono diverse categorie di volontari (chi resta sempre in ufficio, chi guida l'autoambulanza).

Quali altre caratteristiche dovrà avere la polizza?

Noi consigliamo di stipulare contratti di durata annua, senza prendere impegni troppo lunghi non consoni al tipo di attività cui le polizze si riferiscono.

La legge non fa riferimento alle somme da assicurare, per cui l'obbligo di legge è adempiuto anche in presenza di somme assicurate minime. Riteniamo di scegliere combinazioni di somme assicurate e massimali di polizza idonei al tipo di attività che l'associazione svolge.

La polizza di responsabilità civile dovrà avere un massimale abbastanza elevato (minimo 1.000.000.000) in quanto non si può mai prevedere con certezza a cosa si può andare incontro e un sinistro grave può pregiudicare il patrimonio dell'associazione (immobili, automezzi, computers) ed eventualmente quello personale del responsabile.

La polizza infortuni dovrà prevedere al minimo una somma assicurata in caso di morte o invalidità permanente grave del volontario, nonché un rimborso delle spese mediche sostenute in seguito all'infortunio.

La polizza malattie potrà prevedere una diaria giornaliera in caso di ricovero per malattia o infortunio ed un'eventuale diaria giornaliera per convalescenza post ricovero.

Altri accorgimenti da tenere in considerazione riguardano:

- i limiti di età: generalmente le polizze standardizzate prevedono un limite massimo di età (75 anni) per l'assicurazione infortuni e malattia ma spesso i volontari hanno superato questo traguardo anagrafico;

- i limiti territoriali: se un'organizzazione opera in paesi esteri deve verificare che non siano previsti limiti territoriali;

- i volontari devono essere considerati terzi fra di loro;

E' importante, infine, inquadrare correttamente le attività svolte ed indicarle nella polizza assicurativa al fine di evitare problemi in caso di sinistro.

I Soci di alcune Associazioni sono già assicurati in virtù di altre disposizioni di legge. In questo caso come bisogna comportarsi ?

Bisogna ricordare che la copertura assicurativa è operante soltanto durante lo svolgimento dell'attività di volontariato svolta dall'Associazione che stipula la polizza. Per cui può verificarsi il caso di uno stesso soggetto che, prestando la propria opera in più di un'Associazione, viene assicurato in più contratti che però lo tutelano in momenti diversi, per cui non si sovrappongono.

Caso diverso è quello di quei volontari che sono già assicurati in virtù di disposizioni di legge come ad esempio i donatori di sangue. In questo caso la polizza deve essere stipulata tenendo conto del numero dei componenti il Comitato Direttivo e degli altri soci che si occupano dell'organizzazione delle attività del Gruppo dei donatori di sangue. Non

devono, invece, essere assicurati i donatori che si limitano a donare il sangue senza svolgere alcuna altra attività pratica all'interno dell'Associazione.

Come devono comportarsi le Organizzazioni che operano in regime di convenzione con Enti pubblici?

L'art. 7 della legge è molto chiaro. Quando esiste una Convenzione con un Ente, l'onere dell'assicurazione è a carico di quest'ultimo per intero se la convenzione riguarda tutta l'attività dell'associazione di volontariato, in quota parte se riguarda solo una parte di essa.

L'obbligo di stipulare la polizza resta sempre a carico dell'Associazione.

QUESTIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO CONTABILE

Le associazioni di volontariato senza scopo di lucro sono qualificate dal punto di vista fiscale come enti non commerciali e sono assoggettate ad una disciplina assai particolare e complessa. Ciò naturalmente se l'associazione svolge anche un'attività considerata dal fisco commerciale e quindi rilevante sotto questo profilo.

Se l'ente vive esclusivamente di quote associative e contributi a fondo perduto di soci o terzi che condividendo le finalità istituzionali dell'ente contribuiscono al suo sostentamento senza tuttavia ricevere nessuna controprestazione in cambio, non vi sono obblighi fiscali. E' sufficiente che l'associazione sia in possesso di numero di codice fiscale - e non di partita IVA - per effettuare gli acquisti necessari, che venga conservata la documentazione in entrata e in uscita e per una corretta rendicontazione i responsabili possono tenere semplici scritture interne, senza particolari formalità, al fine di un corretto rapporto con gli associati e di una doverosa rendicontazione economica.

Diversa è la situazione di quelle associazioni che oltre ad avere le descritte entrate, effettua anche attività commerciale. Per il fisco si ha attività commerciale tutte le volte che il soggetto, anche se non per scopo principale, effettua una prestazione di servizio o una cessione di un bene verso un corrispettivo specifico che rappresenta il prezzo del contratto.

Tale situazione è quindi piuttosto frequente, poiché è frequente che le associazioni svolgano quel minimo di attività che consenta loro ulteriori entrate.

Occorre distinguere in primo luogo se tale situazione si verifica occasionalmente o abitualmente. Non è agevole distinguere i due concetti: occorre fare riferimento alla ripetitività di tali operazioni, al loro numero, alla loro prevedibilità, alla organizzazione utilizzata per il loro svolgimento e così via.

In ogni modo se l'attività è effettivamente svolta in maniera non abituale, non sussistono i presupposti dell'imposta sul valore aggiunto e non è necessario avere numero di partita IVA né sottostare agli altri adempimenti. E' possibile documentare le entrate con una semplice ricevuta e dichiarare tali corrispettivi in dichiarazione per le imposte dirette IRPEG e ILOR su modello 760, nonché provvedere al pagamento delle imposte.

E' bene essere estremamente prudenti nel valutare la occasionalità di tale attività e procedere nel senso indicato solo in casi estremamente limitati e certi. Se infatti l'attività commerciale non è occasionale, ma di fatto abituale, scattano anche per l'ente non commerciale oltre che gli adempimenti relativi alle imposte dirette, anche quelli in materia di IVA, con necessità di attribuzione di numero partita IVA, nonché di tenuta delle scritture contabili, della liquidazione dell'imposta mensile o trimestrale, della dichiarazione annuale.

Tali adempimenti riguardano naturalmente solo la parte commerciale dell'attività, poiché contributi e quote associative restano fuori campo applicazione dell'imposta.

Tuttavia le operazioni "commerciali" possono sfuggire all'imposizione (sia I.V.A. che I.R.P.E.G.) ad una duplice condizione:

- a) che siano rese ai soci, associati e partecipanti
- b) effettuate in conformità alle finalità istituzionali delle associazioni.

Tale esclusione è prevista dalla normativa ordinaria fiscale e quindi indipendentemente dalla legge quadro.

Se il soggetto svolge quindi abitualmente attività commerciale, diventa un normale soggetto passivo dell'IVA come ogni altro contribuente in qualsiasi forma giuridica si organizza, limitatamente a quella sfera commerciale dell'attività associativa. Come ogni contribuente, ha anche diritto alla detrazione di imposta pagata a monte, ma ovviamente solamente per l'IVA pagata su operazioni commerciali, cioè relativa ad acquisti serviti per il conseguimento di ricavi imponibili.

Anche ai fini dell'imposte dirette gli adempimenti crescono: è necessario tenere le scritture contabili, scegliendo tra una contabilità unica o una contabilità separata tra attività commerciale e attività non commerciale. Tale scelta, oltre che comportare una diversa modalità di tenuta dei libri, comporta anche una diversa modalità di determinazione della base imponibile. In caso di contabilità separata si procederà alla determinazione dell'imponibile avendo già distinto tra costi commerciali, detraibili, e costi non commerciali e quindi indetraibili.

Nel caso di contabilità unica, viceversa, si potranno detrarre per intero i soli costi commerciali e per le spese promiscue si procederà proporzionalmente in base al rapporto esistente tra entrate commerciali e totale delle entrate. Non appare questa la sede per entrare ulteriormente in dettagli tecnici, quali le differenze tra regime semplificato e regime ordinario, tenuta dei libri ed altro, poiché sembra sufficiente richiamare l'attenzione sulla necessità di tali adempimenti, ma anche sulla loro peculiarità rispetto ai "normali" soggetti.

Naturalmente nel caso che l'associazione svolga un'attività commerciale o produttiva non marginale anche se a scopi di esclusivo sostentamento delle attività statutarie, si creano problemi di compatibilità con la legge quadro n. 266/91 e quindi con l'iscrizione o il permanere nei registri regionali.

Infatti, l'articolo 5 della Legge 266, elencando le risorse economiche delle associazioni di volontariato dopo averne citate altre, parla esclusivamente di "entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali" (let. g.).

Se l'elenco si intende tassativo ed esaustivo di tutte le possibili entrate delle associazioni iscritte, un'attività commerciale pura risulterebbe incompatibile con l'iscrizione nel registro regionale.

Un ulteriore adempimento che le associazioni possono avere riguarda la figura del

così detto sostituto di imposta. E' frequente che le associazioni, oltre all'opera dei volontari, si avvalgano anche di prestazioni professionali retribuite. Se vengono pagati tali compensi, al momento del pagamento l'associazione deve effettuare una ritenuta d'acconto del diciannove per cento, che deve essere versata entro il giorno quindici del mese successivo all'erario, tramite concessionario per la riscossione, cioè in esattoria. Anche da questo adempimento consegue un ulteriore obbligo dichiarativo, cioè la presentazione del modello 770, relativo appunto ai compensi pagati. E' bene sottolineare che questo adempimento scatta per tutti gli enti non commerciali che pagano compensi a titolo di lavoro autonomo, sia abituale che occasionale, e quindi anche per quegli enti che non svolgono affatto attività commerciale. Si deve da ultimo ricordare, ma pare evidente, che se l'associazione svolge una qualche attività soggetta a regime particolare IVA a imposte dirette, quale organizzazione di spettacoli, viaggi, ecc., si applicherà tale normativa.

Per quanto concerne invece la legislazione speciale in materia due leggi meritano rapida citazione. La prima è la Legge 398/91, estesa a tutte le associazioni senza scopo di lucro con volume di affari, si intende commerciale, fino a cento milioni di lire.

La normativa prevede vantaggi sia dal punto di vista formale, che da quello sostanziale. E' infatti previsto un esonero dalla tenuta delle scritture contabili, nonché dichiarazione annuale IVA, per quelle associazioni che hanno optato per tale regime. Dal punto di vista sostanziale invece, la determinazione delle imposte a debito, sia IVA che dirette, avviene mediante sistema forfettario che vede l'applicazione di coefficienti, in genere assai favorevoli per le associazioni. Importanti vantaggi vi sono anche in materia di esonero dalla emissione di ricevute fiscali e scontrini, obblighi ai quali invece soccombono in linea generale quelle associazioni che svolgono attività commerciale. Un provvedimento assai più ampio in materia di no-profit è stato rappresentato dalla legge quadro sul volontariato (L.266/91), tale da richiedere ben altre riflessioni, soprattutto per la sua difficoltà applicativa. In questa occasione possiamo ricordare i notevoli vantaggi che la norma comporta per le associazioni di volontariato che rientrano in ambito applicativo di tale provvedimento, quale esclusione totale dall'IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, la non imponibilità ai fini IRPEG delle attività commerciali marginali, l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili, per rimanere solo ai vantaggi di natura prevalentemente fiscale. La condizione per poter godere di tali vantaggi è quella, in primo luogo, di essere iscritti nei registri regionali del volontariato.

Con il D.M. del 25/05/95 sono poi state finalmente definite le **attività marginali** che qui indichiamo:

a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;

b) attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

e) attività di prestazione di servizi resa in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo all'art. 11 comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento corrispettivi specifici che non eccedono il 50% i costi di diretta imputazione;

I proventi derivanti da attività di volontariato rese in conformità alle finalità istituzionali delle associazioni, oggetto di possibile rapporto convenzionale con gli enti pubblici, non rientrano tra le attività economiche e produttive marginali.

Gli **obblighi di conservazione della documentazione** dipendono ovviamente da quale regime interessa l'associazione.

Se l'associazione è un soggetto fiscalmente rilevante dovrà soggiacere agli obblighi previsti dalla normativa fiscale.

Tuttavia anche per le associazioni di volontariato iscritte nei registri regionali l'art. 6 co. 7 prevede l'obbligo di conservazione dei documenti riguardanti le entrate.

Libri Contabili

I libri contabili dipendono come detto dal diverso tipo di associazione, secondo il prospetto che sotto riassume le più frequenti situazioni che possono verificarsi.

TIPO DI ASSOCIAZIONE	LIBRI IVA	GIORNALE E INVENTARI	VIDIMAZIONE INIZIALE
1) Associazione che non svolge attività commerciale	NO	NO	NO
2) Associazione che svolge attività commerciale con volume di affari inferiore a 360 milioni se di servizi o inferiore a un miliardo se cessione di beni (contabilità semplificata)	SI	NO	SI
3) Associazione che svolge attività commerciale con volume di affari superiore a 360 milioni se di servizi o superiore a un miliardo se di cessione di beni o per opzione (contabilità ordinaria)	SI	SI	SI
4) Associazione di volontariato secondo la 266 solo attività marginali	NO	NO (ma si interno)	NO

Libri Sociali

Le associazioni non sottostanno alla disciplina civilistica prevista per le società di capitali ed hanno quindi ampia libertà nella tenuta dei libri sociali.

Tuttavia, al fine di una sana amministrazione e ad una efficace prova della effettiva vita associativa è opportuno e consigliabile tenere un libro dei verbali per ogni organo previsto dallo statuto e quindi in linea generale :

- libro verbali assemblee degli associati;
- libro verbali comitato esecutivo e direttivo;
- libro elenco degli associati;
- libro verbale collegio dei revisori;

Questi libri, per i motivi sopra esposti, non sono soggetti a particolari formalità e quindi nemmeno a vidimazione iniziale o/e annuale.

Per quanto riguarda le quote associative e i contributi a fondo perduto, poiché siamo in presenza di attività non commerciali, indipendentemente dalla legge sul volontariato, è sufficiente una semplice ricevuta dalla quale risultino, soggetto erogante e causale della prestazione.

In base alla legge 266/91 la ricevute è esente da imposta di bollo

Adempimenti Fiscali

ASSOCIAZIONE CHE NON SVOLGE ATTIVITÀ COMMERCIALE	DICHIARAZIONE IVA	REDDITI 760	770
1) Associazione che non svolge attività commerciale	NO	NO	SI se ha effettuato ritenute alla fonte a lavoro autonomo e dipendente
2) Associazioni che svolgono attività commerciale	SI in data 15/3	Soggetti che non hanno obbligo di approvazione del bilancio in data 30/6	SI se ha effettuato ritenute alla fonte a lavoro autonomo e dipendente
3) Associazioni di volontariato solo attività marginali	NO	NO	SI se ha effettuato ritenute alla fonte a lavoro autonomo e dipendente

Il Bilancio

Anche in tema di bilancio occorre distinguere tra associazioni che hanno attività commerciale e associazioni che non hanno attività commerciale.

Queste ultime hanno piena libertà nel redigere il loro bilancio, perché come già detto non sottostanno né alla disciplina civilistica né a quella comunitaria, tuttavia l'obbligo di bilancio rimane anche come previsione della legge 266/91.

Si può quindi scegliere un sistema di bilancio (e quindi di scritture) di tipo pubblicistico con bilancio di cassa e di competenza abbinato a scritture cronologiche, oppure un bilancio di tipo aziendalistico con scritture in partita doppia.

E' poi frequente ed opportuno che gli statuti prevedano anche i bilanci preventivi, come strumento di programmazione dell'attività dell'ente e come strumento di indirizzo politico degli associati agli amministratori.

In ogni caso si consiglia di allegare al bilancio una breve "relazione sulla gestione" che sintetizzi l'attività svolta e illustri quelle parti del bilancio che più necessitano di chiarimenti.

Se poi lo statuto prevede un collegio dei revisori, anche questo organo dovrà commentare il bilancio con opportuna relazione che attesti :

- 1) La veridicità del bilancio stesso facendo riferimento alle verifiche effettuate durante l'anno.
- 2) L'invito ad approvare il bilancio o viceversa le osservazioni critiche allo stesso

Iter di Approvazione del Bilancio

- 1) Predisposizione di bozza di bilancio e relazione da parte del comitato di gestione
- 2) Invio al collegio dei revisori
- 3) Convocazione dell'assemblea con ordine del giorno
 - approvazione bilancio consuntivo e preventivo;
 - relazione del comitato direttivo;
 - relazione del collegio dei revisori.

Dichiarazione dei Redditi degli Enti non Commerciali

Il problema della dichiarazione dei redditi per gli enti non commerciali, si pone ovviamente per le sole associazioni che nel periodo di imposta hanno conseguito redditi.

La base imponibile I.R.P.E.G.-I.L.O.R. non è determinata in modo unitario, ma è la somma dei seguenti tipi di reddito :

- fondiari
- di capitale
- d'impresa
- diversi.

La base imponibile più complessa da determinare è per comprensibili motivi, quella del reddito d'impresa, per questo ci soffermiamo con maggior attenzione su questa.

Come più volte ricordato, sono titolari di reddito d'impresa quelle associazioni che in modo non occasionale effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi verso terzi, non rientranti direttamente nell'attività istituzionale.

Questa base imponibile può essere così calcolata:

Contabilità Separata

Se viene tenuto questo sistema di scritture e quindi criterio per la determinazione della base imponibile, l'associazione distinguerà tra attività commerciale e attività non commerciale. In altri termini la base imponibile sarà determinata dalla differenza tra

Ricavi Commerciali - Costi Commerciali

Ora se questa operazione è agevole in presenza di costi di diretta imputazione, oltremodo complessa diventa per i costi promiscui, cioè comuni alle due attività, commerciale e non (gas, luce, cancelleria, affitto)

Indicazioni piuttosto generiche, dicono di rifarsi a criteri di proporzionalità tra le varie attività.

La contabilità separata poi può essere di due tipi :

- semplificata
- ordinaria

Sono ammesse al primo tipo le associazioni che nell'anno precedente hanno conseguito un volume d'affari (ricavi dell'attività commerciale) non superiore a 360 milioni se svolgenti attività di servizi, ad 1 miliardo negli altri casi.

Con la contabilità semplificata è sufficiente tenere i registri ai fini I.V.A. (registro degli

acquisti e delle fatture emesse) ed il libro beni immobili, regolarmente vidimati prima di essere utilizzati.

Sono tenute al secondo tipo di contabilità le associazioni che hanno superato i limiti sopra detti o hanno scelto, per opzione, di tenere quel sistema di scritture.

Contabilità Unica

In questo caso ricavi e costi commerciali e non commerciali non sono distinti.

Quindi, nel caso in esame sono detraibili :

- interamente i costi di diretta imputazione
- I costi promiscui sono invece detraibili per la parte del loro importo risultante dal rapporto fra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che formano il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi.

In altri termini, i costi promiscui sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra ricavi commerciali e totale ricavi.

Rimane da ricordare che non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione.

E' altresì ovvio che non rientrano nell'attività commerciale i proventi derivanti da attività commerciali marginali così come definiti dall'art. 8 della legge 266/91.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

SOGGETTI	SCADENZE	MODELLO
enti non commerciali in contabilità semplificata	entro 30 giorni dall'approvazione di bilancio 30/6 se non hanno obbligo di approvazione	760 quadro D
enti non commerciali in contabilità ordinaria	entro 30 giorni dall'approvazione di bilancio 30/6 se non hanno obbligo di approvazione	760 quadro A
enti non commerciali in contabilità unica	entro 30 giorni dall'approvazione di bilancio 30/6 se non hanno obbligo di approvazione	760 quadro C

Agevolazioni Fiscali per le Organizzazioni Iscritte nei Registri Regionali

Il primo provvedimento che ha cercato di introdurre una normativa fiscale speciale per le associazioni non-profit è stata, come noto, la legge 266 dell' 11/18/91 "legge quadro nel volontariato".

Le agevolazioni sono contenute nell'art. 8.

Tutte le agevolazioni fiscali sono subordinate all'iscrizione dell'associazione nei registri regionali.

Imposte Indirette

In primo luogo è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per gli atti costitutivi delle associazioni di volontariato e per tutti gli atti connessi allo svolgimento della loro attività.

Come si vede la norma è piuttosto ampia e di immediata esecuzione.

Naturalmente l'esenzione in esame è prevista anche in sede di registrazione dell'atto costitutivo e quindi prima della iscrizione nel registro regionale.

Inoltre, la interpretazione letterale della norma spinge a ritenere che per atto connesso alla propria attività possa ricomprendersi ad esempio anche l'acquisto di un immobile da adibirsi a sede propria (Direzione Regionale Entrate Toscana Prot. 68621-203).

Allo stesso modo sono esenti da ogni imposta per le associazioni, le donazioni e le attribuzioni di eredità o legato.

Più controversa è la vicenda in materia di I.V.A.

Il secondo comma dell'art. 8 esclude dal campo di applicazione dell'I.V.A. le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato; è un'esclusione effettuata facendo venire meno i presupposti d'imposta; cioè non considerando commerciale l'attività svolta.

Quindi le associazioni che possiedono i requisiti della legge 266/91, possono chiudere le loro posizioni I.V.A., poiché non sono più soggetti passivi di imposta.

Per quanto concerne l'IVA nelle operazioni effettuate dalle associazioni non c'è dubbio in ordine alla esclusione.

Per quanto invece riguarda l'IVA sugli acquisti la circolare n. 3/92 nelle ultime righe estendeva tale beneficio anche all'IVA negli acquisti di ambulanze, elicotteri e natanti di soccorso attesa la loro sicura utilizzazione nell'attività istituzionale.

Forti di questa circolare, si facevano strada interpretazioni che tendevano a far sì che tutti gli acquisti delle associazioni iscritte nei registri regionali fossero esenti da IVA. In questo modo l'agevolazione IVA si sarebbe effettivamente verificata in un minor costo di beni e servizi.

Tuttavia il Ministero ha più volte raffreddato gli animi, ed oggi la questione resta certa solo per l'esenzione sull'IVA nelle vendite e sugli acquisti limitatamente alla citata circolare e cioè per i beni mobili registrati quale ambulanze e simili.

Imposte Dirette

L'esenzione dall'I.R.P.E.G e dall'I.L.O.R. non è strettamente collegata alla precedente.

La legge prevede infatti che siano esonerate le sole attività commerciali marginali e non quindi genericamente le attività effettuate dalle associazioni di volontariato.

Le attività commerciali marginali sono state definite con D.M. 25/05/95, il quale prevede le seguenti fattispecie:

- a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
- b) Attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario.
- c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 11 comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

La norma testualmente dispone poi che non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali produttive marginali quelle derivanti da convenzioni.

Altre Agevolazioni

Il medesimo art. 8, prevedeva anche la possibilità per i terzi finanziatori dell'associazione, di portare in detrazione dal proprio reddito le somme donate in loro favore con i seguenti limiti:

- persone fisiche fino a due milioni
- imprese, nei limiti del 50% della somma erogata entro il limite del 2% degli utili dichiarati con un tetto di 100 milioni.

Questa norma è però rimasta ad oggi inattuata in quanto mancano i decreti di attuazione richiesti dal medesimo art. 8

ACQUISTI A TITOLO GRATUITO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Un' autentica svolta nella disciplina degli enti collettivi non riconosciuti è stata impressa dal legislatore nazionale con l' art. 5, comma 2, della legge n. 266/91.

Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all' art. 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d' inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall' atto costitutivo e dallo statuto.

I lasciti testamentari e le donazioni costituiscono, ai sensi del primo comma dell' art. 5, lett. e, parte delle risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell' attività di volontariato.

Il diritto comune (artt. 600 e 786 c.c.), che anche in questo settore vale ad integrare la disciplina delle organizzazioni di volontariato, prevede, quanto agli acquisti a titolo gratuito degli enti collettivi associativi che non svolgono attività economica (i soli che possono essere privi della personalità giuridica) che questi chiedano entro un anno il riconoscimento della personalità giuridica pena l' inefficacia della disposizione testamentaria e/o della donazione.

Art. 600 c.c., comma 1: Enti non riconosciuti

Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è fatta l' istanza per ottenere il riconoscimento.

Art. 786 c.c., comma 1: Donazione a ente non riconosciuto

La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l' istanza per ottenere il riconoscimento.

Una volta ottenuto ai sensi delle disposizioni precedenti il riconoscimento della personalità giuridica l' ente beneficiario dovrà chiedere l' autorizzazione governativa per accettare l' eredità e le donazioni o per conseguire i legati ai sensi dell' art. 17 c.c.

Art. 17 c.c. Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati

La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l' autorizzazione dell' autorità governativa.

Senza questa autorizzazione, l' acquisto e l' accettazione non hanno effetto.

La novità consentita dalla legge n. 266/91 consiste nella deroga per le organizzazioni di volontariato non riconosciute alla necessità di chiedere il riconoscimento della personalità giuridica per poter acquistare a titolo gratuito: sol che ricorrano le seguenti condizioni: a) che l' organizzazione di volontariato sia iscritta nei registri regionali generali di cui all' art. 6; b) che i beni ricevuti e le loro rendite siano interamente devolute al perseguimento dell' attività di volontariato per il cui svolgimento l' ente si è costituito.

L' iscrizione nei registri è condizione necessaria, ma in quale momento deve sussistere?

L' iscrizione nei registri di cui all' art. 6 è senza dubbio condizione necessaria affinché le organizzazioni di volontariato non riconosciute beneficiarie da un testatore o da un donante possano conseguire i beni loro attribuiti.

Ciò di cui si dubita è se l' iscrizione debba sussistere anteriormente all' apertura della successione oppure se la stessa possa avvenire successivamente.

Non ci sono ragioni ostative a che si acceda a quest' ultima prospettazione, che, anzi, trae conforto dalla necessità di contemperarla con la disciplina codicistica: l' art. 600 c.c., infatti, nel prevedere l' onere di fare istanza per il riconoscimento entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile per salvare l' efficacia della disposizione pone una disciplina diretta a dettare una certezza giuridica, la cui *ratio* pare opportuno estendere alle organizzazioni di volontariato che non riconosciute, né iscritte al momento dell' apertura della successione al momento della chiamata dovranno ottenere quanto meno l' iscrizione nei registri entro l' anno.

Oggetto della deroga al diritto comune

Il legislatore parla di lasciti testamentari accettati con beneficio d' inventario. L' accettazione dell' eredità può essere pura e semplice o con beneficio d' inventario. Non può che essere con beneficio d' inventario l' accettazione devoluta alle persone giuridiche (art. 473 c.c.). Accettare con beneficio d' inventario significa tenere separato il patrimonio dell' erede da quello del testatore, conseguentemente, ai fini che qui interessano, **l' erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti (Art. 490, comma 2, n. 2, c.c.: effetti del beneficio d' inventario)**

Non avendo quindi senso accettare una disposizione a titolo particolare (legato) con beneficio d' inventario si potrebbe essere indotti a ritenere che solo se vi è una chiamata a titolo universale si può evitare il riconoscimento di cui all' art. 600 c.c. e non nel caso in cui vi sia una disposizione a titolo particolare.

Una nozione così restrittiva di lasciti, nondimeno, oltre a non corrispondere alla coscienza giuridica comune è in contraddizione con la *ratio* dell' art. 600 (che prescinde dal tipo di attribuzione testamentaria) che la legge speciale mira a superare. Conferma indiretta di

questo linguaggio giuridico impreciso si ha confrontando l'art. 3, comma 2 ove si prevede che i lasciti testamentari debbano risultare dal bilancio: a questo punto se fosse vero l'ipotesi che si vuol negare i cespiti derivanti dal legato non dovrebbero risultare dal bilancio, con palese contraddizione logica con la funzione dello stesso.

La deroga agli artt. 600 e 786 c.c. comprende anche l'art. 17 c.c.

Il Consiglio di Stato (parere 18 dicembre 1991, n. 2980) ha fortemente limitato la portata innovativa della legge quadro su volontariato, affermando la necessità per le organizzazioni iscritte nei registri della preventiva autorizzazione agli acquisti di cui all'art. 17 c.c. In dottrina questo avviso è stato criticato pressoché unanimemente; lo stesso ha fatto il Consiglio Nazionale del Notariato, giacché una volta derogato alle norme citate, l'obbligo di destinazione di cui all'art. 5, comma 2 della legge n. 266/1991 potrebbe costituire una sorta di controllo ex ante rendendo superfluo il ricorso all'autorizzazione governativa.

Ragioni che giustificano l'autorizzazione di cui all'art. 17 c.c.

È molto probabile che l'istituto sia sorto allo scopo di evitare improduttive concentrazioni di ricchezza e che sia stato usato per arginare il fenomeno della c.d. mano morta dei corpi morali. Tuttavia, pur ammettendo che tale finalità permanga, è del tutto fuori luogo se adottata con riguardo alle organizzazioni di volontariato che sono destinatarie di una normativa di promozione piuttosto che di contenimento. Sostenere il contrario significa frustrare l'utilizzabilità di strumenti patrimoniali per la realizzazione degli scopi ideali della legge in aperto contrasto con lo spirito della legge sul volontariato.

Del resto, che non si ponga affatto l'esigenza di prevenire la manomorta riguardo alle organizzazioni di volontariato è testimoniato dal fatto che il legislatore per esse tende a velocizzare le entrate, ammettendole finanche all'esercizio di attività produttive, benché marginali.

Se invece si volesse porre l'accento sulla necessità di controllare la congruità dell'acquisto rispetto agli scopi dell'ente *a fortiori* esso risulterebbe non necessario stante l'intrinseca positività dell'attività di volontariato. Né maggiore apprezzamento avrebbe evidentemente l'eventuale funzione di protezione delle aspettative a succedere dei congiunti del defunto.

Insomma, per le organizzazioni di volontariato non solo non si pongono le ragioni che sottendono alla necessità dell'autorizzazione agli acquisti delle persone giuridiche, ma anzi questa è sostituita da un controllo più penetrante, in quanto più conforme alle finalità dell'ente, e non esauritesi *una tantum* ma ripetuto periodicamente.

La presenza di tale controllo va ravvisata nella necessità di devolvere i beni ricevuti al conseguimento delle finalità previste nell'atto costitutivo e nello statuto, nella normativa sul bilancio (le risorse dell'ente devono essere documentate e risultare nel bilancio) ed in quello della revisione periodica dei registri (art. 6) atta ad impedire che l'iscrizione in essi si traduca in un diritto acquisito una volta e per sempre.

RAPPORTI DI IMPIEGO DIPENDENTE ED AUTONOMO RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI

Rapporti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo

Ai sensi dell'art. 3, co. 2°, della legge 266/91, **le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.** Da che si evince che il ricorso a collaborazioni "esterne" all'organizzazione deve rappresentare l'eccezione, non la regola; e deve essere attuato solo per acquisire determinate "competenze" che non sono presenti all'interno. Questo limite si giustifica con la natura stessa dell'attività di volontariato che ha un carattere strettamente personale, e come tale non è un lavoro, bensì un servizio, cioè il dono di sé (oltre che della propria opera) agli altri.

Si ritiene pertanto che l'apporto esterno possa concretizzarsi non tanto nello svolgimento del servizio (attività propria del volontario) quanto piuttosto nel curare gli aspetti tecnici e organizzativi affinché il servizio possa aver luogo.

Tali rapporti possono essere o di natura volontaria e, quindi, gratuita, o retribuita. In quest'ultimo caso la collaborazione potrà avere natura o di lavoro autonomo o di lavoro subordinato.

Mentre per regolare i rapporti di lavoro subordinato le organizzazioni possono fare riferimento a contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore di attività, qualche problema potrà sorgere per i rapporti di lavoro autonomo, in particolare per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sia per quanto riguarda gli aspetti fiscali che per quelli previdenziali. Mentre, come vedremo, ai fini previdenziali è importante la distinzione, data l'affinità esistente tra i due tipi di rapporto, tra lavoro subordinato e collaborazione coordinata e continuativa (detto anche lavoro presubordinato), ai fini fiscali è importante distinguere tra collaborazione coordinata e continuativa e esercizio di arti e professioni, in quanto diversa è la disciplina applicabile sia ai fini IVA che per la determinazione del reddito.

Per le collaborazioni gratuite (purché tali effettivamente siano), e, quindi, anche per collaborazioni coordinate continuative di non aderenti all'organizzazione, è ammesso solo il rimborso delle spese vive documentate, anticipate dal collaboratore in nome e per conto dell'organizzazione.

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

a) Aspetti fiscali.

L'art. 49 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/86), innovando rispetto all'art. 49 del D.P.R. 597/73, ha così definito i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: "Si considerano tali

i rapporti aventi per oggetto le prestazioni di attività

- a) non rientrante nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal contribuente ai sensi del primo 1° co. dell'art. 49;
- b) di natura intrinsecamente artistica o professionale;
- c) svolta senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto;
- d) esercitata nel quadro di un rapporto unitario e continuativo;
- e) senza impiego di mezzi;
- f) con retribuzione periodica prestabilita".

Stando a questa definizione non sembrano esservi contro indicazioni sul piano fiscale affinché, ad esempio, l'insegnamento di una materia scolastica, al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato, possa essere qualificato come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Analogo discorso può essere fatto in molti settori del volontariato. Si pensi, ad esempio, ai molteplici rapporti di collaborazione che si instaurano in associazioni sportive (allenatori, preparatori atletici, ecc.).

Si ricorda inoltre che la Cassazione (cfr. Sentenza 2 febbraio 1979, n. 730.; 25 maggio 1979, n. 3013) ha avuto modo di precisare gli elementi che caratterizzano il rapporto in esame, e sono analoghi a quelli riportati dalla norma fiscale:

b) Aspetti previdenziali.

Le maggiori difficoltà all'instaurazione di un simile tipo di rapporto, proprio per la sua "contiguità" con il lavoro dipendente, provengono dall'INPS. Come è noto, gli enti assicurativi (e in particolare l'INPS) sostengono la tesi che nel caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa possa trattarsi, in realtà, non di un rapporto di lavoro autonomo, bensì di un rapporto di lavoro subordinato, con la conseguente richiesta di versamento dei contributi sociali.

A questo punto però conviene sottolineare che ad una attenta lettura degli artt. 2222 e 2229 del c.c. si evince che già per la loro natura i contratti d'opera e quelli per prestazioni professionali non possono costituire rapporti di lavoro subordinato. L'INPS tuttavia sostiene che il problema della distinzione tra i due tipi di rapporto di lavoro si traduce in un problema di ordine essenzialmente pratico ed operativo risolvibile attraverso la verifica della rispondenza delle situazioni e dei rapporti concreti agli schemi legali.

La giurisprudenza, da parte sua, ha chiarito anche di recente, la importanza della ricerca della volontà delle parti allo scopo di individuare la natura del rapporto. Ne consegue la necessità che, all'atto della conclusione dell'accordo con un lavoratore autonomo, si formalizzi il medesimo con atto scritto che possa far fede della effettiva volontà delle parti, escludendo ogni vincolo di subordinazione. E' fuori dubbio infatti (vedi artt. 2222 e 2294 c.c.) che l'esistenza o meno del vincolo di subordinazione di una parte nei confronti dell'altra è l'elemento distintivo fondamentale tra contratto di lavoro subordinato e contratto d'opera.

Da ultimo, allo scopo di chiudere annose vertenze con l'INPS, nate dal malinteso di

cui sopra si faceva cenno, è stata approvata una norma tendente a escludere l'adempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali da parte di determinati soggetti (enti pubblici e privati) relativamente ai contratti d'opera o prestazioni professionali. (L'art. 6 bis della legge 18 marzo 1993, n. 67 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale) modificando l'art. 13 della legge 22 dicembre 1992, n. 498, al co.2 dispone quanto segue: "Le provincie, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziali, e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio Sanitario Nazionale non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale ad essi stipulati all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e assistenza, non ponendo in essere i contratti stessi, rapporti di subordinazione". Circa i soggetti destinatari della norma notiamo che mentre per gli enti pubblici vi è una esenzione soggettiva dalla contribuzione, per l'individuazione degli enti privati si fa riferimento al tipo di attività esercitata. La norma quindi è sicuramente applicabile agli enti che svolgono attività socio-assistenziale ma indubbiamente potrà servire a rafforzare l'interpretazione dell'art. 2222 c.c. che è stata richiamata sopra, soprattutto quando si faccia riferimento agli enti di tipo associativo.

In effetti con circolare n. 133 del 10 giugno 1993 l'INPS spiega che "anche la nuova norma ex art. 6/bis legge 67/93 riafferma un principio già presente nell'ordinamento giuridico e, pertanto, potrebbe apparire pleonastica nel senso che la locatio operis non fa sorgere l'obbligo assicurativo.

Quindi, dovendo reperire una ratio all'interno della norma in argomento, si ritiene che il legislatore abbia inteso richiamare l'attenzione degli operatori sull'importanza del contratto.

Sembra pertanto corretto ritenere che il puntuale riferimento a contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale stipulati dai suddetti enti e organismi operato dal legislatore, sottenda una particolare metodologia di indagine ai fini dell'esatta qualificazione dei sottostanti rapporti di lavoro che si incentri essenzialmente sul rilievo da attribuire al nomen iuris che le parti contraenti hanno conferito o intendono conferire alle tipologie delle prestazioni lavorative più che sull'analisi o sulla singola valutazione di elementi sussidiari dai quali dedurre in via di logica presunzione la qualificazione dei rapporti".

Ma, alla fine, l'INPS ritornando su una propria costante impostazione, secondo la quale deve attribuirsi importanza decisiva all'atteggiarsi concreto dei rapporti sulle qualificazioni astratte, in quanto queste ultime potrebbero, di fatto, essere del tutto divergenti dalla realtà, conclude dicendo che "in attesa, pertanto, in un definitivo chiarimento in materia, è da ritenere che non sia preclusa la possibilità di fornire la prova, in concreto, della sussistenza dei rapporti in questione, degli elementi caratteristici propri dei rapporti di lavoro subordinato".

Come si vede, per l'INPS la questione non è chiusa nemmeno per gli enti indicati dall'art. 6/bis legge 67/93, in quanto potremmo dire che la norma pone una presunzione sem-

plice (non assoluta) che si tratti di lavoro autonomo e non di lavoro subordinato: una presunzione quindi che può essere vinta alla prova dei fatti.

Notiamo infine che la retroattività della norma, prevista dalla legge n. 67/93 da ad essa il carattere di una sanatoria anche per il passato (art. 6/bis co.3)

Rimborso spesa lavoratori autonomi

Cenni generali

Dal punto di vista civilistico va fatto riferimento agli articoli da 2222 a 2238 C.C. per inquadrare il contratto di lavoro autonomo.

Tale contratto si differenzia da quello di lavoro subordinato sostanzialmente per l'assenza di vincoli di subordinazione.

Lavoratore autonomo è colui che... "si obbliga a compiere verso corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente..."

Dal punto di vista fiscale, l'art. 49 del T.U.I.R., individua due categorie di redditi di lavoro autonomo (e quindi di professionisti con i quali possono verificarsi rapporti):

A) redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni cosiddetti "propri";

B) redditi derivanti da rapporti di c.c.c., dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, brevetti ecc..., dalle partecipazioni agli utili spettanti ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro nonché ai promotori e ai soci fondatori di società di capitale (S.p.A., S.r.l., S.c.p.A.), dalle indennità per cessazione di rapporti di agenzia ed infine dai redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della L. 349/1973.

I rimborsi spese ai professionisti

L'articolo 50 T.U.I.R. definisce il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni come quello... "costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione..."

L'articolo 25 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 individua la base imponibile su cui commisurare la ritenuta d'acconto nei "compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitata abitualmente..."

L'A.F. con circolare 1/RT del 1973 ha stabilito che la base imponibile per il calcolo della ritenuta d'acconto è costituita dall'ammontare dei compensi percepiti per la prestazione di lavoro autonomo al lordo delle spese sostenute dal professionista per conseguire i compensi stessi.

Restano pertanto escluse dalla ritenuta le somme ricevute dal professionista a titolo di rimborso delle spese da questi anticipati in nome e per conto del cliente.

Per quanto detto, ad avviso del Ministro delle Finanze, non possono essere escluse dall'assoggettamento a ritenuta d'acconto i rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dal professionista per l'espletamento dell'incarico.

Sostanzialmente il legislatore tributario indica tali spese come inerenti alla produzione del reddito e la considera a tutti gli effetti "corrispettivo", dal che discende che tali spese, se eventualmente rimborsate, dovranno essere assoggettate a ritenuta d'acconto.

Per quanto concerne, l'imposta sul valore aggiunto dobbiamo considerare l'articolo 13 del DPR 633/72 che al comma 1 stabilisce che: "la base imponibile... delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al... prestazione secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti l'esecuzione..." e l'articolo 15 dello DPR che al comma 1, n. 3) esclude dalla base imponibile "la somma dovuta a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate".

A tale proposito la Ris. Min. 18.06.1980, Prot. n. 381960, afferma che indipendentemente dal modo in cui vengono determinate (forfettariamente o a piè di lista) le somme corrisposte a lavoratori autonomi a titolo di rimborso spese, costituiscono comunque compensi dovuti a fronte di una prestazione di servizio imponibile, e come tali sono da assoggettare al tributo.

Le anticipazioni in nome e per conto

Le spese anticipate dal lavoratore autonomo in nome e per conto del committente beneficiano di un particolare regime sia ai fini delle IIDD che dell'IVA.

Per quanto riguarda le IIDD ricaviamo dalla Circ. 1/RT del 15 dicembre 1973 che non concorrono alla formazione del compenso (non ritenuta d'acconto) le somme ricevute dal professionista per spese da questi anticipate per conto del cliente sempre che queste non costituiscano oneri inerenti la produzione del reddito di lavoro autonomo.

Le spese a cui si riferisce devono essere analiticamente e debitamente documentate.

Le spese in questione dovevano essere annotate dal sostituto d'imposta nei conti individuali (art. 21 DPR 60/73) ma tale obbligo non sussiste più per effetto dell'art. 6; D.L. 10 giugno n. 857 (Conv. L. 8.8.94 n. 489) che abolendo il 2° e 3° comma dell'art. 21/600/73 ha di fatto cancellato l'obbligo della tenuta dei conti individuali dei sostituti d'imposta. È opportuno accennare al fatto che se tali spese fossero liquidate forfettariamente al professionista non si verificherebbe la non imponibilità per ritenute d'acconto mancando la analitica determinazione del costo.

Per quanto riguarda l'IVA, a mente di quanto stabilito dall'articolo 15/DPR/633, non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte purché regolarmente documentate.

Pertanto agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto sono escluse dalla base imponibile le somme che dalla relativa documentazione risultino essere anticipate in nome e per conto della controparte.

Quindi e anche in questo caso la dove tali rimborsi fossero previsti in maniera forfettizzata sarebbero sempre soggetti sia a ritenuta che a IVA.

I rimborsi spese nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Il legislatore tributario nel 2° comma dell'articolo 49 TUIR fornisce un elenco tassativo di altri redditi di lavoro autonomo "assimilati" o per meglio dire indica una serie di rapporti incentrati sulla prevalenza del lavoro personale del soggetto rispetto ai mezzi impiegati per l'espletamento dell'incarico.

Fra questi rapporti assumono particolare rilievo i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Questi rapporti sono, come quelli relativi all'esercizio di una professione, caratterizzati dall'assenza di vincoli di subordinazione tra il prestatore e il destinatario dell'attività e si collocano, per così dire giuridicamente in una zona "grigia" o "intermedia" fra i rapporti di lavoro dipendente e i rapporti di lavoro autonomo.

Per una migliore e più attenta definizione di tali rapporti è opportuno far riferimento alle sentenze della Corte di Cassazione n. 730 del 22 dicembre 1978 e n. 3013 del 25 maggio 1979, dalle quali di evince che:

- il rapporto tra prestatore d'opera e la controparte non deve rappresentare un fatto sporadico ma duri nel tempo;

- la retribuzione periodica sia stabilita tra le parti contraenti prima dell'inizio della prestazione;

- pur non esistendo un vincolo di subordinazione, l'attività del prestatore d'opera dovrà essere "coordinata" sia pure nelle linee essenziali in base a direttive di massima impartite dalla controparte;

- che da un punto di vista socio-economico prevalga il lavoro personale del collaboratore rispetto ai mezzi impiegati per eseguire la prestazione.

Si può considerare che una attività può essere svolta nell'esercizio di arti o professioni o nell'ambito di una collaborazione coordinata e continuativa.

Cambia però la modalità di esercizio dell'attività e ciò influenza la determinazione del reddito.

In particolare l'ottavo comma dell'articolo 50 del TUIR stabilisce che il reddito derivante da rapporti di c.c.c. è determinato secondo un meccanismo "forfettizzato" rispetto a quello analitico adottato per gli esercenti arti e professioni.

In buona sostanza i compensi per c.c.c. fruiscono di un abbattimento fisso del 5% e costituiscono perciò reddito nella misura del 95%. Le spese di produzione del reddito riconosciute per intero all'esercente arte e professione sono, in questo caso, riconosciute nella misura forfettaria del 5%.

Ancora l'ottavo comma dell'articolo 50 del TUIR stabilisce che il reddito dei soggetti

di cui si discute "...è costituito dall'ammontare dei compensi..., con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale (di residenza).

Ne discende che mentre il compenso dovrà essere assoggettato a ritenuta del 19% le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto per prestazioni fuori del territorio comunale di residenza **non devono essere assoggettate.**

Sarà opportuno che: l'incarico, la previsione del rimborso delle spese di trasferta e gli altri elementi (extra comune) emergano da documentazione certa (lettera di incarico).

Ai fini IVA l'articolo 5, comma 2 del D.P.R. 633/72 esclude dall'ambito di applicazione del tributo i redditi derivanti da c.c.c. quando siano posti in essere da soggetti che non svolgano per professione abituale altre attività di lavoro "proprio".

Rimborso spese ai volontari

La possibilità di effettuare rimborsi spese ai volontari è esplicitamente prevista dalla legge-quadro.

Affinché vi sia il pieno rispetto della normativa in materia di volontariato ed anche di quella fiscale, è necessario che in nessun modo il rimborso possa rappresentare un compenso per l'opera prestata.

Quindi facendo riferimento a quanto detto in materia di rimborso spese per i dipendenti e i lavoratori autonomi, il rimborso dovrà riguardare esclusivamente spese sostenute dal volontariato e momentaneamente anticipate in nome e per conto dell'associazione.

Il rimborso riguarderà quindi solo spese documentate regolarmente e non potranno eccedere in alcun modo tale documentazione, che resterà in possesso dell'associazione.

Per le spese di carburante sostenute su mezzi propri i rimborsi potranno avvenire sulla base delle tariffe ACI è purché l'uso del mezzo proprio risulti preventivamente autorizzato dall'associazione.

QUALE FORMAZIONE PER I VOLONTARI

Che cosa si intende per formazione?

Col termine formazione s'intendono spesso attività molto diverse e talora in contraddizione tra di loro: informazione, addestramento, sensibilizzazione, specializzazione, aggiornamento, riqualificazione, supervisione, ecc.

A livello di base, la formazione è spesso identificata con gli insegnamenti scolastici, formazione universitaria o di vari tipi di "specializzazione". In effetti, si tratta spesso di sistemi di formazione pre-programmati, standardizzati, finalizzati alla trasmissione del "sapere". Ma il "sapere" non è di per sé sufficiente per svolgere bene un lavoro: ne è forse una condizione necessaria, ma non di per sé sufficiente.

La formazione cosiddetta "professionale" è invece quella che viene svolta quando si è già inseriti in una realtà lavorativa: oltre alle conoscenze, al "sapere", questo tipo di formazione fa riferimento alle esperienze di lavoro di ogni partecipante, sviluppando quindi soprattutto le capacità personali del "saper fare" e saper fare "bene" il lavoro assegnato.

Vi è poi la cosiddetta "formazione per gli individui": è la formazione che ha l'intento di fornire una maggiore cultura generale alle persone, o l'aumento delle competenze per la gestione di ruoli sociali. Rientra in questa categoria la formazione che si fa nelle Università per la Terza età, oppure l'educazione sanitaria promossa dalle UUSSLL; ma lo è anche la formazione al ruolo di genitori, o la preparazione politica o sindacale, ecc.

Che tipo di formazione è quella per i volontari?

La formazione dei volontari è talora considerata "formazione per gli individui", ma in effetti, personalmente, ritengo che non possa essere considerata, se non in parte, tale.

I volontari sono individui che producono, con il loro lavoro offerto gratuitamente, servizi, attività, iniziative. Più precisamente, i volontari sono lavoratori che, gratuitamente, producono servizi di pubblica utilità (servizi sociali alle persone, servizi civili, servizi nel settore dei beni culturali, servizi ecologici, ecc). I volontari, quindi, secondo questa ipotesi, sono a tutti gli effetti lavoratori, nel momento in cui producono dei servizi.

Per queste ragioni la formazione del volontariato non può considerarsi solo "formazione per gli individui": non è solo per la crescita culturale personale dei volontari che si fa formazione nelle associazioni di volontariato. La formazione invece può essere finaliz-

zata, nelle associazioni di volontariato, anche a migliorare ed affinare quelle capacità necessarie per produrre, con il lavoro gratuito, quei servizi di elevata qualità ed utilità sociale a cui i volontari tendono.

In tal senso la formazione del volontariato può essere simile alla formazione professionale, ma senza potersi identificare con quest'ultima. E non può identificarsi non solo perché il volontario non può far mai del proprio lavoro offerto gratuitamente una professione, ma anche e soprattutto perché il ruolo del volontariato non è quello di produrre servizi sociali come o meglio del settore privato o pubblico. Il volontariato ha sino ad oggi svolto un ruolo che è stato definito anche di "anticipazione e di stimolo alle istituzioni", fornendo quindi risposte originali e innovative sul piano dei servizi offerti e stimolando in tal senso chi è preposto alla produzione di tali servizi sociali, non sostituendosi se non per carenze "temporanee".

Per queste ragioni non si può parlare neppure di *formazione professionale* per il volontariato, perché il suo modo di esercitare un ruolo sociale di stimolo ed anticipazione per le istituzioni pubbliche e private non può che far parte della sua "professionalità": e questo ruolo sociale esercitato dal volontariato non può quindi essere ignorato dalla formazione per i volontari, ma anzi deve farne un importante ambito di dibattito e confronto.

La formazione dei volontari può pertanto essere considerata in parte di tipo professionale ed in parte inerente il ruolo sociale del volontariato.

In che cosa consiste questo tipo di formazione per i volontari?

La formazione, sia essa "professionale" o "per gli individui", se ben progettata e realizzata, non è mai comunque solo un momento frammentario della propria vita lavorativa o associativa, non è neppure solo teoria o "tecnica", bensì è un "processo" di miglioramento che coinvolge i singoli, l'organizzazione a cui appartengono ed i rapporti che questi hanno con gli altri. La formazione (professionale o per gli individui) non è neppure istruzione, semplice informazione; non è un fatto solo personale o individuale, non è passiva, non si riceve la formazione, non è preconfezionata.

Formazione, invece, se ben fatta, può essere qualcosa di molto diverso: è apprendimento, presa di coscienza, comunicazione, lavoro di gruppo, nella collettività, è attiva, utilizza il gioco e la simulazione, sviluppa la creatività e la progettualità, è tarata sui bisogni e le necessità specifiche, è abituarsi a lavorare e stare insieme facendolo sempre meglio. Formazione non un "prodotto" o un "servizio", è un processo che entra nel merito di nostro modo di essere in relazione con gli altri e con noi stessi.

La formazione quindi è certamente un "investimento" (di tempo, di risorse economiche, di energie umane) importante e necessario da parte di ogni organizzazione in cui si

svolgono attività lavorative, importante quindi anche per ogni associazione di volontariato.

Importante perché è un investimento che "rende": rende ai singoli partecipanti, all'organizzazione di volontariato nel suo complesso, alla società in cui i volontari operano. Ad esempio la formazione può permettere di collegare meglio le motivazioni personali agli obiettivi dell'organizzazione, di collegare il "saper fare" di ognuno e dell'organizzazione con il suo "saper essere" organizzazione di volontariato, soggetto di cambiamento sociale. E può rendere molto soprattutto se fatta bene, se non è improvvisata, lasciata al caso, episodica, bensì un percorso di crescita sia individuale che collettivo (di gruppo, di associazione, ecc).

Come tale, per la sua importanza, la formazione va comunque promossa e sostenuta, sia direttamente ed autonomamente dalle associazioni di volontariato, che nella legislazione nazionale e regionale.

A quale formazione si fa riferimento nella normativa regionale e nazionale?

L'art 10 della 266/91 prevede che le leggi regionali disciplinino la partecipazione dei volontari ai corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale, svolti o promossi dalle regioni nei settori di diretto intervento del volontariato.

Vi è quindi una parte delle attività di formazione che le regioni, di propria iniziativa, istituiscono ed a cui possono partecipare le associazioni iscritte ai registri (si veda ad esempio la normativa della regione Veneto: il personale volontario può partecipare gratuitamente ai corsi di formazione e aggiornamento professionale organizzati dalla Regione per i propri dipendenti); ed una parte di attività di formazione a cui invece le Regioni contribuiscono con propri fondi, ma sono di iniziativa delle associazioni di volontariato e possono essere svolte e promosse autonomamente dalle singole associazioni e con vari tipi di collaborazione della regione (Piemonte: la Regione e gli Enti locali forniscono su richiesta materiale informativo e didattico ed offrono collaborazione tecnica, per attività formative e momenti di studio a cui le associazioni provvedono in modo autonomo e diretto).

Alcune leggi regionali poi (per esempio l'Abruzzo) attribuiscono risorse alla formazione dei volontari "nei limiti delle 96 disponibilità dell'intero comparto della formazione professionale", assimilando quindi -in un certo senso- la formazione dei volontari a questo tipo di formazione. Riferimenti espliciti alla "formazione professionale" sono fatti anche in altre normative regionali (come quella della regione Sardegna); altre introducono addirittura l'obbligo della partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla Provincia, o altri enti o associazioni, da parte dei volontari che stipulano convenzioni con EELL (Provincia di Bolzano). Si tratta quindi di una interpretazione della formazione intesa

innanzitutto come "sapere" (informazioni, conoscenze) e "saper fare" (capacità tecnico-operative).

Come si è già sottolineato, certamente per alcuni tipi di volontariato il contenuto professionale operativo è importante e va sviluppato quindi, con la formazione professionale, questo tipo di "sapere" e "saper fare", anche se - soprattutto per un volontario - non si può parlare di apprendimento di "tecniche professionali" disgiunte dal suo "saper essere", ossia da suo ruolo sociale e da come questo è concretamente vissuto. Per questa ragione, tali tipi di corsi non dovrebbero forse essere mai progettati disgiuntamente da una accurata rilevazione dai fabbisogni specifici delle associazioni di volontariato, meglio ancora se lasciati organizzare autonomamente dalle organizzazioni o comunque in stretta collaborazione tra gli enti preposti e le associazioni stesse.

Quali sono le normative della Regione Toscana per la formazione dei volontari?

La Regione Toscana prevede due tipi di interventi che possono annoverarsi tra le attività formative:

1) Con l'art 8 della L.R. 28/93 (testo coordinato della L.R. 28/93 e con le successive integrazioni previste con leggi regionali del 10/6/1994 n. 44, del 28/12/1994 n. 11, del 15/4/1996, n. 29) si prevede che l'aggiornamento dei quadri e degli operatori delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro sia attuata nell'ambito del piano regionale per la formazione professionale, di cui all'art. 14 della L.R. 70/94, sentite le proposte relative ai programmi formulati dalle consulte provinciali del volontariato.

Per specifiche attività formative attinenti agli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte si fa riferimento alle leggi regionali o statali di settore (assistenza sociale e sanitaria, patrimonio storico, artistico e culturale, della protezione ambientale, della protezione civile, del tempo libero) secondo le modalità in esse contenute per la formazione e aggiornamento dei volontari.

Inoltre si prevede che nelle convenzioni tra Enti pubblici e Associazioni di volontariato iscritte potrà essere prevista una quota riservata alla formazione da contabilizzare separatamente a tal fine e da utilizzare periodicamente per tale fine.

Si tratta di innovazioni nel quadro normativo regionale in tema di formazione del volontariato, la cui applicazione pratica potrà essere valutata quindi solo tra qualche anno, quando cioè la applicazione della nuova normativa sarà ormai "a regime" su tutto il territorio regionale. Sino al 1995 erano invece previsti contributi regionali direttamente alle associazioni che intendevano svolgere attività formative: si trattava comunque di importi esigui che, ben lungi dall'essere esaustivi della domanda di formazione proveniente dalle associazioni, tendevano a privilegiare un ruolo regionale di stimolo e sostegno in quei settori ritenuti innovativi o prioritari a giudizio della Regione stessa, secondo l'atto di indirizzo predisposto dalla Giunta regionale, acquisito il parere della consulta.

2) Con l'art. 9 della stessa legge regionale si prevedono inoltre finanziamenti della Regione per attività di studio ricerche e sperimentazioni sull'attività del volontariato. Non si tratta quindi di formazione, ma di elaborazioni di materiali che indubbiamente possono offrire supporti e spunti interessanti per attività di formazione. Si tenga conto che le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, potranno accedere gratuitamente ai risultati delle ricerche e delle documentazioni in possesso della Giunta che, a tal fine, provvederà a dare adeguate informazioni e comunicazioni alle associazioni stesse.

A che cosa serve la formazione dei volontari?

Quel che risulta quindi nel complesso è soprattutto una promozione di un tipo di "formazione professionale" del volontariato che è rivolta al suo "sapere" e "saper fare", più che al suo "saper essere", o meglio, in cui si tende a privilegiare una separazione tra le capacità tecnico-operative e le conoscenze teoriche, da una parte, ed il ruolo che il volontario - singolo o l'organizzazione - svolge od intende svolgere, con il proprio concreto operato. Ma formazione significa proprio ricomposizione unitaria di tale separazione, secondo percorsi di crescita personali o collettivi, di gruppo.

La formazione infatti può considerarsi un processo di comunicazione, nel senso di trasmettere, scambiare informazioni, per mettere in comune, (da cui trae origine la parola comunicazione, appunto) per migliorare

* il sapere: cosa deve conoscere il volontariato, quali aspetti teorici, informazioni, conoscenze (per esempio, un corso sulla normativa regionale del volontariato, o su quella "settoriale"; informazioni relative al territorio o alla popolazione, ecc). Sapere quindi per acquisire maggiori competenze.

* il saper fare: aspetti operativi, pratici, abilità (per esempio un corso sulle tecniche di rianimazione per i barellieri delle Misericordie; l'utilizzo di strumenti telematici per le associazioni di volontariato o la gestione di una campagna di raccolta di fondi). Saper fare quindi come per acquisire maggiori abilità.

* il saper essere: comportamenti, atteggiamenti, credenze, valori (per esempio, corsi sul lavoro di gruppo, sulle comunicazioni, motivazioni, l'animazione sociale, ecc). Saper essere per acquisire maggiori capacità.

La formazione, quindi, come tale, è sempre finalizzata ad un cambiamento o ad un miglioramento, di sé stessi (sapere), ossia dei partecipanti, o del loro rapporto con l'ambiente in cui operano (saper fare, con gli altri, saper essere), in quanto i partecipanti tendono a migliorare anche il loro modo di essere soggetti di cambiamento sociale.

Ma proprio per queste ragioni, la formazione del volontariato dovrebbe essere "pro-

mossa" tenendo conto di alcuni requisiti, al di là dei vari tipi di "contributi" regionali:

1) Sviluppare un tipo di formazione relativa al "saper essere", significa che tale formazione non può essere delegata fuori dal mondo del volontariato: significa invece riuscire a collegare, concretamente, il saper fare col saper essere, partendo dalle proprie esperienze, che come tali non possono essere "delegate" o incluse all'interno di una formazione pura e semplice di tipo "professionale". Ciò anche perché il volontariato ha un proprio ruolo specifico che intende svolgere e che come tale può essere promosso dalle Regioni: un ruolo anche di anticipazione e talora stimolo delle istituzioni o di cambiamento delle relative "professionalità", senza sostituirsi a quest'ultime. Per queste ragioni la formazione dei volontari non può identificarsi con quella puramente "professionale", né può essere delegata totalmente al di fuori del mondo del volontariato.

2) In quest'ottica quindi è importante potersi avvalere sia di "formatori" (siano essi volontari che non) per la componente metodologica, sia anche dei volontari-istruttori, che rappresentano lo spirito animatore e creatore dei valori, per la 96 parte contenutistica, in modo tale da integrare tendenzialmente le due componenti all'interno di una condivisa "cultura del servizio" alle persone.

3) Investire in formazione, in questo tipo di formazione in particolare, richiede collaborazioni tra le associazioni, perché anche le più piccole possano usufruirne e perché questa sia anche una modalità di dialogo all'interno del mondo del volontariato per coordinare energie ed intenti, almeno in parte, comuni.

Insomma, ci si riferisce ad un tipo di formazione che, accanto all'obiettivo ambizioso di unire il "fare" con il "saper essere" del volontariato, permetta di indicare con concretezze di risposte e di esempi, con momenti di progettualità e di collegialità, quale solidarietà ed efficienza propone il volontariato, dando loro, appunto, una FORMA attraverso l'AZIONE, come ci può aiutare a rielaborare, comunicare e progettare anche la FORMA-AZIONE.

VOLONTARIATO COME ATTIVITÀ SOCIALE INTEGRATA CON I PUBBLICI SERVIZI

Si sa tutti che il lavoro nel settore sociale richiede grosse capacità di intervento da parte sia del settore pubblico che del privato sociale, le carenze sono sotto gli occhi di ognuno di noi. L'obiettivo è la creazione di una rete di servizi integrati su tutto il territorio che possono rispondere alle molteplici necessità dei cittadini; Come arrivare a questo? Certamente ci si arriva con la collaborazione, in maniera non schematica, non rigida, ma individuando in maniera precisa quali sono gli impegni e le responsabilità che ciascuno si prende. Su questi impegni e responsabilità che ciascuno si assume ci deve essere poi il confronto tra le varie parti per capire come si va avanti. Sicuramente non serve ad una crescita la genericità, non serve ad una crescita la conflittualità, ma non serve neanche il non definire che cosa, come chi, quando, per cui lo sforzo è questo sapendo che ognuno di noi non può fare tutto, sapendo che ognuno di noi ha dei limiti, ma sapendo anche che quello che si fa deve in qualche modo avere un obiettivo comune, sia che lo faccia l'ente pubblico, che l'ente privato. Perché l'obiettivo comune è comunque il cittadino: è il cittadino l'obiettivo comune e su questo obiettivo si può costruire una rete di servizi, con ambiti definiti da parte del pubblico, da parte del privato e delle associazioni del volontariato. Sapendo che non ci può essere comunque un'appropriazione totale, da una parte, e disinteresse totale dall'altra.

Nei servizi sociali da tempo c'è questa integrazione tra pubblico e privato sociale, però è una integrazione spesso incentrata sull'improvvisazione, non sempre su una stretta correlazione e su atti formali ben definiti. Per non creare confusione e per capire là dove ci sono delle disfunzioni come intervenire e con chi intervenire sono spesso necessari protocollo di intesa o atti formali che chiariscano i compiti e gli specifici ambiti operativi. Lasciare spazio all'improvvisazione ci priva di questo strumento di verifica, e talvolta impedisce di fare un effettivo lavoro di coordinamento ed incidere sulle cause che possono portare a vere disfunzioni. Non si deve neanche pensare, come spesso succede, far gravare tutta una serie di servizi sulle "spalle" dell'associazione di volontariato. Ci può essere da parte del volontariato un volere in qualche modo gestire in prima persona tutto, senza rapportarsi al servizio pubblico; ci possono essere tutti e due le contraddizioni. Non credo che questo avvenga sempre, però credo che noi tutti si sappia che è accaduto, e ripeto, non per cattiva volontà o per discredito di una o dell'altra parte, bensì prevalentemente per non avere approfondito il problema, per non avere trovato una sede in cui questi problemi si affrontano e in cui si comincia a dare dei canali prestabiliti di operatività.

Quali sono le linee comuni su cui creare una "rete" sociale integrata tra settore pubblico e privato sociale? ⁽¹⁾

Sicuramente ci sono delle linee comuni, sia nel pubblico che nel privato, e sono linee irrinunciabili che fanno parte soprattutto della professionalità dei singoli operatori, ma fanno parte anche di una professionalità dell'operatore del volontariato che opera nell'associazione del volontariato. Credo sia opportuno attenersi a dei criteri ben precisi che riguardano un modo di porsi in quel rapporto, in una maniera professionale in senso lato, nel rispetto di certe regole, nel rispetto di certi diritti, diritti che i cittadini hanno, doveri che gli operatori e i volontari hanno, anche se i volontari non hanno una professionalità specifica. La prima cosa che ritengo sia importante è il rispetto della persona nella sua integrità culturale; il rispetto per le sue idee politiche, il rispetto totale per la sua storia, la cultura etnica, familiare. Diritto totale nel rispetto delle proprie scelte, chiaramente fin dove queste non danneggiano gli altri.

Altra cosa difficile nella sua applicazione è il diritto alla riservatezza dei problemi, delle difficoltà; questo succede sia nel pubblico che nel privato: troppo spesso si sa di situazioni o si viene a sapere di problemi di cittadini, di persone che sono in carico al servizio pubblico, o al volontariato, ma in qualche modo i problemi di queste persone non dico che sono pubblicizzati ma sicuramente se ne parla, magari anche con chi non dovrebbe sapere. Il volontario, anche se non è un professionista, è comunque tenuto ad un comportamento etico professionale che non danneggi il cittadino.

Il presupposto di una integrazione, delle funzionalità di una "rete", è riuscire a trovare dei comportamenti omogenei e "professionali" tra tutti gli operatori e volontari che hanno rapporti con l'utenza e hanno rapporti con problemi di questa utenza.

Un altro concetto fondamentale è quello di riuscire in qualche modo a rispettare i tempi di vita dei nostri utenti o dei nostri assistiti. Questo spesso non coincide con le necessità organizzative; se si pensa, per esempio alla vita di una struttura, di un centro diurno di una associazione, è chiaro che ci devono essere scadenze e tempi precisi, però è anche vero che non sempre si può forzare o costringere le persone al rispetto assoluto di questi "tempi", soprattutto quando questi urtano in maniera vistosa con un loro ritmo di vita.

Bisogna in qualche modo riuscire a rispettare dei tempi però bisogna avere sempre presente che al di là della nostra organizzazione, dei nostri servizi, c'è la persona e questa persona non può essere forzata più di tanto e comunque deve esserci un percorso graduale di adeguamento a certe norme.

Un'altra cosa che credo tutti noi dobbiamo tener presente è che quando si va ad intervenire nei servizi con prestazioni a persone con gravi problemi di inabilità, penso agli anziani non autosufficienti, penso alle persone con disturbi mentali, penso alle persone con handicap, nessuno si può permettere di pensare che non ci siano spazi di ripresa o di auto-

¹⁾ Le domande su questo tema sono state rivolte al Responsabile del Dipartimento Sicurezza Sociale, della Regione Toscana.

nomia o spazi di potenzialità da recuperare. Pertanto ciò che occorre tener sempre presente è che nessuno si può permettere di condannare una persona ad essere "cronico" a vita, ad essere irrecuperabile a vita. E' un concetto è difficile da realizzare, ma nessuno di noi ha il diritto di giudicare già definita una situazione, per cui riteneré a priori la persona non potrà più riprendersi. Il capire, il porsi in questa ottica, cambia l'approccio al problema e cambia l'approccio non solo al singolo servizio, ma all'organizzazione del servizio. Quindi di tutte le volte che si negano questi diritti si deve avere la consapevolezza che da parte nostra ci sono dei doveri mancati. Penso ad esempio alle volte in cui ci siamo imbattuti in situazioni di "barboni", di persone per cui l'igiene personale per loro aveva una valenza ben diversa che per noi; anche qui spesso ci si deve chiedere quanto diritto abbiamo di forzare queste situazioni, se non attraverso una opera lenta di persuasione. Sicuramente in un ambiente di vita collettiva, in un ambiente comunitario, si possono trovare (sia nei servizi pubblici che del privato) alcuni comportamenti difficili da accettare, difficili da gestire in collettività; in questi casi occorre una capacità di gestione il problema con professionalità, per riuscire a non ledere i diritti delle parti e non ledere nemmeno i diritti della collettività.

Ritornando al concetto generale questi sono comunque diritti e doveri: diritti che il cittadino ha, doveri che noi abbiamo quando operiamo, sia come dipendenti pubblici che come volontari o dipendenti privati. Questi concetti li dobbiamo tenere presenti e poi dobbiamo capire come si riesce a conciliare questi due interventi, come il volontariato riesce a portare avanti una sua progettualità senza essere in conflitto con il pubblico, ma collaborando con il pubblico; e come il servizio pubblico porta avanti una sua progettualità senza invadere il settore del privato, ma collegandosi con il privato e capire quali sono gli ambiti dove è possibile l'incontro, il dialogo.

E' sulla base di queste linee di professionalità che si possono sviluppare delle collaborazioni ed integrazioni tra settore pubblico e volontariato ?

Si cominciano a realizzare, su queste basi, convenzioni specifiche sull'organizzazione dei servizi tra il pubblico e il privato sociale. Si stanno avvicinando iniziative, in questo senso; penso all'assistenza domiciliare per cui per tanto tempo si è avuto il pubblico che ha fatto una cosa l'associazione di volontariato che ne ha fatto un'altra.

Ciò che non serve sicuramente è la sovrapposizione, ma non serve neanche una improvvisazione selvaggia, cioè una improvvisazione senza avere approfondito il problema, senza avere capito se c'è necessità di intervenire in quel settore. Sicuramente al momento di iniziare o di organizzare nuovi servizi il confronto tra le due parti è sicuramente importante. Sicuramente non ha senso se lo fa per conto proprio, se non informa il servizio pubblico che questa attività viene svolta dal volontariato, se non ci si collega, soprattutto perché sono risorse della collettività: non ci deve essere la paura che collegandosi con il pubblico si sia soggiogati, investiti di altri problemi o schiacciati. Credo che ognuno debba rispettare il proprio ambito di competenza senza avere queste paure

Ritengo che il servizio pubblico abbia grande bisogno del confronto e della collabo-

razione del volontariato, ma sicuramente non serve il sostituirsi a vicenda o l'accavallarsi a vicenda, non servono le improvvisazioni. Sia nel pubblico che nel privato, quello che occorre è organizzare i servizi in base a dei compiti di professionalità ben precisi. E' anche per questo non ci può essere improvvisazione, perché comunque occorre una formazione adeguata ed un approfondimento dei ruoli che si deve svolgere.

Ciò su cui tutte e due bisogna lavorare sono i progetti di organizzazione dei servizi e di gestione dei servizi, ma soprattutto occorre approfondire la formazione del personale, perché è soprattutto con il personale che si va ad incidere nei servizi, è con il personale che si riesce a fare passare messaggi di effettiva incidenza sui problemi.

I "CENTRI DI SERVIZIO"

Legge n. 266/91 - Art. 15 - Fondi speciali presso le Regioni

1) Gli enti di cui all'art. 12, 1° co., del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del 1° co. dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenere e qualificare l'attività.

2) Le Casse di Risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990 devono destinare alle medesime finalità di cui al 1° co. del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opera di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'art. 35, 3° co., del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3) Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per gli Affari Sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente Legge nella Gazzetta Ufficiale.

Questa previsione di finanziamento non era in nessuno dei progetti di legge presentati dai parlamentari in ordine ad una "legge quadro" sul volontariato; questi progetti avevano una doppia finalità: il riconoscimento giuridico dell'azione volontaria e dettare norme per stabilire rapporti chiari e trasparenti tra istituzioni e associazioni di volontariato.

Per queste si prevedevano facilitazioni fiscali (dirette e indirette) e il "finanziamento"; oltre ad atti di liberalità, era affidato alle "convenzioni" che le associazioni potevano stabilire con gli Enti.

In sede parlamentare fu proposto questo articolo 15, e non c'era ragione per non recepire una forma di concreto sostegno alle associazioni.

Ma è una delle disposizioni di legge quadro sul volontariato (purtroppo non l'unica) che, dal 1991 si avvia solo ora lentamente alla applicazione.

E ciò nonostante che il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli Affari

Sociali, abbia emanato, il 21 novembre 1991, un decreto che stabiliva le "Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni": in esso sono disposte la ripartizione dei fondi raccolti (il 50% al fondo regionale dove gli enti di credito hanno sede legale, e il 50% ad altre regioni), nonché la composizione del comitato di gestione dei fondi da costituire in ciascuna regione:

- Presidente della Giunta Regionale o suo delegato;
- quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale nominati dal presidente del Consiglio Regionale;
- un rappresentante del Ministro per gli Affari Sociali;
- sette membri nominati dagli enti creditizi e dalle casse di risparmio;
- un membro nominato dall'Associazione delle casse di risparmio (ACRI) da individuarsi tra i rappresentanti tra uno degli enti e casse che non hanno presenza diretta.

I membri restano in carica due anni. Le cariche sono gratuite.

A questo "comitato di gestione" spetta ricevere le istanze per la istituzione dei centri di servizio e, d'intesa con l'ente locale interessato, istituirli.

Nella premessa del decreto del Ministero del Tesoro si dice che questi centri possono essere anche più di uno per ogni regione, per accrescere l'efficacia dei relativi interventi, in relazione alle esigenze da soddisfare, ma "non superiori a tre".

E' evidente la preoccupazione di non rendere troppo onerosa la offerta di "servizi", magari a scapito della loro qualificazione.

Ma quali sono i compiti dei "centri di servizio" che la legge 266 vuole "a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste gestiti con la funzione di sostenere e qualificare l'attività"?

Il decreto del Ministero del Tesoro precisa che dovranno mettere in atto strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione del volontariato, la consulenza e assistenza qualificata alle associazioni, le iniziative di formazione e qualificazione dei volontari, la offerta di informazioni, notizie, documentazioni e dati sull'attività di volontariato locale e nazionale.

L'indicazione dei compiti non è esaustiva; il testo del decreto li indica permettendo ad essi "in particolare, tra l'altro".

Il primo stop alla costituzione dei Comitati di gestione fu un ricorso al TAR del Lazio da parte di associazioni di volontariato che lamentavano la loro scarsa rappresentatività numerica nella composizione degli stessi Comitati.

E subito dopo alcune Casse di Risparmio presentarono ricorso alla Corte Costituzionale, perché ritenevano limitativa della loro libertà di autonomia nel formulare i propri statuti, il fatto che l'art. 15 della L.266/91 stabilisse il "quantum" da destinare al fondo regionale per il volontariato da recepire nelle norme statutarie.

La Corte Costituzionale esaminati i ricorsi delle Casse di Risparmio e le sentenze del TAR del Lazio e della Toscana si è espressa a favore dell'art. 15 nella sua interezza, in data 29 dicembre 1993, con la sentenza n.500.

La lentezza con la quale da allora ad oggi si è proceduto non può lasciar tranquilli. Il Ministro degli Affari Sociali ha nominato i suoi rappresentanti, uno per regione, in data 25 aprile 1995. Mancano ancora in alcune regioni le nomine dei rappresentanti degli Istituti di Credito, dell'ACRI e, per quanto riguarda le regioni i rappresentanti delle associazioni di volontariato.

E le Regioni che lo hanno fatto hanno seguito procedure diverse: o le associazioni hanno eletto (e la Regione ha recepito) i propri rappresentanti, o si è proceduto con diverso modo di consultazione delle associazioni, o la nomina è stata arbitraria da parte della Regione.

Il fatto è che, ad oggi, solo alcune regioni hanno costituito il Comitato di Gestione ed eletto il Presidente, più indietro è ancora la costituzione dei Centri di Servizio.

Ma per i Centri di Servizio c'è un'ultima novità: la regione Veneto, modificando e integrando la propria legge Regionale 46/93 sul volontariato ha emanato la legge 1/95 nel gennaio u.s.

La integrazione e modifica è anche per le norme previste nel decreto del Ministero del Tesoro del novembre 91; l'indicazione è di uno stretto collegamento in ogni fase delle attività dei Centri, con Regione, province e comuni: e la previsione è costituire un centro in ogni provincia; ed anche una novità su un "sostegno economico" alle associazioni che, nel dibattito generale sembrava minoritario a favore dei "servizi". Tra i compiti dei Centri di servizi nella legge veneta si aggiunge: "forniscono direttamente o indirettamente alle organizzazioni di volontariato servizi e prestazioni contenuti e specifici progetti, organicamente formulati, promossi dalle medesime organizzazioni ed approvati dal comitato di gestione in sede di riparto delle somme" (erogate dagli enti di credito).

Si hanno notizie di un'attenzione da parte di altre regioni a questa iniziativa veneta.

Né la legge 266/91, né il decreto del Tesoro 91, né la legge veneta 1/95 parlano di Centri di servizio "pilota"; il tema c'è nel dibattito culturale; non è estraneo a questo proliferare di ipotesi, la inapplicabilità della norma.

Intanto per tutte le Casse di Risparmio la sentenza della Corte Costituzionale ha avuto i suoi effetti, e la cifra è stanziata sul bilancio di ciascun ente a partire dal '92.

Lo stanziamento è complessivamente, in Italia, intorno ai 36 miliardi; nel bilancio dello Stato (finanziaria '96) per il volontariato ce ne sono due scarsi (1.895.000).

La destinazione in bilancio di ciascun istituto di credito non si è trasformata in "versamento" ai comitati regionali ancora inesistenti.

E' una procedura che ha assommato la lentezza di più organismi, ed è inaccettabile: l'osservatorio del volontariato, associazioni, anche il nostro Centro, hanno più volte sollecitato in tutte le direzioni i responsabili; saremo alla fine?

C'è un ulteriore interrogativo: si sta parlando della ristrutturazione delle "Fondazioni" delle Casse di Risparmio; cosa succederà per il futuro, di questi fondi destinati per legge ai comitati regionali, quando le "Fondazioni" avranno realizzato la prevista "distinzione" delle rispettive aziende bancarie?

**DOCUMENTI APPROVATI DAL COMITATO DI GESTIONE
PER I CENTRI DI SERVIZIO NELLA SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1996
(art.15 L.266/91 e D.M. 21/11/91)**

Composizione del Comitato di Gestione per il biennio 1996-97 e 1997-98:

Presidente	Avv. Raffaello Torricelli - Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
Vice Presidente	Dr. Luciano Franchi - AVIS Toscana
Membro Ufficio Presidenza	Prof. Luigi Angeli - Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
Altri membri	Dr. Paolo Benesperi - Delegato Presidente Giunta Regionale Dr. Alvaro Agrumi - AUSER Toscana Dr. Luciano Bulleri - ANPAS Toscana Dr. Francesco Giannelli - Misericordie d'Italia Avv. Michele Gremigni - Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze Avv. Giovanni Mannoni - Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze Avv. Edoardo Speranza - Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze Dr. Luigi Bardelli - Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia Ing. Bruno Spagli - Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato Dr. Marco Paglialonga - Ass.ne Casse di Risparmio Italiane Dott.ssa Antonietta Farris - Dipartimento Famiglia e Affari Sociali Presidenza Consiglio dei Ministri

Sede legale (provvisoria): Regione Toscana
Dipartimento Politiche Sociali e del Lavoro
Via Farini, 8 - Firenze

Uffici: Dipartimento Politiche Sociali e del Lavoro
Servizio 4 - U.O.O. "Privato Sociale"
Via di Novoli, 26 - Firenze
(Dr. Simone Zorn - tel. 055 4383279 - fax 055 4383002)

Si informano tutti i soggetti interessati che l'avviso pubblico per la presentazione delle istanze in ordine alla istituzione dei Centri di servizio sarà approvato dal Comitato di gestione il 16/07/1996 e pubblicato successivamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

**REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI GESTIONE DEI FONDI
DI CUI ALLA LEGGE 266/91 E DM. 21 NOVEMBRE 1991**

**APPROVATO DAL COMITATO DI GESTIONE
NELLA RIUNIONE DEL 4 GIUGNO 1996**

**Art. 1
Funzioni e sede**

Il Comitato di Gestione svolge le funzioni di cui al 4^a comma articolo 2 DM 21.11.1991.

La sede ed i servizi del Comitato di Gestione sono presso la Regione Toscana in locali da essa messi a disposizione, in Firenze, secondo accordi tra le parti.

**Art. 2
Funzionamento, compiti e finanziamento del Comitato di Gestione**

1. Il Comitato di Gestione si riunisce almeno due volte all'anno e ogni volta lo ritenga opportuno l'ufficio di Presidenza;

2. Le riunioni sono convocate dal Presidente almeno 15 giorni prima della data stabilita, mediante comunicazione scritta. Le riunioni sono valide se presenti almeno, in prima convocazione, la metà più uno dei membri e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti. Su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri il Presidente è tenuto a convocare una riunione straordinaria.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed affisse all'albo della sede legale del Comitato di Gestione per giorni 10 consecutivi, non oltre sette giorni dalla data di assunzione dell'atto. Decorsi i termini della pubblicazione, in assenza di motivati ricorsi presentati per scritto al Segretario, l'atto diviene esecutivo. Le delibere concernenti quanto previsto al comma 4) sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale delle Regione Toscana.

Per ogni riunione del Comitato di Gestione viene redatto verbale, a cura del Segretario che assiste ai lavori, e viene approvato alla fine della seduta.

4. I compiti del Comitato di Gestione sono:
- accertamento della consistenza dei fondi derivanti dagli accantonamenti effettuati

dagli enti di cui all'art. 1 comma 1 D.M. 21/11/91 e D.M. 2/12/94 del Ministro del Tesoro e del Dipartimento per gli Affari Sociali;

- approvazione dei bilanci annuali;
- approvazione e modificazione del regolamento interno del Comitato di Gestione e dei criteri relativi alla individuazione delle modalità per l'istituzione ed alla cancellazione dai Centri di servizio, alla ripartizione annuale fra i Centri di servizio istituiti delle somme scritturate nel Fondo speciale e alla conseguente istituzione e pubblicizzazione dell'Elenco Regionale dei Centri di Servizio;

- elezione del Presidente, del Vicepresidente e di un membro per l'Ufficio di Presidenza che ha la durata di un biennio;

- nomine di propria competenza di cui all'art. 2 comma 4^a lettera c) D.M. 21.11.91 e sulla base dei criteri predeterminati;

5. Il Comitato di Gestione determina annualmente, entro il trenta novembre per l'anno successivo, l'importo necessario al suo funzionamento e alle iniziative promosse dallo stesso, secondo le modalità e i criteri disposti dai competenti Uffici ministeriali.

**Art. 3
Ufficio di Presidenza**

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, Vicepresidente e da un membro nominato dal Comitato di Gestione.

2. L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente almeno trimestralmente e comunque ogni qualvolta lo ritenga opportuno. La riunione è valida se presenti almeno due membri. Per ogni riunione dell'Ufficio di Presidenza viene redatto verbale a cura del Segretario che assiste ai lavori.

3. Compiti dell'Ufficio di Presidenza, con la collaborazione del Segretario, sono di carattere istruttorio e propositivo al Comitato di Gestione sugli atti di sua competenza;

4. Inoltre l'Ufficio di Presidenza provvede al compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

**Art. 4
Il Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di Gestione. Convoca e presiede le riunioni degli organi ed è coadiuvato dal Vicepresidente che lo sostituisce in caso di suo impedimento.

**Art. 5
Personale**

1. Il Comitato di Gestione propone alla Regione Toscana di mettere a disposizione del Comitato di Gestione, senza oneri, il personale necessario al suo funzionamento. In ogni momento il Comitato di Gestione può richiedere alla Regione la revoca del personale eventualmente assegnato.

2. Il Segretario assicura il funzionamento dell'ufficio, provvede all'istruttoria degli atti e all'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi, partecipa alle riunioni istituzionali e coordina il personale assegnato.

**Art. 6
Gratuità delle cariche**

Tutte le cariche sono rese a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, opportunamente documentate.

**Art. 7
Pubblicazione**

Il presente regolamento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed entra in vigore 15 giorni dopo la data della pubblicazione.

COMITATO DI GESTIONE PER LA REGIONE TOSCANA DEL FONDO SPECIALE PER I CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO (ART. 15 DELLA LEGGE 266/91 - D.M. 21.11.1991 - D.M. 2/12/1994).

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CENTRI DI SERVIZIO

- istituzione e modifica dell'"Elenco regionale dei Centri di servizio";
- istituzione e iscrizione a registro dei Centri;
- accertamenti e ripartizione relativi alle somme costitutive del Fondo;
- nomine di cui alla lettera c) art. 2 comma 4 D.M. 21.11.1991.

**APPROVATO DAL COMITATO DI GESTIONE NELLA RIUNIONE
DEL 4 GIUGNO 1996**

**A)
Elenco regionale dei Centri di Servizio**

1. Il Comitato di gestione istituisce l'"Elenco regionale dei Centri di servizio", di cui alla lettera b) comma 4 del D.M. 21/11/91, secondo i criteri indicati all'art. 2 del presente regolamento.

2. Nell'Elenco, secondo quanto previsto dalla premessa al D.M. 21/11/91, potranno essere iscritti non più di tre Centri di servizio.

3. Il Comitato di gestione provvede, con motivata decisione, alla cancellazione di un Centro di servizio dall'Elenco qualora: accerti quanto previsto al comma 5 dell'art. 3 del D.M. 21/11/91, se vengano meno i criteri di seguito previsti alla successiva lettera B).

4. L'Elenco è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il Comitato di gestione inoltre, attraverso mezzi di comunicazione di rilevanza regionale, provvede affinché sia data notizia, per estratto, dell'Elenco regionale dei Centri di servizio e delle loro eventuali modifiche.

**B)
Istituzione e iscrizione al registro dei Centri**

1. Il Comitato di gestione provvede all'istituzione dei Centri e alla conseguente iscrizione nell'Elenco regionale secondo le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del D.M. 21/11/91 e i criteri di seguito elencati.

2. Il Comitato di gestione può istituire nuovi Centri di servizio e riconsiderare le istituzioni fatte precedentemente:

- ogni anno, qualora vi sia stata la cancellazione di uno o più Centri dall'Elenco;
- ogni due anni, qualora si renda opportuna una modificazione nel numero dei Centri o nella loro articolazione organizzativa, in rapporto allo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, delle loro esigenze e delle esperienze di servizio effettuate, con particolare riferimento a quanto stabilito del punto 3 lettera C) del presente regolamento.

3. L'avviso della costituzione dei Centri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, deve contenere:

a. la consistenza delle somme di cui al comma 1 dell'art. 2 del D.M. 21/11/91 e disponibili per il funzionamento dei Centri nell'anno di cui all'avviso;

b. un termine di 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso entro i quali debbono pervenire all'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito le domande di costituzione dei Centri, secondo le procedure previste dal comma 2 dell'art. 3 del D.M. 21/11/91; l'Ente locale entro 30 gg. dalla ricezione dell'istanza trasmette la stessa, corredata dal proprio motivato parere, al Comitato di gestione.

c. le domande di costituzione di cui sopra debbono contenere:

- atto costitutivo e statuto dell'organizzazione che viene proposta per l'iscrizione nell'Elenco regionale e che deve corrispondere alle caratteristiche richieste dalle L. 266/91, dal comma 3 dell'art. 3 del D.M. 21.11.1991, oltre a prevedere quanto stabilito dalla lettera c) comma 4 art. 2 del D.M. medesimo;

- elenco delle cariche sociali;

- progetto di intervento, relativo ai compiti dei Centri previsti dall'art. 4 del D.M. 21/11/91, contenente: il bacino di utenza che si intende servire; l'articolazione territoriale e organizzativa del Centro; la descrizione dei servizi forniti, delle collaborazioni che verranno attivate, di come si preveda soddisfare le necessità del volontariato nelle diverse esigenze tematiche, degli indirizzi metodologici che verranno utilizzati, il bilancio di previsione dell'utilizzo dei fondi richiesti al Comitato di gestione per l'anno di cui all'avviso e il programma pluriennale di massima di attività;

- progetto di regolamento che si intende adottare secondo quanto previsto dal comma 4 art. 3 del D.M. 21/11/91, che in particolare deve prevedere un ruolo di indirizzo e controllo democratico da parte delle organizzazioni di volontariato utenti delle strutture del Centro di servizio.

4. Entro 45 giorni della scadenza del termine per la trasmissione al comitato da parte dell'Ente locale, il Comitato di gestione istituisce, con delibera motivata, i Centri su proposta dell'Ufficio di presidenza del Comitato che, nella fase istruttoria, direttamente o attraverso una commissione di lavoro istituita dal Comitato, può richiedere ulteriori elementi di valutazione ai soggetti che presentano domanda e gli enti locali di cui alla lettera a) comma 4 dell'art. 2 del D.M. 21/11/91.

5. Entro 30 giorni dall'istituzione del Centro gli organi deliberativi dello stesso devono approvare il proprio regolamento e avviare la realizzazione del progetto di intervento.

6. Immediatamente dopo l'istituzione dei Centri il Comitato di gestione provvede alla loro iscrizione nell'Elenco regionale e alla pubblicazione dello stesso.

C)

Accertamenti e ripartizioni relativi alle somme costitutive del Fondo

1. Ogni anno, entro 30 giorni dalla segnalazione da parte degli Enti di cui al comma 2 art. 1 del D.M. 21/11/91 al Comitato di Gestione dell'ammontare delle somme assegnate al Comitato stesso della Toscana, il Comitato di Gestione rende di pubblica conoscenza attraverso pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, la consistenza delle somme di cui al comma 1 dell'art. 2 del D.M. e disponibili per il funzionamento dei Centri nell'anno successivo.

2. Entro la fine del mese di ottobre i Centri presentano direttamente al Comitato di gestione il proprio progetto di intervento per l'anno successivo, formulato con gli stessi criteri del progetto di intervento di cui al punto 3 lettera B) del presente regolamento.

La ripartizione iniziale del fondo dovrà tenere conto dei progetti presentati per la istituzione dei centri;

3. Quando il progetto di intervento è relativo a un solo settore del volontariato o riguarda una sola parte del territorio regionale, il progetto deve inoltre contenere proposte di raccordo, di divisione del lavoro e collaborazione a livello regionale con gli altri Centri di servizio.

Ciò al fine di garantire prestazioni di pari qualità su tutto il territorio regionale, di conservare e accrescere in maniera unitaria il patrimonio di conoscenze ed esperienze maturate nel campo del volontariato, di realizzare delle economie di scala e non duplicare inutilmente i costi di esercizio.

4. Il progetto, nel delineare il funzionamento del Centro, che deve realizzare il miglior rapporto possibile tra costi e benefici, oltre ad ispirarsi "ai principi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 266/91" come già previste dal D.M. 21/11/91, è bene che preveda inoltre forme di collaborazione con le associazioni di volontariato, gli enti locali, la Regione Toscana, le strutture di formazione e ricerca pubbliche e del Terzo settore, altri enti pubblici di carattere locale o nazionale; infine il progetto deve essere redatto puntando al contenimento delle spese di esercizio e per beni mobili e immobili ammortizzabili, privilegiando i programmi di intervento.

5. Entro la fine del mese di novembre il Comitato di gestione, con delibera motivata basata sui criteri già contenuti nel presente regolamento ed altri eventuali che di volta in volta il Comitato di gestione riterrà utile precisare alla pubblicazione dell'avviso, ripartisce le somme di cui al comma 1 della presente lettera e successivamente accerta che gli enti, di cui all'art. 5 del D.M. 21/11/91, provvedano entro i termini previsti a quanto disposto all'articolo stesso.

Le somme sono ripartite tenendo conto dei progetti di intervento, ed anche della

distribuzione e delle esigenze della popolazione e delle organizzazioni di volontariato nelle diverse province della regione, della necessità di promuovere e qualificare le organizzazioni di volontariato.

6. Ogni Centro è tenuto a presentare rendiconti preventivi e consuntivi al Comitato di gestione come previsto al comma 2 dell'art. 5 del D.M. 21/11/91; il bilancio consuntivo relativo alle somme ripartite dal Comitato va presentato entro il 30 giugno.

Le somme ripartite e non utilizzate torneranno a disposizione del Comitato;

7. Almeno semestralmente e quando lo ritiene opportuno, il Comitato di gestione ascolta i propri rappresentanti negli organi deliberativi e di controllo dei Centri. Ciò allo scopo di verificare il buon andamento dell'attività dei Centri e la rispondenza delle attività svolte ai progetti di intervento presentati precedentemente.

D)

Nomine di cui alla lettera c) art. 2 comma 4 D.M. 21.11.1991

Il Comitato di gestione, immediatamente dopo l'istituzione di ciascun Centro, nomina un proprio rappresentante negli organi deliberativi ed uno negli organi di controllo, scegliendo tra persone che abbiano requisiti di onorabilità, di professionalità e competenza, nonché di assenza di potenziali conflitti di interessi e che abbiano conoscenza delle peculiarità proprie del mondo del volontariato.

APPENDICE

Legge 11 agosto 1991, n. 266. - Legge-quadro sul volontariato.

Art. 1 (Finalità e oggetto della legge)

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 2 (Attività di volontariato)

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 3 (Organizzazioni di volontariato)

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art. 4 (Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato)

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Art. 5 (Risorse economiche)

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: a) contributi degli aderenti; b) contributi di privati; c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di

specifiche e documentate attività o progetti; d) contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'art. 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 6 (Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome)

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che allegghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art. 12.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 7 (Convenzioni)

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. La copertura assicurativa di cui all'art. 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Art. 8 (Agevolazioni fiscali)

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dal-

l'imposta di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

3. All'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni".

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

Art. 9 (Valutazione dell'imponibile)

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.

Art. 10 (Norme regionali e delle province autonome)

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

2. In particolare, disciplinano: a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome; b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano; c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento; d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 6; e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato; f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Art. 11 (Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi)

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'art. 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Art. 12 (Osservatorio nazionale per il volontariato)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in al meno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte; b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero; c) fornire ogni utile elemento per la

promozione e lo sviluppo del volontariato; d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate; e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge; f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali; g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi; h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato; i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

Art. 13 (Limiti di applicabilità)

1. E' fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Art. 14 (Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria)

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'art. 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso art. 12 è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato".

3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 8, sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato".

Art. 15 (Fondi speciali presso le regioni)

1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso art. 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 16 (Norme transitorie e finali)

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 17 (Flessibilità nell'orario di lavoro)

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turna-

zioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

2. All'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza".

Con il Decreto - Legge 28 febbraio 1994, n. 138 è stata apportata una modifica all'art. 8 della legge n. 266/91 per la parte relativa alle esenzioni IRPEG e ILOR sui proventi da attività commerciale.

Art. 18 D.L. 28.2.1994 n. 138

1. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 8 della legge 11 agosto, n. 266, è sostituito dal seguente: "I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle Finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli Affari Sociali".

TESTO COORDINATO DELLA LEGGE REGIONALE L.R. 26 aprile, n. 28 "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato" CON LE SUCCESSIVE LEGGE REGIONALI 10 giugno 1994, n. 44, 28 dicembre 1994, n. 111, 15 aprile 1996, n. 29.

Art. 1 (Oggetto della legge)

1. Per il conseguimento dei fini istituzionali di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi posti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato", la presente legge determina i criteri e le modalità con i quali la Regione riconosce e favorisce lo sviluppo delle attività di volontariato che autonomamente concorrono, nell'ambito del territorio regionale, al conseguimento delle finalità di carattere sociale, sanitario, civile e culturale e per l'attuazione dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica; determina le modalità di partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui esse operano; disciplina i rapporti della Regione, degli Enti locali e degli altri Enti pubblici con le organizzazioni di volontariato.

Art. 2 (Attività di volontariato)

1. Ai fini della presente legge si intendono attività di volontariato quelle prestate, in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa parte.

2. 1. Costituiscono attività di cui al comma 1, le prestazioni volte al raggiungimento delle finalità di interesse generale indicate dall'art. 1 e che si esplicano in azioni direttamente volte alla prevenzione e alla rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività o per servizi di rilevante interesse sociale.

3. Le prestazioni di cui al comma 2 devono essere caratterizzate da una documentata presenza dell'organizzazione sul territorio, rivolgendosi alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti dell'organizzazione medesima.

Art. 3 (Organizzazioni di volontariato)

1. Sono riconoscibili come organizzazioni di volontariato quelle costituite nelle forme e con caratteristiche di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, al fine di svolgere senza scopo di lucro, le attività di cui all'art. 2, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono avvalersi di prestazioni di lavoratori dipendenti od autonomi, solo per lo svolgimento di attività di cui sia richiesta una specifica professionalità o, in caso di particolari esigenze dell'organizzazione, di attività necessarie ad assicurarne il regolare funzionamento.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo e nello statuto delle organizzazioni di volontariato devono essere previsti i requisiti di cui al comma 1, nonché la sede dell'organizzazione.

Art.4 (Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato)

1. E' istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, articolato in sezioni provinciali. A tale registro sono iscritte tutte quelle organizzazioni che, in possesso dei requisiti indicati dai precedenti articoli, al momento della presentazione della domanda siano costituite ed operanti da almeno sei mesi nel territorio regionale. Il termine sei mesi non è richiesto per l'iscrizione di organizzazioni aderenti ad associazioni o federazioni di cui al successivo comma 9.

2. La domanda di iscrizione è presentata al Presidente della Provincia nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione, unitamente alla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto ovvero dell'accordo degli aderenti dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art.3, la sede dell'organizzazione;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) relazione concernente l'attività associativa svolta e quella in programma;
- d) bilancio consuntivo afferente l'esercizio finanziario precedente ed approvato dall'assemblea, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale;
- e) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale concernente la determinante prevalenza dei volontari rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e dei professionisti convenzionati.

3. Il Presidente della Provincia, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti dalla normativa vigente, adotta il decreto per l'iscrizione dell'organizzazione nella sezione provinciale del registro regionale, indicando le attività per le quali l'iscrizione stessa è disposta. Nel caso non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, il Presidente della Provincia adotta il decreto motivato di diniego.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono comunicati all'organizzazione richiedente, al Sindaco del Comune ove ha sede legale l'organizzazione e al Presidente della Giunta Regionale, entro trenta giorni dalla data della loro adozione. Il provvedimento di iscrizione, con l'indicazione delle attività per cui essa è disposta, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. La Provincia richiede pareri e dati conoscitivi utili agli effetti dell'istruttoria. A tal fine, il parere del Comune in cui ha sede l'organizzazione richiedente, è obbligatorio.

6. I termini di cui al comma 3 sono sospesi nel caso in cui per l'espletamento dell'istruttoria sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detti termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.

7. Possono essere iscritte in sezioni separate del registro regionale anche le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266. E' fatta salva la normativa di settore che disciplina l'attività di tali organizzazioni.

8. Sono altresì iscritte, in apposita sezione del registro regionale, le associazioni o federazioni rappresentative delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro stesso ed operanti in almeno due Comuni della Regione.

9. Le associazioni o federazioni regionali o nazionali - aventi sede legale in Toscana - che rappresentano organizzazioni che esercitano attività in almeno sei Province, esprimono rappresentanti nella Consulta di cui all'art.7.

10. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione è ammesso il ricorso agli organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

11. Annualmente entro il trenta novembre, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, a cura degli uffici regionali competenti, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato iscritte alla data del trenta settembre.

Art.5 (Consultazioni delle organizzazioni di volontariato)

1. La Giunta regionale promuove, con la collaborazione delle province e della Consulta di cui all'art. 7, conferenze di programmazione con le organizzazioni di volontariato, in occasione della predisposizione o dell'aggiornamento di piani e programmi relativi a settori in cui le stesse operano.

Art.6 (Consulte comunali e provinciali delle organizzazioni di volontariato)

1. Le Consulte istituite presso i Comuni e le Province ai sensi dei rispettivi statuti, sono disciplinate da appositi regolamenti.

2. L'erogazione di contributi pubblici e la possibilità di convenzionamento con enti ed istituzioni pubbliche, nell'ambito del volontariato, è riservata alle sole organizzazioni di volontariato che siano iscritte nel registro regionale.

Art.7 (Consulta Regionale)

1. E' istituita la Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato.

2. Il Consiglio e la Giunta regionale chiedono alla Consulta delle organizzazioni di volontariato il parere sulle proposte di legge e sui programmi concernenti i settori in cui operano le organizzazioni stesse, da esprimersi non oltre venti giorni dalla richiesta. La Consulta può avanzare proposte al Consiglio e alla Giunta regionale al fine dell'adozione di tali provvedimenti.

3. Il Consiglio e la Giunta regionale possono richiedere alla Consulta, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 2, di sentire gli organismi di partecipazione e di coordinamento delle organizzazioni di volontariato previsti dagli statuti comunali e provinciali.

4. La Consulta delle organizzazioni di volontariato è così composta:

a) due membri, uno effettivo ed uno supplente, designati dalle associazioni o federazioni rappresentative iscritte nella sezione del registro regionale di cui all'art.4, comma 9;

b) due membri, uno effettivo e uno supplente designati dalle consulte provinciali del volontariato e scelti tra rappresentanti di organizzazioni non aderenti ad associazioni o federazioni regionali di cui all'art.4, comma 9, purché iscritte nel registro regionale, con le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

5. I membri supplenti partecipano alle riunioni della Consulta senza diritto di voto; in caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti.

6. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale.

7. La Consulta elegge nel proprio seno a maggioranza degli aventi diritto al voto, il Presidente che ne convoca e presiede le sedute.

8. Il Presidente è coadiuvato da tre membri, nominati dalla Consulta con voto limitato a due, con i quali forma l'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza predispone l'ordine delle sedute e nomina i relatori sugli affari posti in discussione. In caso di votazioni all'interno di tale ufficio, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

9. La Consulta si riunisce quando è attivata ai sensi del comma 2, ovvero almeno ogni tre mesi in seduta ordinaria e, in seduta straordinaria, qualora ne facciano richiesta un terzo dei componenti o l'Ufficio di Presidenza, a decisione unanime.

10. Ai componenti della Consulta è corrisposto il rimborso spese in conformità di quanto disposto dall'art. 5 della L.R. 4 agosto 1986, n.37, e successive modificazioni, in quanto applicabile.

11. I componenti della Consulta ed il raccordo con il centro direzionale e gli uffici del Consiglio sono assicurati dalla componente articolazione organizzativa regionale.

12. La Consulta adotta, con il voto della maggioranza degli aventi diritto al voto stesso, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

13. La Giunta regionale individua locali propri per lo svolgimento delle attività della Consulta.

Art.8 (Qualificazione ed aggiornamento dei volontari)

1. La preparazione e l'aggiornamento dei quadri e degli operatori delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale è attuata nell'ambito del piano regionale per la formazione professionale di cui art. 14 della L.R. 31 agosto 1994, n.70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale", sentite le proposte relative ai programmi formulati dalle Consulte provinciali del volontariato.

2. Per specifiche attività formative attinenti agli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte si fa riferimento alle leggi regionali o statali che disciplinano i settori dell'assistenza sociale e sanitaria, del patrimonio storico, artistico e culturale, della protezione ambientale, della protezione civile, del tempo libero, secondo le modalità in esse contenute ove siano presenti piani di formazione e aggiornamento per volontari di organizzazioni iscritte al registro.

3. Le convenzioni di cui all'art. 10, fra enti pubblici e associazioni iscritte al registro possono prevedere il rimborso all'organizzazione di una quota riservata alla formazione e all'aggiornamento dei volontari da contabilizzare separatamente e da utilizzare periodicamente per tale fine.

Art.9 (Studi e ricerche e sperimentazione sull'attività di volontariato)

1. Per sostenere il ruolo del volontariato organizzato e favorirne lo sviluppo, la Giunta regionale promuove, esplica direttamente e partecipa ad iniziative di studio, ricerca, informazione e sperimentazione sul volontariato. Allo scopo, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma di utilizzo delle somme disponibili per l'anno in corso individuando le priorità, le modalità di finanziamento e di rendicontazione.

2. Le organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale, accedono gratuitamente ai risultati delle ricerche e alla documentazione in possesso della Giunta regionale che, a tale riguardo, provvede a dare adeguate informazioni e comunicazioni.

Art.10 (Convenzioni)

1. Al fine di contribuire alla realizzazione di programmi di interesse regionale e locale, la Regione, gli enti locali e gli altri Enti pubblici possono convenzionarsi con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 4. L'attività convenzionata deve consistere in prestazioni anche integrative di quelle erogate dai servizi pubblici, fatti salvi gli accordi regionali e le convenzioni-tipo di cui al comma 4.

2. Le convenzioni devono contenere:

- a) l'indicazione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale;
- b) l'indicazione del numero dei volontari adibiti all'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione nonché degli eventuali lavoratori dipendenti o autonomi con specificazione della loro qualifica;
- c) l'individuazione delle modalità ed i tempi di impiego degli addetti di cui alla precedente lettera b);
- d) l'indicazione nominativa dei responsabili delle attività oggetto della convenzione;
- e) disposizione atte a garantire il rispetto delle norme di cui all'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n.266,

in materia di assicurazione del personale volontario, adibito all'erogazione delle prestazioni, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni stesse nonché per la responsabilità civile verso terzi;

f) l'indicazione dei beni immobili, delle attrezzature, delle risorse con cui l'organizzazione di volontariato assicura lo svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione, messi a disposizione dall'organizzazione stessa o ad essa concesse in comodato dall'ente convenzionato;

g) l'indicazione delle spese rimborsabili, le modalità e i tempi di accertamento e di rimborso delle stesse;

h) disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni e di controllo della loro qualità;

i) disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale dell'organizzazione di volontariato della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutele dei diritti dell'utente;

l) nel caso previsto dall'art. 11, una clausola espressa con cui si autorizza l'accesso nelle strutture ivi indicate da parte dell'organizzazione di volontariato, individuando tempi e modalità per l'erogazione delle prestazioni nonché modalità per l'acquisizione dell'assenso di cui al comma 1 dello stesso articolo;

m) disposizioni atte a garantire l'obbligo di comunicazione delle variazioni degli elementi di cui alle lettere b), c), d), f) del presente comma da parte dell'organizzazione di volontariato all'ente convenzionato;

n) la durata della convenzione e casi e modalità di disdetta delle stesse.

2.bis. Gli oneri delle convenzioni devono essere rendicontati dall'ente erogatore con cadenza periodica e/o finale.

3. Le convenzioni possono prevedere le modalità di partecipazione dei volontari aderenti all'organizzazione a corsi professionali organizzati dagli enti pubblici.

4. Il Consiglio regionale può, per settori specifici di intervento, approvare accordi regionali e convenzioni - tipo in cui sia previsto espressamente quali sono le clausole inderogabili da parte dell'ente contraente e quali invece possono prevedere clausole aggiuntive ed integrative rispetto a quelle di cui alla convenzione - tipo.

Art.11 (Svolgimento delle prestazioni all'interno di strutture pubbliche e di strutture convenzionate con gli enti locali)

1. In attuazione dell'art. 3, comma 5 della legge 11 agosto 1991, n.266, nel caso in cui le organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale con le quali non siano in atto rapporti convenzionali per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto della propria attività, debbano entrare in strutture pubbliche o convenzionate con enti pubblici, è necessario che l'amministrazione interessata rilasci la propria autorizzazione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere prevista in via generale con apposita norma contenuta nel regolamento interno delle strutture ivi indicate nella quale sono specificati la tipologia delle prestazioni autorizzate, i tempi e le modalità di erogazione delle stesse da parte del volontariato. In tale caso deve essere espressa dal responsabile dell'organizzazione di volontariato all'Amministrazione interessata formale accettazione delle condizioni previste dal regolamento.

Art.12 (Requisiti e criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipula di convenzioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.10, comma 4, nella scelta delle organizzazioni con cui stipulare la convenzione, l'Amministrazione oltre a verificare il requisito dell'iscrizione al registro regionale di cui all'art. 4, deve dare priorità alle organizzazioni in possesso dei seguenti requisiti:

a) qualificazione del personale volontario in relazione alle prestazioni da erogare con particolare riguardo alla frequenza di corsi di formazione professionale;

b) presenza della sede dell'organizzazione nell'ambito territoriale dell'Amministrazione;

c) rilevante prevalenza dell'impiego di volontari rispetto al personale dipendente o convenzionato in relazione al tipo di attività erogata;

d) continuità di presenza degli stessi operatori tale da garantire un adeguato svolgimento dell'attività in relazione alle finalità da perseguire.

Art.13 (Stipula delle convenzioni)

La Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici procedono, con provvedimento motivato, alla approvazione ed alla stipulazione di convenzioni, conformi a quanto previsto dall'art. 10, con organizzazioni di volontariato specificatamente individuate sulla base dei criteri prefissati all'art. 12.

Art.14 (Revisione periodica del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato)

Per consentire la verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione al registro regionale, in previsione della revisione del registro stesso, le organizzazioni di volontariato inviano, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Provincia in cui hanno sede legale:

a) dichiarazione del legale rappresentante con la quale si attesta che gli accordi istitutivi, l'atto costitutivo e lo statuto, nonché i dati di cui all'art.4, comma 2, lett.b) ed e) sono restati immutati o si attestano le modificazioni intervenute;

b) relazione sulla attività svolta nel precedente anno solare;

c) copia del bilancio consuntivo afferente l'esercizio precedente, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale, approvato dall'assemblea.

2. La Provincia è tenuta a svolgere verifiche sul permanere della corrispondenza delle attività di volontariato ai requisiti di cui all'art.2.

3. Il presidente della Provincia, effettuate le verifiche di cui ai commi 1 e 2, trasmette al Presidente della Giunta Regionale, entro il trenta settembre di ogni anno, l'elenco delle organizzazioni di volontariato la cui verifica abbia avuto esito positivo, per la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. E' fatta salva la facoltà della Giunta regionale di provvedere direttamente alla verifica della permanenza dei requisiti delle organizzazioni di volontariato di cui è stata disposta l'iscrizione, anche in via sostitutiva, in caso di mancato rispetto degli adempimenti.

Art.15 (Cancellazione dal registro regionale)

1. Il presidente della provincia, qualora abbia accertato, dalle verifiche effettuate, che un'organizzazione di volontariato iscritta al registro regionale non è più in possesso di uno o più requisiti previsti dalla presente legge o che, nonostante diffida, non ha adempiuto all'obbligo di cui all'art. 14, comma 1, dispone la cancellazione della stessa dal registro, con decreto motivato.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato all'organizzazione interessata, al Comune in cui ha sede l'organizzazione di volontariato, nonché alla Giunta regionale per la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. La cancellazione di una organizzazione di volontariato dal registro regionale comporta per Regione, enti locali ed altri enti pubblici l'obbligo di risoluzione dei rapporti convenzionali in atto con l'organizzazione stessa.

4. Contro il provvedimento di cancellazione dal registro è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali, secondo quanto previsto dalle disposizioni statali vigenti.

Art. 16 (Norme transitorie)

Omissis

Art. 17 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri di spesa derivanti nel corso 1993 dall'attuazione degli articoli 8 e 9 e quantificati in £. 100.000.000 si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 17020 del bilancio 1993 la cui declaratoria è sostituita dalla seguente:

Interventi e iniziative a sostegno delle associazioni di volontariato (art.9 della L.R. 26.04.1993, n.28).

2. Agli oneri di spesa per gli interventi di cui all'art. 7, sesto comma, quantificati per l'anno 1993 in £. 6.000.000 si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 720 del bilancio 1993.

3. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si farà fronte con le relative leggi di bilancio.

4. Agli oneri di spesa derivanti dall'art.9 si fa fronte per l'esercizio 1994 con la conseguente variazione per competenza e cassa:
omissis.

Art. 18 (Abrogazioni)

1. Sono abrogate la L.R. 7 maggio 1985, n.58 "Norme relative ai rapporti con le associazioni di volontariato con la Regione e con gli Enti Locali" e la L.R. 20 luglio 1992, n.33 "Disciplina transitoria per l'estensione degli effetti dell'iscrizione all'albo regionale del volontariato di cui all'art.3 della L.R. 7 maggio 1985, n. 58 in applicazione dell'art.6 della L.266/91 "Legge quadro sul volontariato".

E' altresì abrogato il comma 4 dell'art. 1 della L.R. 9 aprile 1990, n.36.

Nella L.R. 15 aprile 1996, n. 29 concernente "Modifiche alla L.R. 26 aprile 1993, n.28" è contenuta la seguente norma (entrata in vigore in data 9 maggio 1996):

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

D.M. 14 febbraio 1992. - Obbligo alle organizzazioni di volontariato di assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

Art. 1 (Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato)

1. Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 sono obbligate ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi all'esercizio dell'attività medesima.

Art. 2 (Polizze assicurative)

1. Le assicurazioni di cui all'articolo precedente possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica.

2. Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all'art. 3.

3. Le predette assicurazioni devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato, che prestano attività di volontariato, sulla base delle risultanze del registro di cui all'art. 3 alla data di stipulazione delle polizze, nonché coloro che aderiscono all'organizzazione in data successiva.

4. Per questi ultimi le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro.

5. Per coloro che cessano dall'adesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell'annotazione della cancellazione nel registro.

6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi degli aderenti alle organizzazioni e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione al registro di cui all'art. 3.

Art. 3 (Adempimenti delle organizzazioni di volontariato)

1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti, numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio da un notaio, il quale deve dichiarare nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Il registro deve essere annualmente vidimato.

2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza.

3. I soggetti che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione.

4. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica.

5. Il registro deve essere barrato al termine di ogni giorno ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso deve apporre giornalmente la data e la propria firma.

Art. 4 (Controllo)

1. Il controllo viene esercitato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) nel limite delle proprie competenze.

2. Le organizzazioni di volontariato comunicano a ciascuna Regione o provincia autonoma nel cui territorio esercitano la loro attività ed all'osservatorio nazionale per il volontariato l'avvenuta stipulazione delle polizze concernenti le assicurazioni di cui all'art. 1 entro i trenta giorni successivi a quello della stipulazione delle polizze stesse. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Roma, 14 febbraio 1992

Il Ministro: Bodrato

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

D. M. 16 novembre 1992. — Modificazioni al Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992, concernente le modalità relative all'obbligo assicurativo per le associazioni di volontariato

Art. 1. Il terzo e quarto comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, concernente l'obbligo di assicurazione per coloro che prestano attività di volontariato, sono sostituiti dal seguente: "3. Le predette assicurazioni, sulla base delle risultanze del registro di cui al successivo art. 3, devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato e che prestano attività di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro."

Art. 2. Il sesto comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, è sostituito dal seguente: "6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione nel registro previsto dall'art. 3".

Art. 3. Il primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, è sostituito dal seguente: "1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono".

Art. 4. Il quinto comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, è sostituito dal seguente: "5. Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma". Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Con legge n. 266 dell'11 agosto 1991, pubblicata nella G.U. n. 196 del 22 agosto 1991, concernente le attività di volontariato, sono state, tra l'altro, introdotte agevolazioni fiscali nei confronti dei soggetti destinatari della legge stessa.

L'attività di volontariato così come definita dall'art. 2 della legge, è « quella prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione, di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà ». Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa.

L'art. 3 della legge n. 266 stabilisce che le organizzazioni di volontariato "possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico"; lo stesso art. 3 stabilisce poi che "negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto... devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro ... i criteri di ammissione e di esclusione" degli aderenti.

Si osserva al riguardo che la compatibilità con lo scopo solidaristico, la previsione di criteri di esclusibilità degli aderenti e, soprattutto, la necessità dell'assenza di fini di lucro rende impossibile per le organizzazioni di volontariato destinatarie della legge in oggetto, ai fini fiscali, la costituzione in forma societaria, considerato in particolare il disposto dell'art. 2247 del c.c., che prevede come finalità essenziale del contratto di società "l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili".

Sono escluse, pertanto, anche le società cooperative, dalla partecipazione alle quali i soci traggono, comunque, una utilità diretta incompatibile con le finalità solidaristiche della legge n. 266. Peraltro, va considerato che la recente legge n. 381 dell'8 novembre 1991 ha introdotto una particolare disciplina per le cooperative sociali che "hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini".

E' da rilevare che ai fini fiscali le organizzazioni di volontariato costituite in forma di associazioni o di fondazione hanno, in considerazione dei fini statutari, la natura di enti non commerciali.

I benefici tributari, con riferimento ai tributi sul reddito, sono recati dall'art. 8 commi 3 e 4 e dell'art. 9.

L'applicazione dei benefici medesimi è condizionata all'iscrizione delle organizzazioni nei "registri generali delle organizzazioni di volontariato" tenuti dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 6 della legge in esame.

In particolare il comma 3 dell'art. 8 ha aggiunto il comma 1-ter all'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102.

Detto comma 1 ter è così formulato: "Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lett. a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli artt. 10, 65 e 110 del T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito d'impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni".

La disciplina delle misure agevolative in favore delle erogazioni liberali è quindi rinviata ai decreti legislativi previsti dalla norma di delega di cui all'art. 17 della legge n. 408 del 1990.

Il comma 4 dell'art. 8 della legge n. 266 stabilisce che "i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg) e dell'imposta locale sui redditi (Ilor), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali".

Per quanto riguarda la definizione sotto l'aspetto oggettivo dell'ambito applicativo della disposizione, si è dell'avviso che per "attività commerciali e produttive marginali" dovrebbero intendersi esclusivamente la attività di carattere commerciale ovvero produttive di beni o servizi posti in essere dalle organizzazioni di volontariato per il tramite: a) degli assistiti, ai fini della loro riabilitazione e del loro inserimento sociale; b) dei volontari, intendendo per volontari quelli che svolgono l'attività secondo i criteri e nei limiti stabiliti dall'art. 2 della legge n. 266. Le attività stesse non debbono essere organizzate nella forma imprenditoriale, di cui agli artt. 2080 e seguenti del codice civile, siano esse industriali o artigiane.

Il beneficio, per ciò che concerne l'imposizione sui redditi è condizionato al totale impiego dei proventi in questione per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato, impiego che deve essere idoneamente documentato.

In particolare, per ciò che concerne l'"entità" delle attività, pur non essendo questa ancorata ad una specifica percentuale delle entrate dell'organizzazione, dovrà essere individuata sulla base di parametri correlati a diverse situazioni di fatto quali, a titolo esemplificativo, la occasionalità dell'attività, la non concorrenzialità (che può essere anche ricondotta a radicate tradizioni locali che riservino al volontariato determinati servizi in favore della comunità locale) dell'attività sul mercato, il rapporto tra risorse impiegate e ricavi, il rapporto tra i ricavi dell'attività e i servizi resi dall'organizzazione.

In ordine alla presentazione delle "domande di esenzione" di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge n. 266 ed al procedimento relativo al loro accoglimento o diniego, si osserva quanto segue.

La disposizione recata dal comma 4 dell'art. 8 della citata legge n. 266 dopo aver stabilito che "i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'Irpeg e dell'Ilor, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato" prevede che "sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali".

Al riguardo è opportuno premettere che la procedura di accertamento mediante decreto interministeriale costituisce una novità nel sistema dei procedimenti finalizzati al riconoscimento di agevolazioni fiscali in materia di imposte sui redditi, finora di competenza degli uffici delle imposte dirette, nelle forme e nei modi stabiliti da fonti normative, nel quadro della potestà di accertamento ad essi attribuita.

La legge n. 266 del 1991 nulla prevede in ordine alla procedura da seguire per ottenere il decreto interministeriale di cui al comma 4 in argomento.

Si forniscono, pertanto, di seguito le seguenti istruzioni. Le "domande di esenzione" in argomento vanno presentate all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale delle singole organizzazioni istanti. Gli uffici devono trasmettere a questa Direzione generale, entro sei mesi dalla data del ricevimento, le domande prodotte, corredandole del parere istruttorio reso sulla base dell'accertamento di fatto della "natura" e della "entità delle attività per cui è stato chiesto il trattamento di favore".

Le domande di esenzione devono contenere una analitica e precisa descrizione delle attività commerciali e produttive marginali, per le quali viene chiesta l'ammissione al beneficio, nonché della loro entità.

Le domande devono essere corredate, oltre che del certificato di iscrizione nei registri generali delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 6 della legge n. 266, anche dell'atto costitutivo dal quale deve risultare il fine esclusivo di solidarietà, e dello statuto o degli accordi degli aderenti, del bilancio e di ogni idonea documentazione atta a provare il totale impiego dei proventi delle attività in questione per i fini istituzionali delle organizzazioni.

Dette domande possono essere presentate una sola volta e spiegare effetto anche per gli esercizi successivi, salvo una revoca del provvedimento di accoglimento delle domande medesime, conseguente alla cancellazione delle organizzazioni dai registri di cui all'art. 6 ovvero al venire meno delle condizioni poste dal quarto comma dell'art. 8 (la decorrenza iniziale dell'esenzione va riferita al periodo d'imposta per il quale la domanda è presentata).

Annualmente, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, deve, invece, essere presentata agli Uffici delle imposte di rette competenti copia del bilancio corredata da una sintetica relazione sull'attività svolta onde fornire documentazione dell'impiego dei proventi esonerati dall'imposizione.

Gli uffici segnalano alla commissione interministeriale di cui al paragrafo successivo l'eventuale omissione di tale adempimento.

Per quanto concerne poi l'emanazione del decreto interministeriale di accoglimento delle domande di cui al comma 4 dell'art. 8 (ovvero di diniego o di revoca) verrà istituita, con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Dipartimento degli affari sociali, una apposita commissione istruttoria costituita da rappresentanti del Ministero delle finanze e del Dipartimento degli affari sociali, al fine di un esame congiunto delle domande di esenzione finalizzato all'emanazione del decreto stesso, ciò in coerenza con i principi in materia di semplificazione dell'azione amministrativa dettati dal capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo. L'art. 9 della legge n. 266 del 1991 ha, poi, stabilito che: "alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954".

Tale disposizione rende applicabile alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri tenuti dalle regioni e dalle province autonome di cui all'art. 6 della legge n. 266, siano esse enti di tipo associativo o non,

la particolare normativa prevista per gli enti non commerciali di tipo associativo dal già vigente primo comma dell'art. 20 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 598 (ora recepita dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 111 del Tuir approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Ciò comporta l'applicazione in favore dei soggetti interessati della disciplina secondo cui le somme versate alle organizzazioni dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative non concorrono a formare il reddito imponibile delle organizzazioni.

Viene ad applicarsi, inoltre, nei confronti delle organizzazioni in parola il disposto dell'ultima parte del primo comma dell'art. 20 del D.P.R. n. 598 (recepito nel terzo comma dell'art. 111 Tuir), secondo il quale per le associazioni assistenziali non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti degli associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che, per legge, regolamento o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

Per quanto concerne l'imposizione indiretta le agevolazioni fiscali sono contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 8 e sono subordinate alla circostanza che le organizzazioni di volontariato siano costituite esclusivamente per fini di solidarietà e siano iscritte nei cennati registri tenuti dalle regioni e province autonome. Al comma 1 è previsto che gli atti costitutivi delle cennate organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento della loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e di registro. Pertanto, nelle ipotesi previste, la formalità della registrazione, agli effetti dell'imposta di registro, dovrà essere eseguita senza pagamento di imposta. Al comma 2 si prevede l'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto delle operazioni effettuate dalle organizzazioni medesime, con l'effetto che nessun adempimento fiscale va osservato in relazione alle dette operazioni. Nella previsione esentativa possono ritenersi comprese anche le cessioni, effettuate nei confronti delle dette organizzazioni, di beni mobili registrati, quali autoambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell'attività sociale da queste svolte.

È prevista infine l'esenzione generalizzata da ogni imposta per quanto riguarda gli atti di donazione e le attribuzioni di eredità o di legato a favore delle organizzazioni di volontariato.

Decreto 25 maggio 1995 Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato

Il Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro per la famiglia e la Solidarietà sociale

Visto l'art. 8, comma 4, primo periodo, della legge 11 agosto 1991, n. 266, secondo il quale "i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato";

Visto l'art. 8, comma 4, secondo periodo, della medesima legge n.266 del 1991, nel testo sostituito dal decreto-legge 29 aprile 1994, n.260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, il quale stabilisce che i criteri relativi al concetto di marginalità sono fissati dal Ministro per gli affari sociali;

Vista la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1995 (pubblicato nelle *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n.22 del 27 gennaio 1995); Considerato che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli effetti dell'art. 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266, si considerano attività commerciali e produttive marginali le seguenti attività:

a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;

b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

2. Le attività devono essere svolte:

a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all'art. 6 della legge n. 266 del 1991;

b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di distinzione dell'impresa.

3. Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1995.

Il Ministro delle Finanze: Fantozzi

Il Ministro per la Famiglia e la Solidarietà Sociale: Ossicini

DAL DOCUMENTO DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE DEL VOLONTARIATO CONCERNENTE, INDICAZIONI PER L'ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO NEI REGISTRI REGIONALI, AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266.

(omissis)

B - Indicazioni interpretative ritenute utili per l'istituzione e la formazione dei registri regionali ai sensi della Legge 266/91

Fermo restando che:

- non pongono dubbi sulla legittimità della loro iscrizione nei registri, gli organismi, i gruppi, ed i movimenti che svolgono servizi ed attività gratuite, senza fini di lucro e promossi per soli fini di solidarietà, rivolti a terzi e non soltanto a beneficio dei propri soci o dei propri iscritti e che nei propri statuti, accordi o atti costitutivi hanno previsto gli adempimenti di cui al 3° comma dell'art. 3 (democraticità della struttura; elezione e gratuità delle cariche associative; gratuità delle prestazioni fornite; i criteri d'ammissione ed esclusione degli aderenti, i loro obblighi e diritti; l'obbligo di formazione del bilancio e le modalità di approvazione dello stesso);

Si ritiene che:

a) restano esclusi dall'inserimento nei registri regionali le associazioni nazionali che non svolgono prestazioni, e le organizzazioni non governative impegnate in attività in favore dei Paesi in via di sviluppo;

b) possono essere iscritti nei registri regionali anche:

1) i gruppi promossi da Associazioni nazionali, operanti sul territorio - con una precisa autonomia organizzativa - attraverso servizi visibili, aperti a terzi e con le caratteristiche di gratuità di cui all'art. 2 della legge 266;

2) i gruppi di auto-tutela o di self-help quando dagli statuti o atti costitutivi o accordi e dalle attività svolte si evidenzia l'apertura dei servizi prestati all'esterno del gruppo e al territorio;

3) le federazioni e gli organismi di collegamento e coordinamento dei suddetti gruppi; in tal caso la loro iscrizione verrà effettuata nel registro della Regione ove hanno la propria sede. L'iscrizione invece delle singole organizzazioni o dei gruppi aderenti avverrà nei registri regionali ove essi operano;

4) gli organismi aventi le caratteristiche organizzative, di cui ai precedenti punti, impegnati in campi re servizi diversi da quelli tradizionali, quali: l'ambiente, i beni culturali, l'educazione alla pratica sportiva, il tempo libero, la promozione dei diritti, ecc.

Alla luce dei complessi compiti che ci attendono, la collaborazione fra Regioni ed organizzazioni di

volontariato dovrà essere rafforzata - all'uopo usufruendo della competenza e del prezioso apporto della Conferenza Stato-Regioni - ed il raccordo con l'Osservatorio Nazionale - che dovrà aprirsi anche agli Enti locali ed alle organizzazioni in esso non presenti - oltre ad apparire necessario occorre sia condiviso.

Soltanto in questo modo trarremo tutti grandi frutti dal lavoro comune, condotto in questi ultimi anni, coronato con l'approvazione della legge quadro del volontariato; soltanto lavorando in sintonia porteremo a compimento anche la legge sull'associazionismo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 novembre 1991. Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni.

Il Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro degli affari sociali

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, il quale prevede che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, concernenti la costituzione di "fondi speciali" presso le regioni al fine di istituire per il tramite degli enti locali, "centri di servizio" a disposizione delle organizzazioni di volontariato, da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 366, ed in particolare il titolo III;

Considerata l'esigenza che presso ogni regione venga costituito un unico "fondo speciale", così da assicurare una gestione unitaria delle somme disponibili;

Considerata l'opportunità che gli istituenti "centri di servizio" possano essere anche più d'uno in ogni regione in relazione alle diversificate esigenze da soddisfare ma che, allo stesso tempo, il loro numero non sia superiore a tre per accrescere l'efficacia dei relativi interventi:

Decreta:

Art. 1 (Destinazione delle somme)

1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990, e le casse di risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, destinandone:

a) il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma 1, costituito presso la regione ove i predetti enti e casse hanno sede legale;

b) il restante 50% ad uno o più altri fondi speciali scelti liberamente dai suddetti enti e casse.

2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma precedente è effettuata dagli enti in sede di approvazione del bilancio preventivo di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 356 del 1990 e, dalle casse di risparmio, all'atto dell'approvazione del bilancio di risparmio, all'atto di approvazione del bilancio di esercizio. Entro un mese dall'approvazione di tali bilanci successivo art. 2, comma 2, l'ammontare delle somme assegnate alle singole regioni. Per gli enti il termine di un mese decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro. Le somme sono accreditate al fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1.

3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente è trasmessa al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991 e all'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

Art. 2 (Fondo speciale presso ogni regione)

1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato "fondo di cui alla legge n. 266 del 1991", nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili esclusivamente per i centri di servizio di cui all'art. 3 che le utilizzano per le finalità di cui all'art. 4.

2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto: dal presidente della giunta regionale, ovvero da un suo delegato; da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati dal presidente del consiglio regionale; da un membro nominato dal Ministro per gli affari sociali; da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 5; da un membro nominato dall'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 6.

I membri restano in carica per un biennio. Le cariche sono gratuite; ai membri compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.

3. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge nel suo seno il Presidente.

4. Il comitato di gestione:

a) riceve le istanze per la istituzione dei centri di servizio di cui al successivo articolo 3 e, d'intesa con l'ente locale interessato, istituisce i centri di servizio secondo le procedure di cui al medesimo articolo;

b) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato "Elenco regionale dei centri di servizio di cui al D.M. 21 novembre 1991, n. 599869" e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;

c) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo articolo 3;

d) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo;

e) riceve i rendiconti di cui al successivo articolo 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti.

5. Agli enti e alle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel caso residuo frazioni inferiori al settimo il componente è designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione più alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei dodici mesi precedenti. La medesima Associazione provvede a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultano del calcolo di cui al presente comma.

6. L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione individuandolo in un rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo speciale. Nell'effettuare tale scelta l'Associazione privilegia anche criteri di rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo contribuito non abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma precedente.

Art. 3 (Centri di servizio)

1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno 5, nonché gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all'art. 12 comma 1 della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all'art. 15 della legge citata.

2. L'istanza è avanzata al comitato di gestione per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito; l'ente locale, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la stessa, corredata del proprio motivato parere al comitato di gestione.

3. Il comitato di gestione iscrive il centro di servizio nell'elenco di cui all'art. 2, comma 4, lett. b), del presente decreto, previo accertamento che il centro stesso:

a) sia un'organizzazione di volontariato iscritta al regionale di cui all'art. 6 della legge, ovvero

b) sia una fondazione riconosciuta ovvero altro soggetto autonomo di imputazione di rapporti giuridici, il cui statuto preveda lo svolgimento di attività a favore delle organizzazioni di volontariato.

4. Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli organi competenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai principi di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991.

5. I centri di servizio di cui alla lettera a) del comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto dall'art. 2, comma 4, lettera b), nel caso in cui siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge 266 del 1991. I centri di servizio di cui alla lettera b) del comma 3 sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con la procedura di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 266 del 1991, il

venir meno dell'effettivo svolgimento dell'attività a favore delle organizzazioni di volontariato.

Art.4 (Compiti dei centri di servizio)

I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato. In particolare, fra l'altro:

- a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
- b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
- d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

Art.5 (Funzionamento dei centri di servizio)

1. Gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, depositano presso enti creditizi da loro scelti, iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, a favore di ciascun centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione. I centri di servizio prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento.

2. I centri di servizio redigono rendiconti preventivi e consuntivi. tali rendiconti sono trasmessi, a mezzo raccomandata, al comitato di gestione competente per territorio.

*I proventi provenienti invece da diversa fonte sono autonomamente amministrati.

Art. 6 (Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con proprio provvedimento, tenendo conto delle rispettive realtà locali, quanto previsto nei precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 266 del 1991 e dei criteri risultanti dalle norme del presente decreto.

Art. 7 (Disposizioni transitorie)

1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266/91, è quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; per gli enti, il primo esercizio è quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.


2. La prima segnalazione di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, è effettuata, fino a quando non verranno istituiti i comitati di gestione, all'Associazione fra le casse di risparmio italiane nonché al presidente dell'Osservatorio nazionale sul volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991.

3. Il primo riparto di cui al precedente art.2, comma 5, è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale di cui all'art. 1, comma 1, sino al 30 giugno 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro del Tesoro: Carli

Il Ministro per gli Affari sociali: Jervolino Russo



Toscana Solidale

Associazioni iscritte al Registro Regionale della Toscana (* al 31/01/96)



55% ● Sanitario
16% ● Sociale
14% ● Socio-sanitario
8% ● Protezione Civile
8% ● Beni Culturali
2% ● Beni Ambientali
-% ○ Volontariato Intern.

Massa e Carrara




71% ● Sanitario
18% ● Sociale
7% ● Socio-sanitario
1% ● Protezione Civile
2% ● Beni Culturali
-% ● Beni Ambientali
-% ○ Volontariato Intern.

Pistoia



73% ● Sanitario
10% ● Sociale
7% ● Socio-sanitario
7% ● Protezione Civile
2% ● Beni Culturali
1% ● Beni Ambientali
-% ○ Volontariato Intern.

Lucca



42% ● Sanitario
36% ● Sociale
6% ● Socio-sanitario
8% ● Protezione Civile
8% ● Beni Culturali
-% ● Beni Ambientali
-% ○ Volontariato Intern.

Prato



80% ● Sanitario
10% ● Sociale
4% ● Socio-sanitario
4% ● Protezione Civile
3% ● Beni Culturali
-% ● Beni Ambientali
-% ○ Volontariato Intern.

Pisa



55% ● Sanitario
27% ● Sociale
8% ● Socio-sanitario
4% ● Protezione Civile
5% ● Beni Culturali
1% ● Beni Ambientali
-% ○ Volontariato Intern.

Firenze



54% ● Sanitario
25% ● Sociale
7% ● Socio-sanitario
6% ● Protezione Civile
3% ● Beni Culturali
4% ● Beni Ambientali
1% ○ Volontariato Intern.

Livorno

67% ● Sanitario
17% ● Sociale
7% ● Socio Sanitario
5% ● Protezione Civile
4% ● Beni Culturali
1% ● Beni Ambientali
-% ○ Volontariato Informatzionale




63% ● Sanitario
21% ● Sociale
8% ● Socio-sanitario
2% ● Protezione Civile
4% ● Beni Culturali
2% ● Beni Ambientali
1% ○ Volontariato Intern.

Arezzo



75% ● Sanitario
10% ● Sociale
4% ● Socio-sanitario
5% ● Protezione Civile
3% ● Beni Culturali
2% ● Beni Ambientali
-% ○ Volontariato Intern.

Grosseto



Totale organizzazioni di volontariato iscritte al R.R. della Toscana suddivise per settori di intervento

a cura del C.N.V.



86% ● Sanitario
5% ● Sociale
4% ● Socio-sanitario
2% ● Protezione Civile
2% ● Beni Culturali
-% ● Beni Ambientali
-% ○ Volontariato Intern.

Siena

* Le Associazioni di Volontariato possono operare in più settori, quelli indicati sono prevalenti
* La donazione di sangue costituisce l'attività prevalente del settore Sanitario

